

DANILO VENERUSO

L'ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE  
DI MONTEROSSO A MARE

ROMA  
1967

## SOMMARIO

### LA COMUNITÀ DI MONTEROSSO DAL SECOLO XVI ALLA FINE DEL SECOLO XVIII

|  |    |
|--|----|
| La vita economica . . . . .  | 7  |
| L'organizzazione amministrativa . . . . .  | 27 |
| Gli organi dell'amministrazione locale . . . . .   | 27 |
| Gli organi periferici di amministrazione, vigilanza, tutela e controllo                                  | 44 |
| Gli organi centrali della Serenissima Repubblica in relazione con la<br>comunità di Monterosso . . . . . | 48 |

### L'ARCHIVIO DELLE COMUNITÀ

|  |    |
|--|----|
| Storia e consistenza . . . . .   | 59 |
| Filze <i>diversorum</i> . . . . .  | 63 |
| Registri <i>diversorum</i> . . . . .   | 69 |
| Registri <i>criminalium</i> . . . . .  | 71 |
| Registri <i>communitatis</i> . . . . .   | 73 |
| Registri della caratata . . . . .  | 74 |
| Registri del magistrato di Abbondanza della comunità di Monterosso   | 74 |
| Registri degli ordini dei censori della Serenissima Repubblica di<br>Genova e dei censori della comunità di Monterosso . . . . . | 74 |
| Registri degli ordini e delle deliberazioni degli ufficiali di sanità .  | 74 |
| Registri delle deliberazioni e dei capitoli della magnifica comunità<br>di Monterosso . . . . .                                  | 75 |
| Registri e fascicoli delle contestazioni tra gli abitanti di Monterosso e<br>quelli di Casale e Pignone . . . . .                | 75 |
| Registro dei censi stipulati dalla comunità di Monterosso . . . . .  | 75 |
| Repubblica ligure: filze <i>diversorum</i> . . . . .   | 75 |

|  |    |
|--|----|
| Repubblica ligure: registri <i>diversorum</i> . . . . .                              | 76 |
| Impero francese . . . . .  | 76 |
| Regno di Sardegna . . . . .  | 76 |
| Regno di Sardegna: patenti ed editti . . . . .                                       | 76 |
| Regno di Sardegna: deliberazioni consiliari . . . . .                                | 76 |
| Regna di Sardegna: mandati di pagamento . . . . .                                    | 77 |
| Regno di Sardegna: registri dei fogli d'avviso dell'intendenza del Levante . . . . . | 77 |
| Regno di Sardegna: lettere dell'intendenza del Levante e di altre autorità . . . . . | 77 |
| Regno d'Italia . . . . .   | 77 |
| APPENDICE . . . . .  | 78 |
| INDICE DEI NOMI . . . . .  | 79 |

## LA COMUNITÀ DI MONTEROSSO DAL SECOLO XVI ALLA FINE DEL SECOLO XVIII

### LA VITA ECONOMICA

Da quando ci soccorre la diretta testimonianza dei documenti archivistici, cioè dal primo quarto del secolo XVI, la comunità di Monterosso appare già solidamente inserita nel sistema politico genovese: spontanee affinità culturali e geografiche ne avevano, del resto, facilitato l'inserimento. Non si trova traccia, nei documenti, di movimenti o di tendenze che possano anche lontanamente far pensare a opposizioni politiche nei confronti della Dominante e, tanto meno, a vagheggiamenti di soluzioni politiche diverse: le frequentissime espressioni di malcontento della popolazione e perfino della classe dirigente locale non possono essere interpretate come segno di ribellione alla Serenissima, bensì come ennesima testimonianza di protesta generica e indifferenziata (diffusa, del resto, non soltanto nel territorio della Repubblica) nei confronti della politica economica e finanziaria dello Stato verso le comunità, politica che veniva avvertita come il principale fattore di oppressione economica e sociale dei centri locali.

Stretta tra il mare e le aspre colline, che rendevano difficili, se non impossibili le comunicazioni con il retroterra, Monterosso, per la particolare natura delle sue coste, non può neppure contare su un vero e proprio porto, ma soltanto su una malagevole ed insicura spiaggia che impedisce regolari traffici marittimi per almeno sei mesi all'anno<sup>1</sup>. Ben si comprende, dunque,

<sup>1</sup> La spiaggia veniva poi annualmente delimitata, per consentire una più agevole base per le barche da pesca e da trasporto: cfr. Archivio storico del comune di Monterosso (d'ora in poi citato con la sigla ASCM) *Filze « Diversorum »*, b. 49 (1685 mag. 1-13);

come i documenti riflettano una costante preoccupazione, da parte della popolazione e della classe amministrativa locale, per i problemi e le esigenze immediate quotidiane, che si configurano, prevalentemente, in un costante sforzo di sostenere il tenore di vita della comunità, difendendone la produzione che, per quanto magra, contribuisce in misura quasi esclusiva alla sussistenza degli abitanti.

La popolazione di Monterosso, che tra il Cinquecento e il Settecento si aggira sulle novecento anime, con modificazioni positive o negative pressoché irrilevanti<sup>2</sup>, trae i mezzi per il proprio sostentamento dalla pesca, che fornisce una certa quantità di pesce fresco e salato pregiato in tutto il territorio della Repubblica<sup>3</sup>, da una limitata produzione di coralli<sup>4</sup> dall'exportazione di bozzoli serici<sup>5</sup>, dalla produzione di castagne, agrumi (limoni), capperi<sup>6</sup>, vino roccese e rinforzato<sup>7</sup>, olio d'oli-

b. 35 (1646). Nelle successive citazioni, quando manca l'indicazione archivistica della serie, s'intende che la busta appartiene alla serie: *Filze « Diversorum »*. Quanto alla mancata corrispondenza — possibile in qualche caso di quest'ultima serie — tra il numero della carta o la data delle buste citate con i corrispondenti elementi segnati in inventario, cfr. nota 491 nonché la premessa a p. 63.

<sup>2</sup> Questa precisa indicazione si trova in ASCM, b. 38, c. 339 (1658 nov. 3); per altri periodi possediamo il numero delle persone soggette all'imposta dell'avaria, cioè dei cittadini maschi di età compresa tra i 17 e i 70 anni, da cui, per induzione ed interpolazione, possiamo ricavare una cifra complessiva che sempre si avvicina ad un valore compreso tra gli ottocento e i novecento abitanti: cfr. ASCM, b. 10 (1587 sett. 10); b. 46 (1683 giu. 1); b. 58 (1725 apr. 10); b. 59 (1730 apr. 10); b. 61 (1737 mag. 1); b. 63 (1749 mag. 28); *ibid.* (1757 lu. 2-dic. 18).

Nel 1587 la popolazione della comunità risulta di 796 abitanti. Cfr. ASCM, b. 10 (1587 sett. 12). Secondo il *Liber caratae ripariae orientis et occidentis*, ms. nell'A.S. Genova (cit. in E. MARENGO, *Le cinque terre e la genesi di questo nome*, in *Atti della Società Ligure di Storia Patria*, LII, 1924, p. 300) nel 1531 i fuochi o nuclei familiari erano 144, per un complesso di 639 abitanti, che esercitavano i mestieri di vignaioli, marinai, pescatori, in una terra che produceva poco olio, abbondante vino pregiato, pochissimi cereali, insufficienti ai bisogni della comunità e un pò di seta. Secondo il ms. 218, dello stesso Archivio, cit. in E. MARENGO, *ibidem*, nel 1730 i fuochi erano saliti a 183 per complessivi 925 abitanti.

<sup>3</sup> Cfr. ASCM b. 29, c. 100 (1636 lug. 29) e b. 34 (1644 nov. 12), dove risulta che il pesce salato e marinato di Monterosso viene venduto a « patroni » di Sampierdarena e Recco.

<sup>4</sup> Cfr. ASCM, b. 24 (1627 giu. 19).

<sup>5</sup> ASCM, b. 34 (1644 lu. 12).

<sup>6</sup> Sulla produzione di castagne, cfr. ASCM, b. 28 (1635 ott. 5-18); b. 51 (1695 ott. 5). Sulla produzione di agrumi, cfr. ASCM, b. 55 (1710 giu. 20); sulla produzione di capperi (« tapani »), cfr. ASCM, b. 29, c. 123 (1636 ag. 25).

<sup>7</sup> Sul vino « roccese » e « rinforzato », numerosissimi sono i documenti che vi si riferiscono: cfr., per tutti, i « responsabili », ossia i certificati della quantità, qualità e natura del prodotto, che accompagnavano il vino al momento dell'imbarco per l'export-

va<sup>8</sup>: soprattutto rilevante è la pesca del tonno, la cui importanza economica finisce per essere avvertita, agli inizi del secolo XVII, da alcuni capitalisti genovesi e, di riflesso, dal governo<sup>9</sup>. Infatti, nel 1619, i nobili genovesi Giacomo Maria Pallavicini e Simone Mangiamarchi (quest'ultimo di origine monterossina) ottengono dagli « eccellentissimi residenti di palazzo » la concessione per un quinquennio dell'esercizio della tonnara di Fegina, al termine del quale la tonnara deve ritornare alla comunità<sup>10</sup>. Attorno a tale concessione si accendono presto contrasti di interesse, che coinvolgono autorità locali, concessionari e autorità centrali. In una memoria diretta a Genova dagli agenti di Monterosso, si sottolinea come, ad otto anni dalla scadenza del pubblico contratto del 1619, non si siano ancora realizzate le condizioni previste, vale a dire l'attribuzione alla comunità della libera e totale disponibilità della tonnara<sup>11</sup>. Nonostante le ripetute rimostranze delle autorità di Monterosso, che si appellano costantemente alla concessione del 1619<sup>12</sup>, il regime della tonnara, nei secoli seguenti, subisce modificazioni che vanno più a danno che a vantaggio della comunità: il potere di concorso negli appalti, dalla fine del secolo XVII, è totalmente attribuito

tazione: cfr. ASCM, b. 21, c. 207 (1616 lu. 29-sett. 10) e *Registri « Diversorum »* b. 3 (1616-1617) cc. 73 e ss.

<sup>8</sup> La produzione dell'olio a Monterosso è documentata, tra l'altro, in ASCM, b. 34 (1645 giu. 9), donde risulta che la comunità deve pagare la tassa dell'olio per la cifra annua di L. 60.

<sup>9</sup> Alle complesse vicende della tonnara di Monterosso si riferiscono molti documenti dell'ASCM: cfr., tra gli altri, b. 18, c. 112 (1601 lu. 30-ag. 4); b. 27, c. 44 (1632 lu. 13); b. 40, c. 501 (1663 giu. 27) e c. 510 (1663 sett. 6); b. 28 (1635 ott. 16); b. 31, c. 53 (1638 lu. 18) e c. 55 (1638 ag. 13-25 e 1638 dic. 15-31); b. 34, c. 106 (1645); b. 35, c. 16 (1646 mag. 30) e c. 77 (1646 sett. 22); b. 36, c. 136 (1650 giu. 1); b. 36, c. 165 (1651 lu. 23); b. 37, c. 173 (1652 giu. 21), c. 176 (1652 lu. 1), c. 177 (1652 lu. 26), c. 168 (1653 genn. 7-apr. 28), cc. 198 e 199 (1653 giu. 29); b. 38, c. 233 (1654 dic. 6), c. 246 (1655 mag. 10), c. 250 (1655 lu. 4-7), c. 267 (1656 mar. 3 1656 apr. 17, 1656 dic. 5-18), cc. 291 e 295 (1656 mag.), c. 12 (1658 mar. 22); b. 43, c. 59 (1673 ag. 30); b. 46, *passim*, anni 1682-1683, 1683 ag. 4; b. 48, c. 269 (1685 apr. 16-mag. 2); b. 49, c. 13 (1689 giu. 6-13), c. 151 (1690 apr. 29); b. 50, c. 15 (1693 lu. 15); b. 55 (1710 giu. 20); b. 56 (1719 giu. 5 e ag. 22). Una raccolta organica di atti relativi alla tonnara si trova in ASCM, *Registri Communitatis*, tonnara, a. 1673-1727.

<sup>10</sup> ASCM, b. 46: storia della tonnara di Monterosso (1619 lu. 15-1683).

<sup>11</sup> *Ibid.* (1619 lu. 15, 1632 e 1683).

<sup>12</sup> ASCM, b. 38, c. 267 (1656 mar. 3) c. 269 (1656 mar. 14); b. 40, c. 510 (1663 sett. 6): nel fascicolo cit., dedicato alla questione della tonnara in b. 46, formato archivisticamente intorno al 1682-1683, si trovano raccolte tali rimostranze.

alle autorità genovesi<sup>13</sup>, le quali, per giunta, si preoccupano di confiscare il prodotto della pesca a vantaggio delle esigenze alimentari della città dominante<sup>14</sup>. A poco a poco le attribuzioni della tonnara vengono accresciute, fino a comprendere, nel proprio ambito, anche la pesca ed il commercio di ogni altro tipo di pesce<sup>15</sup>: anche la maggiore risorsa economica di Monterosso viene così inquadrata nel generale clima vincolistico dello stato genovese, mediante quel caratteristico legame che viene a crearsi tra l'interesse fiscale, le esigenze economiche ed alimentari della Dominante ed i profitti dei percettori dei capitali che traggono facili guadagni dallo sfruttamento di risorse economiche in regime di monopolio<sup>16</sup>. Si spiega così la lotta intrapresa dalla comunità per il ripristino della situazione del 1619, cui contrastano, e con ben diverso peso, gli interessi del governo, che in origine considerava le norme della concessione del 1619 soltanto come un esperimento dal risultato economico e fiscale assai dubbio. Ma dopo la dimostrazione della possibilità di trarre un rendimento economico così rilevante, le autorità centrali non intendono più far valere la clausola della retrocessione della gestione della tonnara alla comunità: è evidente il carattere eminentemente tattico nelle restrizioni mentali della Dominante, in quanto

<sup>13</sup> Nel 1652 il potere di appalto risulta ancora attribuito al parlamento della comunità e, per delega, alle autorità esecutive di essa: cfr. ASCM, b. 37, c. 173 (1652 giu. 21). Ma già nel 1683 gli abitanti di Monterosso rivolgono una supplica alle autorità centrali per la libera disponibilità della tonnara: cfr. ASCM, b. 46 (1683 ag. 4): contemporaneamente, le autorità locali chiedono formalmente il trasferimento della sede dell'appalto a Monterosso: cfr. ASCM, *ibid.* Le competenze sulla tonnara di Monterosso non sono attribuite in misura esclusiva ad una sola autorità centrale della Repubblica: dai documenti risultano investiti di responsabilità specifica i «procuratori della Serenissima Repubblica», il «magistrato sopra i negozi delle comunità», i «censori della Serenissima Repubblica». Non è agevole distinguere i limiti delle rispettive competenze in ordine a questo incarico: cfr. ASCM, b. 18, c. 112 (1601 lu. 30-ag. 4); b. 28 (1635 ag. 27 e 1635 dic. 5-18); b. 31, c. 55 (1638 ag. 13-25); b. 35, c. 16 (1646 mag. 30); b. 38, c. 246 (1655 mag. 10), c. 12 (1658 mar. 22); b. 40, c. 501 (1663 giu. 27); b. 48, c. 269 (1685 apr. 16-mag. 2); b. 49, c. 13 (1689 giu. 6-13); b. 50, c. 15 (1693 lu. 15); b. 55 (1710 giu. 20); b. 43, c. 59 (1728 mar. 9-16).

<sup>14</sup> Nel 1638 i censori della Serenissima ingiungono ai «patroni» di portare i tonni pescati a Monterosso nel pubblico mercato del pesce di Genova: cfr. ASCM, b. 31, c. 55 (1638 ag. 9-16).

<sup>15</sup> Cfr. ASCM, b. 37, c. 177 (1652 lu. 26). Di queste limitazioni si lagnano frequentemente i pescatori: cfr. ASCM, b. 40, c. 510 (1663 sett. 6); b. 46 (1683 ag. 4).

<sup>16</sup> Nel 1646 il podestà di Monterosso, d'ordine delle autorità superiori, intima la proibizione di pescare nelle acque della Fegina, zona di monopolio della tonnara: cfr. ASCM, b. 35, c. 77 (1646 sett. 22).

il contratto stipulato nel 1619 avrebbe trovato la sua piena applicazione soltanto nel caso che il quinquennio di esperimento non avesse dato risultati economicamente e fiscalmente apprezzabili. Al contrario, il felice esito dell'esperimento induce il governo e le autorità genovesi ad allargare il monopolio della tonnara fino a comprendervi ogni genere di pesca e ad avocarne la gestione con la progressiva eliminazione di ogni ingerenza della comunità.

I bisogni di Monterosso e la scarsezza delle sue risorse spingono le autorità locali alla continua ricerca di mezzi per l'utilizzazione e la conservazione dei beni economici disponibili e comunque per il soddisfacimento delle più urgenti necessità. Gli amministratori della comunità finiscono così per ricorrere a quello che deve essere un mezzo straordinario per il risanamento dei bilanci comunali, ma che è diventato ormai il mezzo più frequente per colmare i cronici loro disavanzi: la stipulazione dei censi, vale a dire di mutui a scadenza e ad interessi variabili, che si aggirano attorno al 5%, stipulati con grossi redditieri<sup>17</sup>. In pratica avviene che la comunità non può quasi mai assolvere i suoi impegni, sia nell'osservanza della scadenza dei termini, sia nel regolare versamento degli interessi annui, sia nella estinzione definitiva del mutuo<sup>18</sup>: ne deriva un ulteriore ag-

<sup>17</sup> L'interesse del censo stipulato con Giovanni Maria Sabino nel 1658 è del 6%: cfr. ASCM, b. 38, c. 333 (1658 nov. 28): la media generale deve essere però del 5%, se gli agenti della comunità chiedono al capitano di Levanto la diminuzione generale dell'interesse di tutti i censi dal 5% al 4% (*ibid.*, c. 339, 1658 nov. 3). Non mancano però esempi di censi contratti a condizioni particolarmente onerose per la comunità, come quello con Francesco Rosso, che prevede un'interesse annuo del 12-18%: cfr. ASCM, b. 47 (1683 mag. 30-lu. 13). I prestatori di censo sono detentori di grossi capitali privati, spesso genovesi o appartenenti alla classe dirigente, come quel Lazzaro Maria Doria, che appare nella lista dei creditori dei censi nel «distaglio» (bilancio preventivo) della comunità per il 1645: cfr. ASCM, b. 34 (1645 giu. 9), oppure grandi e famosi monasteri, come quello di S. Domenico di Cornigliano, delle monache di S. Andrea o dei padri del Carmine di Genova: cfr. b. 24 (1626 mar. 16).

<sup>18</sup> I documenti dell'ASCM riportano frequentemente proteste di autorità locali nei confronti di creditori troppo rigidi (cfr. b. 48, 1685 febr. 7, contro le monache del monastero di S. Andrea e b. 38, c. 216, 1654 apr. 7, contro la nob. Isabella Gotta) e suppliche dirette all'autorità competente per ottenere la diminuzione degli interessi: cfr. ASCM, b. 38, c. 339 cit. Le autorità della Repubblica non mancano di sollecitare gli amministratori locali a tenere fede agli impegni sottoscritti dalla comunità: cfr. ASCM, b. 24 (1626 mar. 16), ma non possono fare a meno di intervenire a favore della comunità con la diminuzione degli interessi dei censi: cfr. ASCM, b. 23, c. 325 (1621); *Registri communitatis*, debitori e creditori, a. 1725-1727.

gravamento della situazione patrimoniale e finanziaria della comunità, configurantesi come dipendenza economica da alcune grandi case e famiglie creditrici che preferiscono prolungare all'infinito il credito, senza pretendere la definitiva estinzione o la restituzione del capitale, del resto impossibile dato lo stato di cronica insolvenza della comunità, pur di ricavare in continuità un certo reddito dal denaro investito<sup>19</sup>.

Regime fiscale e vincolistico da una parte e cronica subordinazione della comunità ai censi dall'altra contribuiscono a creare in Monterosso la costante alienazione delle proprie risorse che è, assieme alla mancanza di vie di comunicazione e alla povertà del suolo, il fattore principale dell'arresto dello sviluppo della comunità, arresto che si configura in una condizione di evidente immobilità e staticità della vita sociale, politica, amministrativa, economica di Monterosso. Alla fine del secolo XVIII, resta ancor valido il giudizio formulato su Monterosso due secoli prima: un piccolo borgo senza frazioni, senza strade e privo perfino di letti per forestieri<sup>20</sup>. Le centocinquanta famiglie della fine del sec. XVI non sembra si accrescano, né, d'altra parte, sembra venir meno quella naturale diffidenza, se non ostilità, verso i « forestieri », provocata dal secolare isolamento e dall'indole fiera degli abitanti<sup>21</sup>. Nel corso di più secoli, non viene neppure sostanzialmente modificata la struttura economica e sociale di una comunità le cui energie sono prevalentemente rivolte a soddisfare le esigenze elementari di vita. La miseria è grande e straordinariamente diffusa: nel 1672 ben centoventiquattro famiglie di Monterosso chiedono di essere escluse per « miserabilità » dalla tassa del « focatico »<sup>22</sup>: anche se tali dati

<sup>19</sup> Oltre ad un certo numero di creditori di censi occasionali, ricorrono nelle liste dei censi le stesse persone e discendenti e, soprattutto, gli stessi istituti.

<sup>20</sup> ASCM, b. 14 (1594 lu. 14).

<sup>21</sup> Nel 1776 il capitano di Levanto emana un'ordinanza per ingiungere agli abitanti di Monterosso di non molestare i forestieri (cfr. ASCM, b. 66, c. 94, 1776 febr. 15): sempre in pieno sec. XVIII avvengono ancora frequenti episodi di appropriazione di spoglie di naufragi che, talvolta, sfiorano forme di pirateria collettiva: cfr. ASCM, b. 69, c. 17 (1786 genn. 24); b. 72, c. 18 (1791-1792). Frequenti sono liti per materia di confini e per conflitti di interessi sulla pesca con le comunità vicine: notevoli quelle con Casale, accessi nel sec. XV e non ancora sopita nel sec. XVIII (cfr. ASCM, b. 57, 1723 giu. 28), con Pignone (cfr. ASCM, b. 18, c. 114, 1601 ag. 3), con Vernazza per conflitti di interesse, di pesca e spese comuni (cfr. ASCM, b. 1, senza data).

<sup>22</sup> Cfr. ASCM, b. 42, c. 38 (1672 sett. 28-ott. 21).

sono ovviamente da accettare con molta circospezione per l'occasione fiscale della rilevazione, offrono tuttavia l'idea dello stato di estremo disagio di tutta una popolazione. Come in tutte le località più impervie della Repubblica, è molto diffusa la piccola proprietà: per questo, come per altri problemi, notizie più valide potrebbero essere fornite da indagini sistematiche condotte sugli archivi della comunità, specialmente sui « libri delle caratate »<sup>23</sup>. Il suolo di Monterosso, se produce qualità assai pregiate di vini e in quantità assai minore di olio e di castagne, non produce che in quantità assolutamente insufficiente derrate altrettanto necessarie alla vita, come i cereali che soltanto con grande difficoltà possono essere procurati, sia per la scarsità delle vie di comunicazione, sia per gli impedimenti posti dal regime annonario della Repubblica che, eliminando dal libero commercio la maggior parte dei prodotti agricoli di Monterosso come indispensabili all'annona, toglie pure dal potere della comunità i mezzi per scambiare i prodotti tra di loro. Ne consegue che Monterosso, pur producendo derrate pregiate, non può ricavarne alcun beneficio, in quanto esse vengono confiscate, per una gran parte, dalle autorità annonarie genovesi che le fanno affluire, a prezzi assolutamente non remunerativi, verso la città di Genova<sup>24</sup>. Viceversa, il fabbisogno di grano della comunità, acuto sempre, ma particolarmente grave in periodi di carestia per la difficoltà di rifornimenti<sup>25</sup>, non può essere soddisfatto che a condizioni proibitive per la mancanza di mezzi terrestri di comunicazione, che esigono un servizio di rifornimento marittimo il cui costo, unito al rischio, spesso supera il valore del prodotto. Tale complesso

<sup>23</sup> Cfr. ASCM, *Registri della « caratata »*.

<sup>24</sup> Preoccupazione costante delle autorità della Repubblica è la proibizione del libero commercio del vino (cfr. ASCM, b. 2, 1556 ag. 31; b. 4, 1573 ott. 21-24; b. 29, c. 176, 1636 sett. 24-ott. 11 e *passim*), dell'olio (cfr. ASCM, b. 11, 1593 nov. 18-dic. 18; b. 40, c. 178, 1662 dic. 1-5 e *passim*), delle vettovaglie in genere (cfr. ASCM, b. 5, 1581 sett. 8; b. 2, 1556 sett. 11) e perfino del fieno (cfr. ASCM, b. 72, c. 16, 1792 ag. 4) e delle castagne (cfr. ASCM, b. 36, c. 205, 1650; b. 37, c. 254 1653 sett. 22-ott. 3). Legati a questi provvedimenti sono quelli della concentrazione dei prodotti a Genova (cfr. ASCM, b. 12, 1593-1594; b. 25, 1628 sett. e *passim*), previa denuncia alle autorità centrali della produzione dell'anno (cfr., per il vino, ASCM, b. 42, c. 82, 1671 nov. 9; b. 45, c. 65, 1676 sett. 28; per l'olio, b. 25, 1628 sett. 1-4).

<sup>25</sup> Cfr. ASCM, b. 34 (1644 lu. 22); b. 35, c. 116 (1647 ott. 21); b. 38, c. 328 (1658 mag. 4).

sistema annonario impone la necessità di mete, calmieri<sup>26</sup>, monopoli di distribuzione<sup>27</sup> e un minuzioso controllo delle vendite al dettaglio, anche perché dai generi di prima necessità lo Stato e la comunità traggono alcuni dei più importanti proventi. Le « gabelle » ordinarie sui consumi essenziali sono: la *gabella della macina*, soggetta al controllo del magistrato della macina della Serenissima Repubblica<sup>28</sup> e, per la parte strettamente finanziaria, dei procuratori della Serenissima Repubblica<sup>29</sup>. Essa risulta fruttare 110 scudi annui<sup>30</sup>; la *gabella della carne*, soggetta al controllo finanziario dei procuratori della Serenissima Repubblica<sup>31</sup> e del magistrato sopra i negozi delle comunità<sup>32</sup>; la *gabella degli osti*<sup>33</sup>, la *gabella della grascia*, sugli alimentari in

<sup>26</sup> Sul calmieri e, in generale, sulla disciplina della vendita al minuto della frutta, cfr. ASCM, b. 64, c. 21 (1768 giu. 21); sulla disciplina della vendita dei vini, cfr. b. 8 (1583 sett. 28); b. 9 (1585 ott. 7-11); b. 49 (1653 nov. 23-1687 giu. 26). I censori della Serenissima Repubblica, autorità preposta alla vigilanza sui prezzi, si preoccupano, a loro volta, di controllare l'applicazione di « mete » o calmieri sui generi di prima necessità: cfr. ASCM, b. 9 (1584 giu. 12-13); b. 72, c. 26 (1792 febr. 11).

<sup>27</sup> I sette panettieri della comunità (cfr. ASCM., b. 25, 1628 mag. 23) ricevono la farina necessaria alla panificazione soltanto dal locale ufficio d'abbondanza (cfr. ASCM, *Registro delle deliberazioni e dei capitoli della magnifica comunità di Monterosso*, n. 3, cap. VII degli statuti riformati da Giacomo Veneroso il 3 giu. 1736) e sono tenuti a seguire regolamenti assai rigorosi sulla confezione del pane e sui prezzi (cfr. ordinanza dei censori della comunità sulla confezione ed il prezzo del pane, ASCM, b. 18, c. 304, 1602 apr. 2; la proibizione agli osti di vendere pane, b. 33, 1640 ag. 3; l'ordinanza postdarile contro la libera vendita del pane, b. 30, c. 12, 1637 giu. 21). Il forno per la preparazione del pane « venale » è soggetto ad appalto (cfr. ASCM, b. 66, c. 19, 1774 ag. 12) ed anche il macello è sottoposto a pubblica disciplina (cfr. ASCM, b. 21, c. 66, 1616; b. 39, c. 270, 1660 lu. 15). La macellazione privata, a sua volta, viene attentamente vigilata, sia per impedire evasioni al pagamento della gabella della carne, sia per non permettere immissione clandestine nel mercato (cfr. ASCM, b. 32, c. 224, 1640 genn. 30; b. 50, c. 143, 1692 genn. 28-30). Naturalmente, anche settori non direttamente gestiti dalle autorità finiscono per essere inquadrati nel più generale sistema vincolistico che, per sua natura, tende ed estendere le proprie competenze: così vediamo la comunità chiedere alle autorità superiori « mete » più eque per il servizio di molitura e una diminuzione del numero dei mugnai (ASCM, b. 11, c. 75, 1591 dic. 4-1592 genn. 6). Anche il prezzo del pesce è sottoposto a calmieri controllato dai censori della comunità (cfr. ASCM, b. 6, 1582 giu. 27).

<sup>28</sup> Cfr. ASCM, b. 22, c. 378 (1617 genn. 25-febr. 8); b. 23, c. 110 (1620 lu. 27); *ibid.* (1621 genn. 14); b. 28 (1636 genn. 8); b. 34 (1644 lu. 27).

<sup>29</sup> Cfr. ASCM, b. 38 (1658 mar. 18); b. 53 (1704 giu. 27).

<sup>30</sup> Cfr. ASCM, b. 34 (1644 cit.); b. 38, c. 339 (1658 nov. 3).

<sup>31</sup> Cfr. ASCM, b. 36, c. 55 (1651-1652 apr. 30); b. 37 (1653 mag. 16); b. 38, c. 16 (1658 apr. 5); b. 43, c. 57 (1673 ag. 30); b. 56, c. 18 (1714 lu. 4); b. 59, c. 48 (1728 mar. 9-16).

<sup>32</sup> Cfr. ASCM, b. 51 (1695 mag. 10). Essa fruttava circa 20 scudi annui (cfr. ASCM, b. 43, c. 57, 1673 ag. 30-sett. 8).

<sup>33</sup> Essa è destinata interamente ai provvisori delle galere della Serenissima Repubblica (cfr. ASCM, b. 5, 1576 mag. 27; b. 72, c. 5, 1791 giu. 18) e, nel sec. XVIII, fruttava L. 25 annue circa (cfr. ASCM, b. 61, c. 137, 1736 ag. 29; b. 72, c. 5, cit.).

genere<sup>34</sup>, soggetta alla vigilanza di autorità diverse<sup>35</sup>, donde si ricava cespite variabile; la *gabella dell'olio*, soggetta ai « provvisori dell'olio », con un gettito, nel 1645, di L. 60<sup>36</sup>; la *gabella del vino*, soggetta per la parte speciale, al controllo del presidente e governatori della gabella del vino<sup>37</sup>; la *gabella del grano*, soggetta, per la parte speciale, al presidente e governatori della gabella del grano<sup>38</sup> e, in generale, al magistrato delle compere di S. Giorgio<sup>39</sup>; la *gabella del sapone*, soggetta alla vigilanza dei protettori delle compere di S. Giorgio<sup>40</sup> e ai procuratori della Serenissima Repubblica<sup>41</sup>; la *gabella dei pesci*<sup>42</sup>; la *gabella della censerìa*, applicata sui contratti e scritture notarili e soggetta al presidente e governatori della gabella della censerìa<sup>43</sup>. Oltre a queste gabelle di carattere permanente, che figurano in ogni « distaglio » o bilancio della comunità, ne vengono imposte altre temporanee, come, ad esempio, quella per la costruzione delle nuove mura di Genova, attorno al 1630<sup>43</sup>: naturalmente, non si parla delle numerose altre gabelle di pedaggio, di transito e d'imbarco che in ogni località della Repubblica vengono riscosse per conto e vantaggio esclusivo dei protettori delle compere di S. Giorgio<sup>45</sup>, nelle quali la comunità non ha alcuna ingerenza né vantaggio.

Dalle imposte dirette, che d'altra parte colpiscono la persona indipendentemente dalla sua capacità contributiva, come il *focatico* o imposta sulle unità familiari<sup>46</sup>, l'*avarìa* o imposta personale sugli abitanti maschi dai 17 ai 70 anni<sup>47</sup>, lo Stato e, di

<sup>34</sup> Cfr. ASCM, b. 45, c. 3 (1675 mag. 30); b. 34 (1645 giu. 9).

<sup>35</sup> Nel 1588 è soggetta anche ai « due governatori della gabella della grascia » (cfr. ASCM, b. 10, 1588 mag. 18-21). Nel 1645 dà un gettito di L. 178,15 (cfr. ASCM, b. 34, 1645 giu. 9).

<sup>36</sup> ASCM, b. 34, 1645 giu. 9.

<sup>37</sup> ASCM, b. 39, c. 270 (1659 giu. 30).

<sup>38</sup> ASCM, b. 35, c. 58 (1647).

<sup>39</sup> ASCM, b. 35, c. 58 (1647); b. 49, c. 49 (1689 ott. 3).

<sup>40</sup> ASCM, b. 32, c. 166 (1639 nov. 9-19).

<sup>41</sup> *ibid.*, c. 223 (1639 nov. 3).

<sup>42</sup> ASCM, b. 55 (1709 giu. 9).

<sup>43</sup> ASCM, b. 45 (1677 giu. 9).

<sup>44</sup> ASCM, b. 27 (1632 nov.-dic.).

<sup>45</sup> ASCM., b. 29, c. 297 (1637 apr. 8); b. 49, c. 49 (1689 ott. 3); *ibid.*, c. 70 (1689 sett. 26-dic. 20); b. 68 (1779 nov. 27).

<sup>46</sup> Del *focatico* abbiamo notizia in ASCM, b. 42, c. 38, cit. (1672).

<sup>47</sup> L'imposta diretta più caratteristica dello Stato genovese non è il *focatico*, bensì l'*avarìa*, cioè la tassa personale al cui pagamento è tenuto ogni cittadino maschio, esclusi,

conseguenza, le comunità che ne curano la riscossione e partecipano ai proventi non ricavano la parte maggiore del reddito che, in prevalenza, è costituita dalle imposte di pedaggio e di transito e dalle gabelle sui generi di prima necessità (macina del grano, commercio della carne e del vino). L'imposizione di altri tributi o l'aggravamento di quelli già esistenti<sup>48</sup> vengono decisi, a durata temporanea, in periodi di particolare bisogno per l'erario statale, come la tassa per la ricostruzione della torre di Albenga<sup>49</sup>, quelli per l'alloggio delle truppe di Savona<sup>50</sup> e, come abbiamo veduto, quella per la costruzione delle mura di Genova<sup>51</sup>. Infine, il sistema tributario della Repubblica è completato dal regime di monopolio istituito su alcuni generi di prima necessità o di largo consumo, come la fabbricazione e la vendita del tabacco e dell'acquavite la vendita del sale e il «seminario», sorta di gioco del lotto, esercite direttamente dai procuratori del banco di S. Giorgio<sup>52</sup>. Nella seconda metà del secolo XVII viene introdotto anche l'uso obbligatorio della carta bollata negli atti pubblici e notarili<sup>53</sup>.

per il tempo della loro carica, gli agenti della comunità (cfr. ASCM, b. 37, c. 108, 1653 mar. 19-20) e gli enti e le persone ecclesiastiche (cfr. ASCM, b. 52, c. 155, 1700 apr. 5). Ai contribuenti in difetto del pagamento della tassa viene interdetto l'esercizio del commercio (cfr. ASCM, b. 43, c. 26, 1673 giu. 15): cura particolare e garanzie di ogni sorta circa l'esatto adempimento di quest'obbligo vengono richieste dalle competenti autorità, quali la nota autentica, firmata e giurata dai cancellieri della comunità delle persone tenute al pagamento (cfr. ASCM, b. 54, c. 127, 1707 mar. 28; decreto governativo sul nuovo ordinamento delle comunità del 17 dic. 1664, in ASCM, b. 41) e le particolari precauzioni adottate verso gli esattori (cfr. ASCM, *Registro*, capp. IV, IX, XII, XXIII; cfr. anche b. 28, 1635 genn. 26-febb. 25).

<sup>48</sup> Nel 1673 viene imposta ad ogni famiglia un'addizionale del 2% (cfr. ASCM, b. 43, c. 45, 1673 ag. 5); nel 1685, il magistrato sopra i negozi delle comunità estende alle donne la tassa straordinaria per l'armamento delle galere di L. 4 annue, che era già pagata da chi soggiaceva al pagamento dell'imposta dell'1% sopra le aziende (cfr. ASCM, b. 48, c. 230, 1685 genn. 19: sull'istituzione della tassa dell'1%, cfr. ASCM, b. 29, c. 126, 1636 ott. 10-11 e b. 32, c. 23, 1639 mag. 18-giu. 3).

<sup>49</sup> Cfr. ASCM, b. 34 (1645 giu. 9) («distaglio»).

<sup>50</sup> Cfr. ASCM, b. 36, c. 146 (1650 ott. 3).

<sup>51</sup> Cfr. ASCM, b. 27 (1632 nov. -dic.).

<sup>52</sup> Sulla regia del tabacco, gestita direttamente dai procuratori della Serenissima Repubblica, cfr. ASCM, b. 55 (1709 lu. 12); b. 39, c. 178 (1659 mar. 15), c. 187 (1659 mar. 28); sul monopolio della vendita dell'acquavite, cfr. ASCM, b. 43 (1673 mag. 14); sul «seminario», cfr. ASCM, b. 45, c. 189 (1669 apr. 4-23).

<sup>53</sup> Sul monopolio del commercio del sale da parte del banco di S. Giorgio, cfr. ASCM, b. 9 (1585 giu. 29) e b. 72, c. 29 (1792 mar. 26); sull'uso della carta bollata e la relativa competenza dei procuratori della Serenissima Repubblica, secondo la legge 9 mar. 1675, cfr. ASCM, b. 45, c. 14 (1677 febr. 5).

La pressione fiscale, associata al regime vincolistico che ne costituisce, si può dire, parte integrante, è assai grave, specialmente se posta in relazione con la limitata capacità contributiva di Monterosso: benché una parte dei tributi rimanga a vantaggio della comunità, le spese superano largamente le entrate: nel «distaglio» del 1748-1749, ad esempio, contro un complesso di entrate di lire genovesi 3857, 12 soldi e 10 denari, si ha una spesa totale di lire 5014 e 9 soldi<sup>54</sup>. Il disavanzo non è fenomeno isolato, ma condizione costante della vita amministrativa di Monterosso, nonostante che le spese siano ridotte al minimo indispensabile, cioè al pagamento dei salari, dei diritti, delle rate dei censi, delle spese militari, e al versamento delle quote dei tributi ed imposte previsti dalla legge<sup>55</sup>: neppure il servizio scolastico può essere mantenuto<sup>56</sup>: in tali condizioni, è già molto se alla manutenzione ordinaria e alle opere pubbliche necessarie alla comunità si provvede con prestazioni obbligatorie,

<sup>54</sup> Cfr. ASCM, b. 63 (1748 mag. 1).

<sup>55</sup> Dal distaglio del 1645 risulta il versamento dell'avaria ai procuratori, delle tasse di osti e tavernari ai provvisori delle galere, della tassa straordinaria per la torre di Albenga e per i sindacatori, della tassa per l'olio, della macina e della gabella della grascia: l'assolvimento dei normali impegni amministrativi, come i salari del podestà, del notaio, del messo, la quota per il capitano di Levante assorbono il resto. Gravosissimi risultano soprattutto i censi (cfr. ASCM, b. 34, 1645 giu. 9). Dal sommario delle pubbliche spese per il 1728-1729 (cfr. ASCM, b. 59, 1728 sett. 7-19) con maggiore chiarezza risulta come i proventi finanziari della comunità siano destinati all'assolvimento delle competenze ordinarie, senza alcun margine per le spese di sviluppo.

<sup>56</sup> Dal distaglio citato del 1728-1729 (cfr. ASCM, b. 59, 1728 sett. 7-19) non appare tra i pubblici stipendiati il maestro di scuola: solo intorno alla metà del secolo XVII è in attività a Monterosso una scuola pubblica destinata, come suona la deliberazione del parlamento di Monterosso che il 21 dicembre 1637, con decreto poi approvato dal governo il 1° febbraio 1638, istituisce la scuola comunale «a insegnare a' figlioli del presente luogo il vivere cristianamente, buoni esempi e lettere, acciocché con la disciplina di quelli possano agevolarsi la strada alla riuscita» (ASCM, b. 30 c. 136, 1638 febr. 16-19). Già nel 1628 risulta in attività a Monterosso un maestro di scuola, tale rev. Antonio Dolera (ASCM, b. 25, 1628 lu. 9). Ma la regolare attività della scuola è subordinata alle vicende amministrative e finanziarie della comunità e quindi deve sopportare pause ed interruzioni, alle quali tenta di porre definitivo rimedio la proposta di Michelangelo Morando, di origine monterossina, ma ormai affermato speciale a Genova, diretta a fondare a Monterosso una scuola pia, che permetterebbe di superare le traversie della pubblica scuola (ASCM, b. 39, c. 315, 1659 ott. 14). Fallisce infatti il tentativo di introdurre le spese per la pubblica scuola nel bilancio ordinario, tra le spese permanenti e incondizionate; chi abbia interesse a tenere aperta la scuola, deve pagare imposte supplementari (cfr. ASCM, b. 36, c. 142, 1650 ag. 23; b. 37, c. 183, 1652 nov. 15-1653 nov. 15): perciò ben si spiega come l'aggravarsi della crisi economica della comunità durante l'ultimo periodo del sec. XVII renda ben presto difficile l'apertura di una pubblica scuola a totale carico degli interessati.



del resto previste dagli statuti, ma applicate in ogni occasione <sup>57</sup>.

Dalla massa della popolazione, che conduce un'esistenza grama e stentata, documentata dalla frequenza delle carestie e dai debiti che oberano gli abitanti più poveri, costretti a rifornirsi di grano e altre derrate necessarie alla vita a condizioni che spesso si prolungano oltre la morte <sup>58</sup>, emerge una classe dirigente locale che sarebbe interessante studiare a sè, valendosi appunto delle carte della comunità, ma che certamente deve essere abbastanza ristretta, costituita dei maggiori proprietari terrieri, di « patroni » di barche da carico e soprattutto da pesca che per la loro audacia si sono creati una certa fama in tutto il territorio della Repubblica e nel litorale toscano <sup>59</sup>, di appaltatori e commercianti <sup>60</sup>. Da quanto frammentariamente risulta, è fenomeno non del tutto trascurabile una certa emigrazione che spinge fuori della statica e ristretta cerchia della vita monterossina gli elementi più intraprendenti e più attivi, che, come proprietari <sup>61</sup>, uomini di Chiesa <sup>62</sup>, commercianti <sup>63</sup>, si creano

<sup>57</sup> ASCM, b. 21, c. 204 (1616 ag. 23); b. 49, c. 51 (1689 ott. 24-29); b. 37, c. 308 (1653 dic. 9-13). Solo nel 1737 la costruzione di una strada risulta affidata a lavoro retribuito (cfr. ASCM, b. 61, 1737 febr. 16).

<sup>58</sup> Numerosi inventari di beni anche di scarso valore, già appartenenti a persone di nessuna capacità economica, sono compilati a cura delle autorità locali, su richiesta di creditori che reclamano la rivalsa per precedenti crediti mai estinti: per dare un'idea dell'esiguità di tali « beni », si può citare, per tutti, l'inventario dei beni di un defunto, compilato ad iniziativa del suo padrone di casa, creditore dell'affitto: un « pagliericcio vecchio e stracciato », due « cavalletti vecchi », « quattro pezzetti di tavole rotte », un « cantero di legno vecchio », una cassetta, una « marsina di drapo grigia stracciata » (Cfr. ASCM, b. 51, c. 26, 1699 ag. 3-sett. 1). Su tali « beni » si effettua la rivalsa del creditore!

<sup>59</sup> Nel 1684, a Monterosso, risultano 13 padroni di vascello (ASCM, b. 47, 1684 mag. 18).

<sup>60</sup> Sugli appaltatori locali di gabelle, cfr. la lista degli appaltatori della tonnara di Monterosso, nella quale ricorrono i nomi di molti monterossini (ASCM, *Registri communitatis*, lista della tonnara 1673-1727); sugli appaltatori della macellazione e del commercio della carne, cfr. b. 43, c. 57 (1673 ag. 30-sett. 8); b. 51, c. 15 (1694); sugli appaltatori dei lavori pubblici, cfr. b. 61 (1737 febr. 16).

<sup>61</sup> Certamente un grosso proprietario è quel Lorenzo Mangiamarchi che nel 1705 lascia alla rettoria di Monterosso 5000 scudi di Verona e 1000 di Milano (cfr. ASCM, b. 53, 1705 mar. 19-ag. 25).

<sup>62</sup> Nel 1749 il vescovo di Bastia, il monterossino Domenico Saporiti, viene invitato ai solenni festeggiamenti in onore di Maria Vergine di Soviore (Cfr. ASCM, b. 63, 1749 lu. 31). Su Domenico Saporiti, cfr. la « relazione storica » dell'incoronazione del 1749, compilata da Francesco Guidi (Genova, 1750), ripubblicata in F. ZAVERIO, *Il Santuario di Nostra Signora di Soviore in Monterosso al Mare (Liguria)*, Sampierdarena 1923, pp. 23-40, particolarmente p. 24.

<sup>63</sup> Notissimo farmacista in Genova diviene, verso la metà del sec. XVII, Miche-

talora una considerevole posizione economica e sociale che permette loro di venire in aiuto alla comunità, con la quale conservano spesso legami affettivi e d'interesse <sup>64</sup>.

Della precaria situazione economica della comunità si fanno spesso interpreti le autorità locali che, all'occorrenza, non risparmiano critiche, suggerimenti, proposte anche ardite di riforme radicali: così, in una relazione presentata al capitano di Levanto assieme all'annuale trasmissione del « distaglio », nel 1658 gli agenti della comunità domandano di sollevare Monterosso, « gravata da infinite miserie » dal peso, divenuto ormai insopportabile, dei troppi debiti e tributi. Parimenti, dopo aver accusato esplicitamente i procuratori della Serenissima Repubblica di addebitare alla comunità una somma di imposte e gabelle molto superiore al dovuto, propongono il condono della maggior parte dei debiti arretrati, l'abbassamento dell'interesse dei censi, la riduzione della gabella della macina e, infine, la definizione, una volta per sempre, dell'attribuzione della competenza di giurisdizione, da anni disputata tra Levanto e Spezia, con una controversia che ha il solo risultato di costringere la comunità a versare i tributi ai capitani dell'una e dell'altra città <sup>65</sup>.

Nel 1709, inoltre, le autorità locali indirizzano una supplica al magistrato delle comunità per farlo avvertito con quanta incomprendimento delle reali capacità produttive e contributive della comunità fosse redatto il « distaglio » e fissate le relative imposte <sup>66</sup>. Qualche anno prima, era stata infatti respinta una

langelo Morando (cfr. ASCM, b. 39, c. 315, 1659 ott. 14). F. ZAVERIO (*op. cit.*, p. 109) cita un tale Angelo Maria Ferrari, residente a Cadice nel 1745.

<sup>64</sup> Il citato farmacista Morando, nel 1659, si offre come garante e finanziatore dell'istituzione di una scuola pia a Monterosso; il Ferrari, dal suo canto, dona al Santuario di Soviore una ricca « pettorina ». Lorenzo Mangiamarchi, morendo, lascia alla rettoria di Monterosso una somma ingente (cfr. ASCM, b. 53, 1705 mar. 19-ag. 25); un altro monterossino naturalizzato francese, tale Durant, muore lasciando alla comunità una somma assai rilevante (cfr. ASCM, b. 56, c. 73, 1719 giu. 2-10). Molto frequenti sono le sovvenzioni e lasciti di monterossini lontani in favore delle confraternite ed oratori di Monterosso (specie a favore della confraternita della buona morte: cfr. ASCM, b. 52, c. 148, 1699 nov. 28).

<sup>65</sup> Nel 1658 gli agenti della comunità, in una relazione presentata allo stesso capitano di Levanto, lamentano di dover pagare una somma al capitano di Levanto, quando la comunità è già tenuta al pagamento di L. 193 annue al capitano della Spezia (cfr. ASCM, b. 38 c. 339, 1658 nov. 3).

<sup>66</sup> Cfr. ASCM, b. 55 (1709 mag. 24-giu. 23).

proposta a più largo respiro degli agenti, che tentavano di risolvere il problema della scarsità della classe dirigente e di conferire, nello stesso tempo, maggiore solidità, compattezza e continuità alla vita amministrativa di Monterosso: si trattava di prolungare la durata delle cariche pubbliche, ristretta e quasi soffocata nel breve giro di un anno<sup>67</sup>.

Ancora nel 1659 gli agenti lamentano davanti al magistrato delle comunità l'eccessiva pretesa del capitano di Levanto<sup>68</sup> e nel 1677 chiedono la semplificazione dell'apparato di controllo amministrativo, spesso soltanto formalistico, che aggrava ulteriormente le spese<sup>69</sup>. Una radicale riforma del sistema non avviene mai: perciò non vi è da stupirsi se a Monterosso siano particolarmente accentuate forme di indifferenza nei confronti dello Stato, vale a dire il rifiuto delle cariche amministrative da una parte e l'evasione fiscale ed il contrabbando dall'altra<sup>70</sup>. Particolarmente frequente e addirittura sistematico è il rifiuto della carica di esattore<sup>71</sup>, tanto da costringere le autorità locali e centrali ad adottare provvedimenti eccezionali ed in forzata

<sup>67</sup> Cfr. ASCM, b. 49, c. 92 (1686 sett. 5-14); b. 41 (1664 dic. 17-23, ordinanza governativa cit., cap. 1).

<sup>68</sup> Cfr. ASCM, b. 39, c. 315 (1659 ott. 14).

<sup>69</sup> Cfr. ASCM, b. 45 (1677 mag. 9).

<sup>70</sup> Sulle evasioni fiscali cfr. ASCM, b. 43, c. 26 (1673 giu. 15); b. 64 (1768 febr. 27); b. 59, c. 66 (1728 febr. 20) (nella quale il governo raccomanda maggior zelo nella repressione del contrabbando e delle frodi fiscali); b. 31, c. 219 e c. 221 (1639 sett. 16 e nov. 21). Sul rifiuto delle pubbliche cariche, cfr. ASCM, b. 36 (1650 mag. 9); b. 20 (1606 febr. 16); b. 50 c. 164 (1693 apr. 27); nel 1708 ben due candidati rifiutano la carica di cancelliere (b. 55, c. 20, 1708 mag. 11-giu. 1). Nel 1684, anno di grave crisi politica, economica e militare della Repubblica, gli agenti, i censori e i padri del comune di Monterosso e perfino gli estimatori rinunciano alle rispettive cariche (cfr. ASCM, b. 47, 1684 mag. 3-5). Anche se talora le autorità superiori richiamano all'osservanza delle leggi, degli statuti e dei regolamenti (cfr. ASCM, b. 60, 1734 mag. 20; b. 57, 1723 giu. 21-lu. 26; b. 58, c. 20, 1726 sett. 23-ott. 22; b. 65, c. 55, 1770 apr. 15-21; b. 36, c. 133, 1648 apr. 29), sono spesso costrette a riconoscere i fatti compiuti: così, nel 1768, il magistrato delle comunità abilita i creditori (ma non i debitori) della comunità ad assumere in via eccezionale le cariche (cfr. ASCM, b. 64, c. 14, 1768 giu. 11) ed il governo, nel 1726, ammette la necessità di alcune deroghe nelle cariche (cfr. ASCM, b. 58, c. 20, 1726 sett. 23-ott. 22). Si riferiscono in modo specifico alla situazione di Monterosso i capp. XXI e XXII dei capitoli riformati del Veneroso (cfr. ASCM, *Registro* cit.), i quali vietano il rifiuto dell'accettazione delle cariche, ammettendo eventuali eccezioni solo al momento dell'estrazione a sorte prima dell'elezione da parte del parlamento.

<sup>71</sup> Sul rifiuto della carica di esattore, cfr. ASCM, b. 47 (1683 nov. 21 e dic. 11); b. 51 (1695 sett. 2-6); b. 61 (1737 febr. 8-mar. 10); b. 38, c. 225 (1654 ag. 22); b. 52, c. 153 (1700 mar. 15-20).

deroga alle disposizioni statutarie e legislative<sup>72</sup>. Anche l'evasione fiscale e la violazione del regime di monopolio sono abituali a Monterosso, per la relativa lontananza dei centri di controllo, per la mancanza di agevoli vie di comunicazioni, per l'estrema rarità di punti obbligati per il controllo delle comunicazioni: l'evasione al monopolio del sale è poi così abituale da imporre agli ufficiali delle compere del sale l'adozione del contingente obbligatorio minimo<sup>73</sup>.

La vita statica della comunità subisce solo di riflesso le vicende della grande politica internazionale, tanto che resta a lungo impressa nella memoria la biennale occupazione del borgo e del circondario da parte delle truppe imperiali durante la guerra di successione austriaca: è in tale occasione che il podestà si merita, per la sua abnegazione, il pubblico plauso da parte della cittadinanza<sup>74</sup>. Soltanto le vicende della politica marittima fanno sentire il loro riflesso immediato nella vita della comunità, ricorrendo come dato permanente la vigilanza sui cor-

<sup>72</sup> Nel 1679 sono eletti, con il permesso del magistrato delle comunità, dieci collettori straordinari incaricati delle funzioni di esattoria, poiché, per quell'anno, non si è presentato nessuno all'appalto del posto di esattore (cfr. ASCM, b. 46, 1679 mag. 7-30). Anche nel 1650 si ricorre all'elezione coatta di sei collettori tra gli abitanti che sappiano leggere e scrivere (cfr. ASCM, b. 36, 1650 sett. 3-7).

Spesso, le autorità centrali e locali sono costrette ad accettare alcune condizioni, non strettamente legittime, poste dai candidati, quali la facoltà di non riscuotere le partite inesigibili, le provvigioni differenziate a seconda del periodo di riscossione al solo scopo di impedire la vacanza della carica (cfr. ASCM, b. 37, c. 174, 1652 ag. 16; b. 39, 1659 ag. 31).

<sup>73</sup> Cfr. ASCM, b. 12 (1593 giu. 30 e specialmente 1593 lu. 9). Nel 1694 gli ufficiali del sale e delle compere di S. Giorgio lamentano la deplorabile consuetudine di rifornirsi di sale di contrabbando e intimano alle autorità locali di intensificare la vigilanza (cfr. ASCM, b. 51, 1694 mag. 7).

<sup>74</sup> Sulle conseguenze del soggiorno delle truppe imperiali a Monterosso, cfr. i documenti ormai perduti ma fortunatamente consultati e regestati da F. ZAVERIO, *op. cit.*, pp. 111-112. Il pubblico elogio al podestà Giovanni Germi è rivolto pubblicamente dal parlamento e dagli agenti di Monterosso nel giu. 1749 (cfr. ASCM, b. 63, 1749 giu. 25): si elogia l'aver retto per due anni « con somma rettitudine e prudenza, non con altro mezzo che un'indeffettibile giustizia a tutti distribuita, senza conoscersi alcuna differenza dal principio alla fine del di lui governo... specialmente per avere il medesimo avuto a soccombere a non poco dispendio e tollerato non leggieri incomodi nelle permanenza delle truppe austriache in questo luogo, ad oggetto di riparare a quelli inconvenienti che... sembravano inevitabili nelle soverchie pretese accompagnate con tutta improprietà dalle mentovate truppe e pure riuscì nell'impresa con lodabile prudenza e liberò questo popolo da rilevanti disordini ». Anche mons. Saporiti, per essersi adoperato senza risparmio a beneficio del paese al tempo della pesante occupazione austriaca, è premiato con un bosco (Cfr. F. ZAVERIO, *op. cit.*, p. 113). All'occupazione austriaca di Monterosso accenna anche il Guidi nell'opera citata ripubblicata in F. ZAVERIO, *op. cit.*, p. 27.

sari, le cui scorrerie sono ritenute pericolo permanente per coste così isolate e difficilmente difendibili<sup>75</sup>. Contro i corsari viene mobilitato il doppio ordine delle milizie di Monterosso<sup>76</sup>, vengono istituiti turni permanenti e straordinari di guardia nei punti più esposti della giurisdizione<sup>77</sup> e, soprattutto, viene attirata l'attenzione delle autorità responsabili. Il pericolo di uno sbarco o di un attacco da parte dei corsari che in genere sono ritenuti « turchi », sembra imminente nel 1673-1674 e, ancor più, nel 1684, quando si ha la mobilitazione totale delle forze disponibili<sup>78</sup>.

Ovviamente, i corsari, così frequentemente menzionati nelle fonti monterossine, non sono soltanto « infedeli », turchi o berberi: anche se quasi mai se ne specifica la nazionalità o vengono genericamente considerati « infedeli », assai spesso appartengono a formazioni marittime irregolari delle potenze europee: anzi, con ogni probabilità, la crisi del 1684 è provocata dal recente dinamismo navale francese<sup>79</sup>. Del resto, la costanza stessa del pericolo finisce con il provocare una certa assuefazione ad esso o con il divenire motivo generico di allarme, utile per interessare le autorità centrali alle sorti della comunità e dell'intera riviera del Levante abbandonata a se stessa: a quanto pare, non sembra neppure raro il caso dello stabilimento di rapporti economici tra la popolazione di Monterosso e i corsari, se nel 1637

<sup>75</sup> I corsari, che nel 1545 effettuano nelle coste delle Cinque Terre l'ultima loro sanguinosa scorreria, con incendi e rapimenti di donne e di bambini (cfr. A.S. Genova, Senato, bb. 21 e 30, cit. da F. ZAVERIO, *op. cit.*, p. 15, nota), costituiscono pur sempre un motivo ricorrente di minaccia, anche se pare che dopo quella data gli abitanti non subiscano più attacchi e scorrerie (cfr. ASCM, b. 29, c. 114, 1636 ag. 7-14 e *passim*).

<sup>76</sup> Sulla vigilanza effettuata dalle milizie ordinarie e da quelle scelte della comunità, cfr. ASCM, b. 31, c. 4 (1638 mag. 13).

<sup>77</sup> Il timore di attacchi a sorpresa da parte dei corsari induce le autorità ad istituire posti di guardia al Mesco e nella spiaggia, affidati a persone di ciò esclusivamente incaricate (ASCM, b. 36, c. 2, 1650 mag. 3-16; b. 37, c. 196, 1653 mag. 6-8; b. 38, c. 218, 1654 mag. 4-lu. 31; b. 45, 1677 mag. 4-5; b. 46, 1682 mag. 1-19; b. 46, 1683 mag. 2-16; b. 47, 1684 mag. 4-7; b. 36, 1648; b. 45, 1677 mag. 4-5; b. 30, 1637 mag. 17; b. 46, 1679 mag. 17; b. 34, 1644 mag. 15).

<sup>78</sup> Sulla crisi del 1674, che in realtà non è la sola nel tormentato trentennio tra il 1660 e il 1690, cfr. ASCM, bb. 42 e 43, *passim*.

<sup>79</sup> Anche nel 1684 si teme un'invasione che genericamente, viene definita di corsari: in realtà, questi timori sono dovuti all'aggravarsi dei rapporti politici con la Francia: cfr. ASCM, bb. 46 e 47, *passim*.

il governo proibisce qualsiasi rapporto con essi<sup>80</sup>.

Se la vita economica, sociale ed amministrativa della comunità non è stata finora studiata, quella religiosa è stata indagata, sia pure parzialmente e con ben precisi limiti di metodo, dal citato padre Francesco Zaverio<sup>81</sup>.

Nel sec. XVII sorge a Monterosso una comunità di frati cappuccini, con conseguenze nuove ed estese anche fuori della giurisdizione della comunità<sup>82</sup>: nel Settecento si afferma nelle giurisdizioni di Levanto, Monterosso e Pignone un'intensa devozione per l'immagine mariana venerata nel santuario di Soviore, collina non lontana da Monterosso; col tempo, il culto alla Vergine va acquistando una diffusione più estesa, definitivamente suggellata dai grandiosi festeggiamenti della metà di agosto 1749, che vedono l'intervento di due vescovi e di una folla di fedeli accorsi da ogni parte<sup>83</sup>.

Nei secoli XVII e XVIII, alcune delle chiese medievali di Monterosso seguono le vicende architettoniche ed urbanistiche del borgo: la chiesa di S. Cristoforo, ormai fatiscente, viene riedificata sopra le rovine di un antichissimo tempio<sup>84</sup>; in epoca moderna sono menzionati nelle fonti monterossine il monastero di S. Antonio al Mesco<sup>85</sup>, l'oratorio « Mortis et oratio-

<sup>80</sup> Cfr. ASCM, b. 30, c. 32 (1637 lu. 17). Anche nel 1674 il governo vieta alle popolazioni rivierasche di aiutare e favorire i corsari (ASCM, b. 44, c. 151, 1674 ott. 2).

<sup>81</sup> Con i suoi limiti, l'opera del Zaverio è indispensabile, perché raccoglie e cita documenti monterossini ora dispersi dopo il grave bombardamento del 1945. Altri elementi per la storia ecclesiastica e religiosa di Monterosso si trovano in: G. PISTARINO, *Le pievi della diocesi di Luni*, parte I<sup>a</sup>, La Spezia 1961, pp. 61, 68, 71, 85, 86, 95, 96, 114, 126, 136, 146, 147, 151; I. IVANI, *Le pievi di Ceula e di Marinasco dal sec. XI al sec. XV*, Genova 1914; U. FORMENTINI, *La pieve di Pignone*, in *Giornale Storico della Lunigiana*, n. s., IX (1958) pp. 59-66; M. N. CONTI, *La chiesa di S. Antonio sul Mesco*, in *Memorie della Accademia Lunigianese delle Scienze G. Capellini*, VI (1925), p. 71.

<sup>82</sup> Sull'origine e la funzione dei padri cappuccini in Monterosso, cfr. F. ZAVERIO, *op. cit.*, pp. 159-178 e ASCM, b. 23 (1620 lu. 31).

<sup>83</sup> Sul santuario di Soviore, cfr. F. ZAVERIO, *op. cit.*, *passim*; U. FORMENTINI, *op. cit.*, p. 45; G. PISTARINO, *op. cit.*, pp. 136-151; sulle solennità del 1749, cfr. F. ZAVERIO, *op. cit.*, pp. 80-120; F. GUIDI, *Relazione...* cit. in F. ZAVERIO, *op. cit.*, pp. 23-40; cfr. inoltre ASCM, b. 63 (1749 lu. 31 e ag. 1; 1749 giu. 5 e *passim*).

<sup>84</sup> Sull'antichissima chiesa di S. Cristoforo, oltre a F. ZAVERIO, *op. cit.*, pp. 14 e 159, G. PISTARINO, *op. cit.*, p. 68; U. FORMENTINI, *op. cit.*, pp. 65-66; cfr. la lettera di padre G. B. GANDO, in ASCM, b. 50 (1693 genn. 14). Cfr. anche b. 4 (1560 nov. 5-12).

<sup>85</sup> Sul monastero di S. Antonio al Mesco, cfr., oltre a M. N. CONTI, *op. cit.*, p. 71; U. FORMENTINI, *op. cit.*, p. 65; I. IVANI, *op. cit.*, p. 45; G. PISTARINO, *op. cit.*, pp. 146-147; F. ZAVERIO, *op. cit.*, pp. 154-156 e ASCM, b. 12 (1594 febr. 24); b. 22, c. 298 (1616 nov. 25).

nis»<sup>86</sup>, la chiesa di S. Maria Maddalena<sup>87</sup>, la chiesa di S. Rocco<sup>88</sup> oltre alla parrocchiale di S. Giovanni Battista<sup>89</sup> ed al santuario della Madonna di Soviore. Giuridicamente affine agli enti ecclesiastici è da considerarsi l'ospedale<sup>90</sup>. Questi enti, anche se ecclesiastici, rientrano in parte nel novero delle pubbliche istituzioni, sia sotto il profilo funzionale, sia per la natura dei controlli e per il grado della gestione pubblica di essi. La loro amministrazione, infatti, è affidata ai massari che, secondo i citati capitoli del Veneroso, partecipano, sia pure in modo non integrale, alla natura di pubblici poteri della comunità<sup>91</sup>: infatti sono eletti con maggioranza qualificata da un comitato ristretto di ventidue persone riunite in seduta comune (podestà, agenti, padri del comune, censori della comunità, estimatori, prevosto). A differenza della maggior parte delle pubbliche cariche della comunità, il mandato dei massari dura due anni: per la delicatezza e la vastità dei compiti amministrativi e finanziari, i massari del santuario di Soviore sono scelti tra gli abitanti di Monterosso che godano di almeno seicento lire annue di reddito.

Sia la carica del parroco-prevosto di Monterosso che quella del cappellano di Soviore sono elettive<sup>92</sup>. In generale, però,

<sup>86</sup> Sull'oratorio «Mortis et orationis», cfr. F. ZAVERIO, *op. cit.*, p. 38; ASCM, b. 51 (1695); b. 52, c. 148 (1699 nov. 28).

<sup>87</sup> Sulla chiesa di S. Maria Maddalena, cfr. ASCM, b. 39, c. 343 (1659 genn. 2).

<sup>88</sup> Sulla chiesa di S. Rocco, cfr. i capitoli riformati del 1736, in ASCM, *Registro...* citato.

<sup>89</sup> Sulla parrocchiale, crede dell'antica chiesa di S. Cristoforo, cfr. G. PISTARINO, *op. cit.*, pp. 68 e 147; I. IVANI, *op. cit.*, pp. 40-41; U. FORMENTINI, *op. cit.*, p. 66; F. ZAVERIO, *op. cit.*, p. 14; ASCM, *Registro...* cit., capp. XI e XII; b. 61, c. 173 (1738 sett. 22-23); b. 13 (1594 apr. 27); b. 4 (1560 nov. 5-12); b. 24, c. 477 (1626 genn. 28-31); b. 53, c. 130 (1703 mag. 18); b. 62 (1738 ag. 29); b. 56 (1712 febr. 12).

<sup>90</sup> Sull'ospedale, che è soprattutto luogo di ricovero per viandanti e pellegrini, cfr. F. ZAVERIO, *op. cit.*, pp. 44-46, 54 e 74-75; ASCM, *Registro...* cit., capp. XI e XIX; b. 38, c. 348 (1658 lu. 28). A Monterosso esiste anche l'opera pia del SS. Sacramento (cfr. ASCM, b. 47, 1684 giu. 8).

<sup>91</sup> Sull'elezione dei massari, cfr. i capp. XIX e XI del cit. *Registro...* in ASCM; nel 1736 vi sono massari per le chiese di S. Cristoforo, S. Giovanni Battista, S. Rocco, del Santuario di Soviore e, infine, dell'Ospedale e delle opere pie. I massari della parrocchiale sono menzionati fin dal 1588 (cfr. ASCM, b. 10, 1588 dic. 5-16), quelli di Soviore nel 1695 (b. 51; c. 81, 1695 genn. 7). Sui massari, cfr. anche F. ZAVERIO, *op. cit.*, pp. 41-144.

<sup>92</sup> L'elezione del parroco da parte della popolazione non è giudicata troppo benevolmente da F. ZAVERIO, *op. cit.*, pp. 14-15 nota; cfr. anche ASCM, b. 63 (1750 genn. 17).

i rapporti tra l'amministrazione comunale e le chiese sono molto stretti: infatti l'esazione delle decime è riconosciuta ufficialmente dal potere civile, che provvede, per suo conto, a chiamare e a stipendiare i predicatori<sup>93</sup>, a far rispettare i precetti ecclesiastici sul digiuno quaresimale<sup>94</sup>, sulla bestemmia<sup>95</sup>, sul lavoro domenicale<sup>96</sup>, sul rispetto delle solennità religiose<sup>97</sup>.

Solo con l'avanzare del Settecento i rapporti tra le autorità civili e quelle religiose sembrano raffreddarsi per il graduale affermarsi della mentalità giurisdizionalista nello stato genovese e, a partire dalla seconda metà del secolo, anche di alcune istanze illuministiche<sup>98</sup>. Anche a Monterosso si cominciano a porre freni e divieti nei confronti del clero regolare e secolare forestiero<sup>99</sup>, con evidente preoccupazione della locale comunità cappuccina<sup>100</sup>. Si restringe il privilegio delle esenzioni fiscali<sup>101</sup> e, come altrove, si proibisce l'ingresso ai padri gesuiti espulsi dalla Spagna, dal Portogallo e dalla Francia<sup>102</sup>. Si profilano pure le prime avvisaglie di una certa ostilità della Repubblica verso le comunità religiose, ostilità che trova espressione in un

<sup>93</sup> Sull'intervento delle pubbliche autorità in favore di una migliore esazione delle decime, cfr. ASCM, b. 62, c. 173 (1738 sett. 22-23); b. 36, c. 135 (1650 mag. 8); b. 62 (1738 ag. 29); b. 61 (1737 mar. 20); b. 52, c. 47 (1699 ott. 3-13). Sul pubblico salario dei predicatori, cfr. ASCM, b. 52, c. 66 (1699 ag. 4); b. 59 (1728 sett. 7-19); F. ZAVERIO, *op. cit.*, p. 74; ASCM, b. 39 (1660 febr. 11).

<sup>94</sup> Cfr. F. ZAVERIO, *op. cit.*, p. 165; ASCM, b. 49, c. 78 (1689 febr. 1).

<sup>95</sup> Cfr. F. ZAVERIO, *op. cit.*, p. 54. Nei cosiddetti «proclama armorum», emanati dal podestà all'inizio del suo ufficio, sono contenute apposite disposizioni e sanzioni contro i bestemmiatori.

<sup>96</sup> Cfr. ASCM, b. 47, c. 95 (1684 febr. 13-19).

<sup>97</sup> Cfr. ASCM, b. 61, c. 142 (1737 genn. 26). Nel 1706 il governo ordina di celebrare adeguatamente la solennità del S. Nome di Maria (ASCM, b. 53, c. 35, 1706 sett. 10).

<sup>98</sup> Sulla diffusione della mentalità illuministica a Genova, cfr. F. FONZI, *Le relazioni tra Genova e Roma al tempo di Clemente XIII*, in *Annuario dell'Istituto Storico Italiano per l'età moderna e contemporanea*, vol. VIII (1956), pp. 81-272; S. ROTTA, *Idee di riforma nella Genova settecentesca e la diffusione del pensiero di Montesquieu*, in *Il Movimento operaio e socialista in Liguria*, a. VII (1961), pp. 205-284; S. ROTTA, *Documenti per la storia dell'illuminismo a Genova: lettere di A. Lomellini a P. Frisi*, in *Miscellanea di storia ligure*, I°, Genova 1958, pp. 189-329.

<sup>99</sup> Cfr. ASCM, b. 64, c. 107 (1769 mag. 13) e c. 53 (1768 sett. 24); b. 53 (1706 giu. 26-1709).

<sup>100</sup> Cfr. ASCM, b. 64, c. 53 (1768 sett. 24).

<sup>101</sup> Cfr. ASCM, b. 52, c. 155 (1700 apr. 5).

<sup>102</sup> Cfr. ASCM, b. 64, c. 41 (1768 ag. 3-4).

più stretto controllo delle autorità civili<sup>103</sup> e nel censimento del clero regolare<sup>104</sup>.

Tuttavia, com'è noto, questa nuova tendenza della politica ecclesiastica genovese non è spinta alle sue estreme conseguenze e, per di più, anche a Monterosso si spegne attorno al 1770<sup>105</sup>.

<sup>103</sup> Cfr. ASCM, b. 64, c. 71 (1768 ott. 15); b. 68 (1779 febr. 5-1789 febr. 16).

<sup>104</sup> Cfr. ASCM, b. 64, c. 71 (1768 ott. 15).

<sup>105</sup> Sulla fine dell'ondata giurisdizionalista ed illuminista nella Repubblica di Genova, cfr. F. FONZI, *op. cit.*, pp. 264-272.

## L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

### Gli organi dell'amministrazione locale

Alla comunità di Monterosso presiedono varie magistrature locali che, a loro volta, entrano in particolari rapporti con le autorità centrali della Repubblica<sup>106</sup>.

*Il parlamento.* Organo deliberativo della comunità, è costituito, secondo i capitoli riformati da Giacomo Veneroso nel 1736, da tutti gli abitanti maschi, residenti sul luogo da almeno un anno, i quali abbiano compiuto i ventisei anni e non superato i settanta<sup>107</sup>. Precedentemente, secondo le norme generali del magistrato sopra i negozi delle comunità del 14 agosto 1696 e 7 marzo 1697, riportate in un documento del 1707<sup>108</sup>, il parlamento era costituito da non più di cinquanta persone di età superiore a trent'anni e di reddito non inferiore a L. 500 annue, non gravate da debiti verso la comunità, abili, « di migliore condizione, di migliore fama et esemplarità ».

Nettamente più ampio è il numero degli iscritti al parlamento nel 1736: anche se permane la limitazione per coloro che non raggiungono il reddito annuo di trecento lire, risulta più bassa l'età minima dei partecipanti e non si fa questione di altri requisiti valutabili discrezionalmente<sup>109</sup>. Del resto, non sembra che le norme restrittive del 1696-1697 abbiano avuto un'applicazione di lunga durata: anche per tutto il secolo XVII il numero dei partecipanti al parlamento oscilla tra i 170<sup>110</sup> e i 187<sup>111</sup> e presto la riforma del Veneroso toglierà l'interpretazione oligarchica della fine del secolo precedente<sup>112</sup>. Resta però, con conseguenze sociali certamente importanti, l'esclusione di coloro che non raggiungano un reddito minimo, cioè, in pratica, dei più umili lavoratori, dei prestatori d'opera nei campi e nelle barche.

<sup>106</sup> Manca finora un'opera sulla storia delle magistrature genovesi nei loro rapporti con le comunità.

<sup>107</sup> Cfr. ASCM, *Registro... cit.*, cap. I.

<sup>108</sup> Cfr. ASCM, b. 54 (1707 mag. 8-10).

<sup>109</sup> Cfr. ASCM, *Registro... cit.*

<sup>110</sup> Cfr. ASCM, b. 38, c. 286 (1656).

<sup>111</sup> Cfr. ASCM, b. 37, c. 195 (1653 apr. 20).

<sup>112</sup> Cfr. ASCM, b. 54 (1707 mag. 8-20).

Sotto l'aspetto formale, le sedute del parlamento non sono valide senza l'intervento del podestà e della maggior parte degli agenti e senza la regolare pubblicazione, almeno un giorno avanti, dell'ordine di convocazione. Per la validità della riunione è pure necessaria la presenza di almeno due terzi degli iscritti: per scoraggiare l'assenteismo, gli assenti ingiustificati vengono puniti con un'ammenda di quattro lire per assenza<sup>113</sup>. Le liste di coloro che hanno l'obbligo di partecipare al parlamento sono redatte, conservate ed aggiornate dal cancelliere della comunità, che le sottopone a revisione nel mese di aprile<sup>114</sup>.

La principale competenza del parlamento è l'elezione delle più importanti magistrature della comunità: il 15 aprile di ogni anno esso elegge gli agenti mediante due atti distinti, l'estrazione a sorte di dodici nomi precedentemente imbussolati tra i membri del parlamento godenti dei requisiti richiesti e, successivamente, l'approvazione di sei di questi nomi. Spetta al parlamento anche l'elezione degli esattori di avarie, dei censori della comunità e dei maestrali, degli ufficiali di abbondanza, dei padri del comune e dei maestri razionali<sup>115</sup>. Per quanto concerne la parte propriamente deliberativa, al parlamento competono la riforma dei capitoli<sup>116</sup>, la concessione delle deleghe all'autorità esecutiva<sup>117</sup>, la modificazione della struttura e delle competenze degli uffici locali<sup>118</sup>, l'approvazione delle nomine spettanti agli agenti<sup>119</sup>, la deliberazione sugli interessi relativi alla comunità<sup>120</sup>.

*Il podestà.* Rappresentante esterno della comunità, ne è anche il responsabile dinnanzi alle autorità centrali della repubblica<sup>121</sup>. A differenza di tutti gli altri magistrati della comunità, è il solo ad essere nominato dal governo. In genere è citta-

<sup>113</sup> Cfr. ASCM, *Registro...* cit., cap. II.

<sup>114</sup> *Ibid.*, cap. III.

<sup>115</sup> *Ibid.*, capp. IV, V, VI.

<sup>116</sup> Cfr. ASCM, b. 59 (1727 mag. 2).

<sup>117</sup> Cfr. ASCM, b. 25 (1628 lu. 15); b. 37, c. 173 (1652 giu. 21).

<sup>118</sup> Cfr. ASCM, b. 46 (1683 ag. 25); b. 24 (1625 mar. 30).

<sup>119</sup> Cfr. ASCM, b. 30, c. 136 (1638 febr. 16-19).

<sup>120</sup> Cfr. ASCM, b. 34 (1644 sett. 4); b. 56, c. 53 (1716 sett. 17-1717 giu. 23); b. 26, c. 316 (1630 dic. 22-23).

<sup>121</sup> Cfr. ASCM, b. 62 (1703 febr. 16) cap. I. Il documento è contenuto nella busta relativa all'anno 1740 a causa di una delle tante conferme della disposizione avvenuta in quell'anno.

dino genovese: la durata della sua carica coincide con il ciclo dell'anno amministrativo (1° maggio-30 aprile dell'anno seguente); solo eccezionalmente egli può ottenere dal governo l'autorizzazione a prorogare la carica in attesa dell'insediamento del successore<sup>122</sup>. Secondo il decreto del magistrato delle comunità sul nuovo ordinamento di esse del 21 dicembre 1654, fatto proprio dal governo il 17 dicembre 1664<sup>123</sup>, il podestà ha l'obbligo di effettuare la revisione amministrativa dei conti presentati dalle autorità locali, dopo la revisione dei maestri razionali<sup>124</sup>: solo dopo tale revisione i conti possono essere inviati al magistrato sopra i negozi delle comunità per essere approvati<sup>125</sup>. Al podestà compete pure la modifica dei capitoli<sup>126</sup>, la compilazione e la certificazione della nota dei debitori verso la comunità<sup>127</sup> ed il giudizio di esenzione da debiti comunali per gli agenti in carica<sup>128</sup>.

Più precise disposizioni intorno alle competenze e alle funzioni del podestà sono emanate nel 1703 dal magistrato delle comunità<sup>129</sup>: prima di assumere le sue funzioni il podestà deve presentare allo stesso magistrato la «sicurtà» o garanzia di cento scudi d'oro, in modo da assicurare l'osservanza degli ordini; allo scadere della carica è tenuto a consegnare i conti e i certificati sottoscritti dal cancelliere della comunità, relativi al completo rispetto del distaglio o bilancio preventivo trasmesso dallo stesso magistrato delle comunità<sup>130</sup>. Ai revisori dei conti o maestri razionali è fatto obbligo di vigilare sull'esatto adempimento di tali obblighi amministrativi da parte del podestà<sup>131</sup>, il quale ha altresì l'obbligo di impedire l'usurpazione di territori e gli abusi amministrativi<sup>132</sup> e di notificare alle superiori autorità tutti i mezzi capaci di aumentare gli introiti<sup>133</sup>. Spetta

<sup>122</sup> Cfr. ASCM, b. 5 (1574 febr. 24); b. 71 (1796 mar. 18-21).

<sup>123</sup> Cfr. ASCM, b. 41 (1664 dic. 17).

<sup>124</sup> *Ibid.*, cap. XIV.

<sup>125</sup> *Ibid.*, cap. XVI.

<sup>126</sup> *Ibid.*, cap. XXII.

<sup>127</sup> *Ibid.*, capp. XXIII e XXV.

<sup>128</sup> *Ibid.*, cap. XXV.

<sup>129</sup> Cfr. ASCM, b. 62 citata.

<sup>130</sup> *Ibid.*, cap. I.

<sup>131</sup> *Ibid.*, cap. VII.

<sup>132</sup> *Ibid.*, cap. X.

<sup>133</sup> *Ibid.*, cap. IX.

ancora al podestà deliberare sulla ripartizione delle avarie e delle imposte<sup>134</sup> e trasmettere al magistrato delle comunità le richieste di missioni a Genova di « sindici » e procuratori della comunità<sup>135</sup>. Al podestà è poi fatto divieto di effettuare qualsiasi pagamento senza mandati sottoscritti dagli agenti e dal cancelliere della comunità<sup>136</sup>, previamente approvati dal magistrato delle comunità<sup>137</sup>. Il podestà è pure responsabile delle spese straordinarie e della loro destinazione<sup>138</sup>. Disposizioni minori e perfino minute coronano questo codice delle funzioni delle responsabilità dei giurisdicenti<sup>139</sup>, le quali vengono così ad essere uniformate in tutto il territorio della terraferma, al di là della miriade di funzioni e di norme locali, codificate in statuti spesso secolari e risalenti a tempi e a mentalità proprie dell'età comunale<sup>140</sup>.

Per quanto riguarda le specifiche funzioni del podestà di Monterosso, possiamo aggiungere che egli possiede la competenza esclusiva delle funzioni giudiziarie, sia civili che criminali, competenza che egli esercita in stretta unione con le autorità genovesi, particolarmente con quelle tecnicamente omogenee, come gli auditori di Rota della Serenissima Repubblica<sup>141</sup>. La potestà esecutiva è invece condivisa con gli agenti della comunità che a Monterosso, a termine di statuto, sembrano avere una somma di competenza maggiore di quelle dello stesso podestà<sup>142</sup>. Tuttavia, nessun atto degli organi della comunità è valido senza il suo intervento formale<sup>143</sup>.

<sup>134</sup> *Ibid.*, cap. XIII.

<sup>135</sup> *Ibid.*, cap. XXI.

<sup>136</sup> *Ibid.*, cap. XXI e decreto magistrato delle comunità 9 lu. 1692.

<sup>137</sup> *Ibidem.*

<sup>138</sup> *Ibid.*, cap. XVII e XVIII.

<sup>139</sup> *Ibid.*, capp. XVII, XVIII e *passim*.

<sup>140</sup> Purtroppo non ci sono pervenuti gli statuti più antichi. Tracce se ne possono trovare in F. ZAVBRIO, *op. cit.*, pp. 41-53.

<sup>141</sup> Cfr. ASCM, b. 5 (1574 febr. 22); b. 68, c. 162 (1779 ag. 17-23); b. 55 (1710 lu. 13).

<sup>142</sup> In sostanza il podestà, pur esercitando formalmente tutta la titolarità del potere, rappresenta una parte secondaria nella formazione della volontà amministrativa vera e propria.

<sup>143</sup> ASCM, b. 46 (1679 ag. 10-19); *Registro...* cit., cap. I.

*Gli agenti.* Il procedimento di preposizione alla carica non appare sempre il medesimo: pur non possedendo gli statuti comunali con le loro successive modificazioni fino al 1736, da fonti indirette possiamo dedurre che esso soggiace a rilevanti mutamenti durante gli ultimi due secoli. Nel 1545, infatti, la nomina della maggiore magistratura locale è demandata al podestà e agli agenti della passata amministrazione: essi, nel loro ultimo atto prima del passaggio dei poteri, eleggono, a maggioranza qualificata dei due terzi, sei agenti in una rosa di trenta nomi di parlamentari di età compresa tra i ventidue e i settant'anni, precedentemente imbussolati<sup>144</sup>: non corrono certamente, per tutto il sec. XVI, tempi felici per il parlamento della comunità, se ogni tentativo di rinvigorirlo viene prontamente rintuzzato<sup>145</sup>. Secondo i capitoli riformati da Giacomo Veneroso, i sei agenti della comunità vengono eletti dal parlamento tra diciotto nomi di membri della stessa assemblea che godano di almeno seicento lire di reddito e che abbiano raggiunto i trent'anni di età<sup>146</sup>. Tali nomi sono scelti fra i nove nomi residui dell'elezione precedentemente effettuata degli esattori, ai quali vengono aggiunti altri nove ulteriormente imbussolati<sup>147</sup>.

Secondo il decreto governativo del 17 dicembre 1664<sup>148</sup>, gli agenti di Monterosso, come di ogni altra comunità, restano in carica per il periodo di un anno amministrativo<sup>149</sup> ed esercitano, assieme al podestà, il potere esecutivo: eleggono il cancelliere della comunità come primo atto subito dopo la loro elezione<sup>150</sup>, registrano le entrate e le uscite in un apposito libro chiamato « della comunità »<sup>151</sup>, ne nominano il cassiere<sup>152</sup> e sono tenuti ad eseguire tassativamente le prescrizioni del distaglio, trasmesso preventivamente dal magistrato delle comu-

<sup>144</sup> Cfr. ASCM, b. 12 (1545 giu. 12-1593 sett. 12).

<sup>145</sup> *Ibid.*, (1545 giu. 12-1593 ag. 4-17); *Ibid.*, (1593 sett. 9).

<sup>146</sup> Cfr. ASCM, *Registro...* cit., cap. IV.

<sup>147</sup> *Ibid.*, cap. V.

<sup>148</sup> Cfr. ASCM, b. 41 citata.

<sup>149</sup> *Ibid.*, cap. I.

<sup>150</sup> *Ibid.*, cap. II.

<sup>151</sup> *Ibid.*, cap. III.

<sup>152</sup> *Ibid.*, cap. IV. Poco dopo il magistrato delle comunità esprime però i suoi dubbi sull'effettiva utilità del cassiere (ASCM, b. 55, 1709 giu. 21).

nità<sup>153</sup>, ad ordinare le prestazioni obbligatorie dei cittadini entro i limiti statutari<sup>154</sup>, a presentare i conti della propria amministrazione ai maestri razionali<sup>155</sup>, a ordinare e firmare i mandati di pagamento della comunità<sup>156</sup>, a presentare al proprio podestà il certificato di esenzione da debiti nei confronti delle casse comunitarie<sup>157</sup>. Tali norme sono confermate, per la competenza degli agenti, dal decreto del magistrato delle comunità del 16 febbraio del 1703<sup>158</sup> e dai capitoli riformati dal Veneroso nel 1736, dove si aggiungono le disposizioni sulla vendita dei beni della comunità<sup>159</sup>, sulla nomina degli estimatori, che gli agenti devono effettuare immediatamente dopo la loro elezione<sup>160</sup>, sull'elezione dei massari e dei loro sostituti in caso di vacanza<sup>161</sup>.

Tutta la vita amministrativa della comunità, si può ben dire, passa attraverso la competenza degli agenti: oltre alle incombenze già citate, essi mettono a pubblico incanto la riscossione delle avarie<sup>162</sup> e il macello<sup>163</sup>, partecipano alle sedute del parlamento<sup>164</sup>, nominano il « guardiano della torre »<sup>165</sup> e del Mesco<sup>166</sup>, il « camparo »<sup>167</sup>, il campanaro<sup>168</sup>: concedono il permesso di pascolo nei beni comunali<sup>169</sup>, citano in giudizio i debitori della comunità<sup>170</sup>, conferiscono per « bailia » o delega

<sup>153</sup> Cfr. ASCM, b. 41 cit., cap. X.

<sup>154</sup> *Ibid.*, cap. XI.

<sup>155</sup> *Ibid.*, cap. XII.

<sup>156</sup> *Ibid.*, cap. IX.

<sup>157</sup> *Ibid.*, cap. XXV.

<sup>158</sup> Cfr. ASCM, b. 62 citata.

<sup>159</sup> Cfr. ASCM, *Registro...* cit., cap. XIV.

<sup>160</sup> *Ibid.*, cap. XVIII.

<sup>161</sup> *Ibid.*, capp. XIX e XX.

<sup>162</sup> Cfr. ASCM, b. 37, c. 108 (1653 mar. 19-20); b. 38, c. 225 (1654 ag. 22); b. 46 (1684 mag. 10-11).

<sup>163</sup> Cfr. ASCM, b. 44 (1644 sett. 11).

<sup>164</sup> Cfr. ASCM, *Registro...* cit., cap. XI.

<sup>165</sup> Cfr. ASCM, b. 36 (1650 mag. 3-16); b. 37, c. 196 (1653 mag. 8); b. 38, c. 218 (1654 mag. 4-lu. 31); b. 45 (1677 mag. 4-5); b. 46 (1682 mag. 1-10; 1683 mag. 2-16 e 1684 mag. 4-7).

<sup>166</sup> Cfr. ASCM, b. 30 (1637 mag. 17); b. 47 (1683 mag. 2-16 e 1684 mag. 4-7); b. 36 (1648); b. 45 (1677 mag. 4-5); b. 37, c. 196 (1653 mag. 8); b. 38, c. 218 (1654 mag. 4-lu. 31).

<sup>167</sup> Cfr. ASCM, b. 36, c. 140 (1650 lu. 16-17) e *passim*.

<sup>168</sup> Cfr. ASCM, b. 38, c. 218 (1654 mag. 4-lug. 31) e *passim*.

<sup>169</sup> Cfr. ASCM, b. 16 (1599 ott. 24); b. 38, c. 227 (1654 ott. 10).

<sup>170</sup> Cfr. ASCM, b. 13 (1594 giu. 7-12).

del parlamento, in qualche periodo, l'appalto della tonnara<sup>171</sup> e nominano, sempre in virtù della stessa facoltà, i procuratori e « sindici » della comunità<sup>172</sup>: sottopongono a sindacato e a revisione gli ufficiali di abbondanza scaduti di carica<sup>173</sup>, affittano i beni comunali<sup>174</sup> e li ispezionano<sup>175</sup>; nominano il medico della comunità<sup>176</sup>, formulano proposte alle autorità superiori<sup>177</sup>. Responsabili davanti alle autorità genovesi dell'esazione delle imposte, sono passibili anche dell'incarcerazione<sup>178</sup>. A tale responsabilità fa da compenso l'esenzione dal pagamento delle avarie per tutta la durata della carica<sup>179</sup>. Gli agenti, pur essendo organo collegiale, nominano tra di loro un priore, « primus inter pares », con funzioni puramente rappresentative e onorifiche<sup>180</sup>.

La loro elezione viene approvata dal magistrato sopra i negozi della comunità<sup>181</sup>, che può essere considerato come l'autorità superiormente gerarchica. Tuttavia, come rappresentanti del potere esecutivo, gli agenti sono sottoposti alla vigilanza e al controllo delle altre autorità genovesi, dal capitano di Levante<sup>182</sup> ai padri del comune della Serenissima Repubblica<sup>183</sup>.

*I censori o maestralli della comunità.* Secondo i capitoli riformati del 1736, assai complesso risulta il modo della loro elezione. Infatti il primo dei censori, che cumulerà *ope legis* anche la carica di primo degli ufficiali di abbondanza, è votato dal parlamento tra i dodici nominativi residui dell'elezione degli agen-

<sup>171</sup> Cfr. ASCM, b. 36, c. 136 (1650 giu. 1); b. 37, c. 173 (1652 giu. 21).

<sup>172</sup> Cfr. ASCM, b. 29, c. 165 (1636 ott. 5); b. 25 (1628 lu. 15); b. 37, c. 171 (1652 giu. 11).

<sup>173</sup> Cfr. ASCM, b. 25 (1628 sett. 30-ott. 20).

<sup>174</sup> Cfr. ASCM, b. 34 (1645 genn. 25).

<sup>175</sup> Cfr. ASCM, *Registro...* cit., cap. XV; b. 46 (1684 apr. 7).

<sup>176</sup> Cfr. ASCM, b. 61 (1738 lu. 30-sett. 3).

<sup>177</sup> Cfr. ASCM, b. 39, c. 315 (1659 ott. 14); b. 49, c. 92 (1686 sett. 1-14); b. 52, c. 66 (1699 ag. 4-1701 mar. 4); b. 63 (1757 sett. 23).

<sup>178</sup> Cfr. ASCM, b. 23, c. 110 (1620 lu. 27) e c. 311 (1621 genn. 14).

<sup>179</sup> Cfr. ASCM, b. 37, c. 108 (1653 mar. 19-20).

<sup>180</sup> Cfr. ASCM, b. 37 (1653 mag. 2).

<sup>181</sup> Cfr. ASCM, b. 60 (1734 mag. 20); b. 65, c. 19 (1769 ag. 14).

<sup>182</sup> *Ibidem*.

<sup>183</sup> Cfr. ASCM, b. 13 (1594 apr. 20-26).



ti<sup>184</sup>: gli altri due vengono eletti sempre dal parlamento in un gruppo di dodici imbussolati tra coloro che godono di un reddito di almeno trecento lire annue<sup>185</sup>. La loro giurisdizione è fissata con chiarezza nelle norme sull'elezione e sulle funzioni dei censori della comunità, approvata dal parlamento di Monterosso l'8 giugno 1684<sup>186</sup> sulla scia della deliberazione dei censori della Serenissima Repubblica del 22 maggio 1683<sup>187</sup>: munire di sigillo i pesi e le misure, fissare le mete o calmieri del pane e del vino, con la potestà di condannare al pagamento di somme di denaro eventuali trasgressori<sup>188</sup>. Risulta anche che essi hanno altresì il potere di disciplinare la pesca e il suo prodotto<sup>189</sup> e la vendita della carne<sup>190</sup>. Essi sono sottoposti all'autorità gerarchica dei censori della Serenissima Repubblica, che hanno il potere di revocare, in seconda istanza, e di riformare le sentenze e le ordinanze dei censori della comunità<sup>191</sup>. In virtù di queste competenze in campo alimentare, non possono essere eletti censori della comunità «tavernari, molinari, fornari, macellari, padroni di reti, venditori»<sup>192</sup>. Partecipano anche all'elezione dei massari<sup>193</sup>.

*Il cancelliere della comunità.* Secondo il citato decreto governativo del 17 dicembre 1664, il cancelliere della comunità viene eletto dagli agenti immediatamente dopo la loro elezione<sup>194</sup>. Lo stesso decreto fissa anche le sue attribuzioni nella tenuta e nell'aggiornamento del libro della comunità, dove sono trascritte le entrate e le spese pubbliche<sup>195</sup>, nell'istruzione dei magistrati locali sulle norme loro concernenti<sup>196</sup>, nel rilascio di

<sup>184</sup> Cfr. ASCM, *Registro...* cit., cap. V.

<sup>185</sup> *Ibidem*.

<sup>186</sup> Cfr. ASCM, b. 47 (1684 giu. 8).

<sup>187</sup> *Ibidem*.

<sup>188</sup> *Ibidem*.

<sup>189</sup> Cfr. ASCM, b. 18 c. 112 (1601 lu. 30-ag. 4); b. 62, c. 181 (1738 ott. 13) e c. 185 (1738 ott. 31). Cfr. anche b. 7 (1582 giu. 27).

<sup>190</sup> Cfr. ASCM, b. 9 (1584 giu. 11-30).

<sup>191</sup> Cfr. ASCM, b. 14 (1594 ag. 26); b. 47 (1684 giu. 8); b. 18, c. 174 (1602 dic. 20-1603 genn. 5).

<sup>192</sup> Cfr. ASCM, *Registro...* cit., cap. IX.

<sup>193</sup> *Ibid.*, capp. XIX e XX.

<sup>194</sup> Cfr. ASCM, b. 41 cit., cap. II.

<sup>195</sup> *Ibid.*, cap. III.

<sup>196</sup> *Ibid.*, cap. VIII.

pubblici documenti e certificati<sup>197</sup>, nella firma dei mandati di pagamento<sup>198</sup>. Obblighi specifici del cancelliere di Monterosso, secondo i capitoli riformati del 1736, sono inoltre l'aggiornamento al 30 aprile di ogni anno della lista degli iscritti al parlamento<sup>199</sup> e la conservazione degli atti e delle scritture pubbliche della comunità<sup>200</sup>.

*I padri del comune.* Vengono eletti dal parlamento nel gruppo dei dodici parlamentari dal reddito di almeno trecento lire annue, dal quale sono scelti come primo e secondo eletto i due ultimi censori e come terzo, quarto e quinto eletto i tre padri del comune<sup>201</sup>. Partecipano all'elezione dei massari delle chiese e delle opere pie<sup>202</sup>. Hanno competenza in materia urbanistica, di nettezza pubblica e di costruzione di strade<sup>203</sup>.

*Il notaio attuario.* Pubblico ufficiale della comunità, ha l'obbligo di autenticare le lettere dirette alle autorità centrali<sup>204</sup>, di tenere ordinato l'archivio<sup>205</sup>, di denunciare i contratti al presidente e governatori della gabella della censeria per l'imposizione della relativa tassa<sup>206</sup>, di registrare i pubblici atti nei notulari<sup>207</sup>, di compilare e trasmettere alle autorità superiori l'elenco ufficiale delle persone tenute a pagare l'avaria ed altre imposte<sup>208</sup>, di legalizzare ed autenticare i documenti provenienti da Roma<sup>209</sup>. Il notaio attuario deve essere cittadino dello Stato<sup>210</sup>, ma non dello stesso luogo nel quale esercita la carica<sup>211</sup>.

<sup>197</sup> *Ibid.*, cap. XXV.

<sup>198</sup> *Ibid.*, cap. IX.

<sup>199</sup> Cfr. ASCM, *Registro...* cit., cap. III.

<sup>200</sup> *Ibid.*, cap. XXIV.

<sup>201</sup> *Ibid.*, cap. V.

<sup>202</sup> *Ibid.*, cap. XX.

<sup>203</sup> Cfr. ASCM, b. 15 (1594 lu. 14); b. 47, c. 110 (1684 apr. 24); b. 56, c. 56 (1714 ag. 8).

<sup>204</sup> Cfr. ASCM, b. 24, c. 118, (1627 nov. 15).

<sup>205</sup> Cfr. ASCM, b. 64, c. 33 (1768 lu. 6); b. 72, c. 20 (1791 sett. 14).

<sup>206</sup> Cfr. ASCM, b. 45 (1677 giu. 9).

<sup>207</sup> Cfr. ASCM, b. 30, c. 152 (1638 apr. 12).

<sup>208</sup> Cfr. ASCM, b. 39, c. 269 (1660 febr. 21-mar. 9).

<sup>209</sup> Cfr. ASCM, b. 40, c. 85 (1662 mar. 29).

<sup>210</sup> Cfr. ASCM, b. 35, c. 175 (1647 febr. 2-10).

<sup>211</sup> Cfr. ASCM, b. 51, c. 17 (1694 lu. 21).

*Gli ufficiali di abbondanza della comunità.* Nel 1644 viene organizzato su nuove basi da un'ordinanza approvata dal parlamento di Monterosso <sup>212</sup>. L'ufficio risulta costituito da due o tre ufficiali, eletti dagli agenti con l'intervento del podestà <sup>213</sup>: gli eletti non possono rifiutare. La competenza dell'ufficio è fissata esclusivamente nell'approvvigionamento di grano e di altre vettovaglie <sup>214</sup>. Gli acquisti devono essere effettuati solamente nel territorio della Repubblica <sup>215</sup>: le eventuali compere fuori del dominio dovranno essere autorizzate volta a volta e preventivamente dal locale parlamento <sup>216</sup>.

Il denaro a disposizione dell'ufficio non può essere impiegato che nell'acquisto di vettovaglie <sup>217</sup>, con esclusione di fini di lucro <sup>218</sup>. Nella vendita di grano ed altre vettovaglie, l'ufficio è tenuto a preferire gli abitanti del luogo <sup>219</sup>: inoltre esercita il monopolio della distribuzione e della vendita della farina ai fornai <sup>220</sup>. Gli ufficiali non potranno fornire vettovaglie a credito <sup>221</sup> e, alla fine del loro annuale mandato, devono rendere conto agli agenti e al podestà di Monterosso <sup>222</sup>. Deve essere tenuto nel dovuto ordine il libro dell'ufficio, a cura dei notai <sup>223</sup>: infine gli ufficiali scaduti di carica non possono essere rieletti senza l'intervallo di almeno un anno <sup>224</sup>.

Gli statuti riformati del 1736 apportano sensibili modificazioni al procedimento per l'elezione degli ufficiali: rimane fissato definitivamente a tre il numero dei membri dell'ufficio <sup>225</sup>, ma l'elezione è demandata al parlamento, che procede alla preposizione con un metodo alquanto complesso: il primo degli ufficiali d'abbondanza viene eletto nel gruppo dei dodici parla-

<sup>212</sup> Cfr. ASCM, b. 34 (1644 ott. 12).

<sup>213</sup> *Ibidem*.

<sup>214</sup> *Ibidem*.

<sup>215</sup> *Ibidem*.

<sup>216</sup> *Ibidem*.

<sup>217</sup> *Ibidem*.

<sup>218</sup> *Ibidem*.

<sup>219</sup> *Ibidem*.

<sup>220</sup> *Ibidem*.

<sup>221</sup> *Ibidem*.

<sup>222</sup> *Ibidem*.

<sup>223</sup> *Ibidem*.

<sup>224</sup> *Ibidem*.

<sup>225</sup> Cfr. ASCM, *Registro... cit.*, cap. VI.

mentari che, in precedenza, hanno concorso alla carica di agente, cumulando così anche la carica di primo dei censori o maestrali della comunità <sup>226</sup>: i due restanti vengono eletti dal parlamento in un gruppo di sei parlamentari, precedentemente imbussolati, che abbiano un reddito minimo di almeno trecento lire annue <sup>227</sup>. Nulla di sostanzialmente nuovo viene invece introdotto nell'attribuzione delle competenze: viene solo precisato che l'ufficio ha il rigoroso obbligo di uniformarsi strettamente alle disposizioni stabilite per l'ufficio di abbondanza <sup>228</sup> e che non può essere distribuito grano da parte dell'ufficio se non dietro pagamento immediato e dietro pegno di preziosi che devono essere convertiti in denaro entro sei mesi <sup>229</sup>.

Per la particolare delicatezza dei compiti ad esso affidati, l'ufficio è spesso oggetto di critiche o sospetti talora assai vivaci <sup>230</sup>.

*Gli ufficiali di sanità.* Preoccupazione costante e vivissima del governo è la migliore efficienza dell'ufficio di sanità <sup>231</sup> che deve provvedere a tenere lontani le epidemie e i contagi. L'elezione dell'ufficio nel 1677 <sup>232</sup> e nel 1684 <sup>233</sup> risulta demandata agli agenti e al podestà di Monterosso, nel 1768 al parlamento <sup>234</sup>: sempre necessaria risulta, in ogni caso, l'approvazione del presidente e conservatori di sanità della Serenissima Repubblica <sup>235</sup>.

Tra le numerose ordinanze delle autorità centrali relative alla costituzione, organizzazione e funzione dei locali uffici di sanità, è notevole quella del presidente e conservatori di sanità della Serenissima Repubblica di Genova del 19 maggio 1650 <sup>236</sup>,

<sup>226</sup> *Ibidem*.

<sup>227</sup> *Ibidem*.

<sup>228</sup> *Ibid.*, cap. VII.

<sup>229</sup> *Ibidem*.

<sup>230</sup> Cfr. ASCM, b. 63 (1757 ag. 21).

<sup>231</sup> Cfr. ASCM, b. 36 (1650 mag. 19); b. 58, c. 63 (1725); b. 43, c. 139 (1661 apr. 2-1674 mar. 16). Cfr. anche E. MARENCO, *op. cit.*, p. 297.

<sup>232</sup> Cfr. ASCM, b. 45 (1677 mag. 4-5).

<sup>233</sup> Cfr. ASCM, b. 47 (1684 mag. 4-7).

<sup>234</sup> Cfr. ASCM, b. 64, c. 10 (1768 mag. 28).

<sup>235</sup> Cfr. ASCM, b. 36 (1650 mag. 19) (ordinanza del presidente e conservatori di sanità della S.R.G., cap. II), b. 66, c. 41 (1775 ag. 29); b. 55 (1708 mag. 24); b. 60, c. 62 (1735); b. 43, c. 139 (1674 mar. 16), (dove si trasmettono le istruzioni del magistrato di sanità del 2 aprile 1661).

<sup>236</sup> Cfr. ASCM, b. 36 (1650 mag. 19).

nella quale si impartiscono disposizioni perché in ogni luogo sia assicurata l'esistenza dell'ufficio, che deve essere costituito da due a quattro membri, secondo la grandezza e l'importanza del luogo; gli eletti sono tenuti a comunicare la loro nomina al presidente e conservatori di sanità della Serenissima Repubblica di Genova, autorità gerarchicamente superiore<sup>237</sup> e a prendere visione di tutti i decreti, leggi e ordinanze relativi alla materia<sup>238</sup>, non avendo essi potestà di emanare sentenze definitive, ma soltanto di istruire processi, mandando gli atti alle autorità centrali<sup>239</sup>. Il modo di preposizione alla carica è lasciato agli usi e statuti locali: disposizioni generali e comuni a tutti gli uffici di sanità della Repubblica riguardano invece il modo di espressione della volontà, dal momento che le deliberazioni degli ufficiali devono essere prese con la maggioranza dei due terzi dei voti, salvo che per le « provvigioni », per le quali è sufficiente la maggioranza semplice<sup>240</sup>: è invece lasciata alla autonomia delle comunità la distribuzione del lavoro tra i membri<sup>241</sup>. Per quanto riguarda l'esplicazione delle funzioni, il decreto sottolinea, soprattutto, quelle della vigilanza sui vascelli, ritenuti i più pericolosi veicoli di infezioni e contagi: così il cancelliere dell'ufficio di sanità può dar permesso a navi che trasportano mercanzie da un porto all'altro dello Stato<sup>242</sup>, ma se il vascello proviene da porti stranieri, lo stesso cancelliere è tenuto, sotto giuramento, a domandare la località di provenienza, l'itinerario seguito e da seguire, la presenza eventuale a bordo di malati e morti e ad esaminare le patenti<sup>243</sup>. In caso di dubbio, o di provenienza del vascello o della mercanzia da luoghi dichiarati sospetti, gli ufficiali non devono rilasciare alcun permesso, bensì trasmettere la pratica alle autorità genovesi<sup>244</sup>. Qualora una nave sospetta sia costretta per minaccia di naufragio o per avaria a rifugiarsi in qualche porto o spiaggia del do-

<sup>237</sup> *Ibid.*, cap. II.

<sup>238</sup> *Ibid.*, cap. III.

<sup>239</sup> *Ibid.*, cap. IV.

<sup>240</sup> *Ibid.*, cap. V.

<sup>241</sup> *Ibid.*, cap. VI.

<sup>242</sup> *Ibid.*, cap. VII.

<sup>243</sup> *Ibid.*, cap. VIII.

<sup>244</sup> *Ibid.*, cap. X.

minio, essa non deve essere espulsa con la forza, bensì isolata e circondata da guardie e gli eventuali soccorsi e rifornimenti devono essere somministrati con le precauzioni del caso<sup>245</sup>. È cura del locale ufficio di sanità tenere aggiornato l'elenco dei luoghi sospetti di contagi ed epidemie<sup>246</sup>, far sotterrare o distruggere alla presenza di uno o più ufficiali le carcasse di animali morti di malattia e istruire immediato processo a carico degli eventuali trasgressori: al solito, l'ufficio deve limitarsi a trasmettere i relativi documenti alle autorità superiori, senza emettere alcuna sentenza<sup>247</sup>. Esso è obbligato a evitare che vascelli sotto inchiesta siano avvicinati da alcuno<sup>248</sup> e che, nella rispettiva giurisdizione, siano introdotti cibi guasti<sup>249</sup>. Perché l'attività dell'ufficio raggiunga reale efficacia, le autorità genovesi provvedono a circondarla di adeguate garanzie ed a preporla ad ogni altra magistratura, perfino ai governatori delle varie gabelle<sup>250</sup>.

Particolare profilo amministrativo viene attribuito al cancelliere dell'ufficio, al quale viene demandato l'incarico di compilare e firmare le bollette, le patenti ed in genere ogni documento dell'ufficio<sup>251</sup>: infine, l'ordinanza stabilisce il rigoroso rispetto del principio di giurisdizione territoriale, in quanto il cancelliere non può rilasciare bolletta o patente di sanità se non a persone o vascelli appartenenti alla propria giurisdizione: nel caso di transito appone soltanto il visto alle patenti precedentemente rilasciate<sup>252</sup>. Pochi anni dopo, nel 1661, le autorità genovesi ribadiscono il criterio generale dell'assoluta priorità della pubblica salute su ogni altro interesse e, per conseguenza, la subordinazione dei deputati delle gabelle alle esigenze degli uffici di sanità<sup>253</sup>. Altre disposizioni riguardano l'autonomia delle comunità nel modo di elezione dei membri dell'ufficio<sup>254</sup>, la quarantena delle navi provenienti da lo-

<sup>245</sup> *Ibid.*, cap. XII.

<sup>246</sup> *Ibid.*, cap. XIII.

<sup>247</sup> *Ibid.*, cap. XIV.

<sup>248</sup> *Ibid.*, cap. XVI.

<sup>249</sup> *Ibid.*, cap. XVII.

<sup>250</sup> *Ibid.*, cap. XXI.

<sup>251</sup> *Ibid.*, capp. da XXII a XXVIII.

<sup>252</sup> *Ibid.*, capp. XXVII e XXVIII.

<sup>253</sup> ASCM, b. 43, c. 139 (1661 apr. 2-1674 mar. 16).

<sup>254</sup> *Ibidem*.

calità sospette<sup>255</sup>, la pubblicità dei luoghi d'imbarco e di sbarco<sup>256</sup>, la subordinazione degli uffici locali all'autorità centrale gerarchicamente costituita come superiore e la conseguente limitazione dei poteri di ordinanza delle autorità locali<sup>257</sup>. Le pene per i trasgressori, infine, sono fissate in un decreto del 1652, che esprime una particolare preoccupazione per la migliore profilassi contro la peste<sup>258</sup>.

*Gli esattori di avarie ed imposte della comunità.* I capitoli riformati da Giacomo Veneroso nel 1736 fissano il modo di elezione nella preventiva estrazione a sorte di dodici nomi di parlamentari che godano di un reddito di almeno seicento lire annue e nella proclamazione dei primi tre nomi che abbiano raccolto il maggior numero di suffragi del parlamento<sup>259</sup>: può essere importante sottolineare come la nomina degli esattori preceda quella di qualsiasi altra magistratura, compresi gli agenti e ciò può dare idea dell'importanza attribuita dal governo genovese alla carica<sup>260</sup>.

Particolari garanzie accompagnano l'esercizio della carica di esattore: egli non può riscuotere se non le somme previste dal distaglio o bilancio preventivo<sup>261</sup> e non può versarle che al capitano di Levanto<sup>262</sup>: è passibile di arresto in caso di negligenza<sup>263</sup>, è tenuto a versare adeguata «sicurtà» o garanzia al momento dell'assunzione in carica<sup>264</sup>, a comunicare al notaro attuario la lista aggiornata degli abitanti di Monterosso contribuenti<sup>265</sup>, a predisporre l'arresto dei debitori e dei renitenti al pagamento del dovuto<sup>266</sup> e, infine a presentare i conti ai

<sup>255</sup> *Ibidem.*

<sup>256</sup> *Ibidem.*

<sup>257</sup> *Ibidem.*

<sup>258</sup> Cfr. ASCM, b. 37, c. 29 (1652 lu. 10).

<sup>259</sup> Cfr. ASCM, *Registro...* cit., cap. IV.

<sup>260</sup> *Ibidem.*

<sup>261</sup> Cfr. ASCM, b. 36, c. 142 (1650 ag. 23); *Registro...* cit., cap. XIX.

<sup>262</sup> Cfr. ASCM, b. 45, c. 133 (1677 ott. 9); b. 51, c. 55 (1694 lu. 10); *Registro...* cit., cap. XII.

<sup>263</sup> Cfr. ASCM, b. 62, ordinanza del magistrato delle comunità 1703 febr. 16, confermata il 1740 dic. 7, cap. XXIV.

<sup>264</sup> Cfr. ASCM, b. 41, decreto governativo 1664 dic. 17, capp. V e VI.

<sup>265</sup> Cfr. ASCM, b. 54 (1707 mar. 28).

<sup>266</sup> Cfr. ASCM, b. 62 cit., capp. XXIV e XXV.

maestri razionali<sup>267</sup> e a subire inchieste in qualsiasi momento<sup>268</sup>. Non è quindi da stupirsi se tale carica sia tra quelle accettate meno volentieri dagli eletti: ne fanno fede non soltanto il gran numero di dimissioni e di «scuse» presentate alle autorità superiori<sup>269</sup>, ma anche l'estrema difficoltà, specie in alcuni periodi di crisi come tra il 1679 e il 1683<sup>270</sup>, di trovare persone disposte alla sostituzione dei non accettanti o dei dimissionari, tanto che le autorità locali e centrali devono adottare provvedimenti di emergenza per garantire il gettito delle imposte, come la prestazione coatta di dieci abitanti estratti a sorte per riscuotere le imposte<sup>271</sup>. In altri periodi, le autorità locali sono costrette ad accettare alcune deroghe a condizioni particolari, domandate dagli esattori al momento dell'assunzione della carica<sup>272</sup>.

*Gli estimatori e definitori di confini.* Nel 1628 i tre estimatori sono eletti dal parlamento<sup>273</sup>, ma i capitoli riformati del 1736 dispongono invece la nomina da parte degli agenti<sup>274</sup>. Partecipano all'elezione dei massari delle chiese e delle opere pie<sup>275</sup> ed hanno la competenza di vigilare e di effettuare revisioni sui beni della comunità<sup>276</sup> e di definire vertenze di confini<sup>277</sup>.

*I maestri razionali.* Il loro numero appare soggetto a variazione: il gruppo risulta costituito da cinque membri nel 1628<sup>278</sup>

<sup>267</sup> Cfr. ASCM, b. 41, decreto governativo cit., cap. XIII; b. 26 (1631 nov. 17).

<sup>268</sup> Cfr. ASCM, b. 28 (1635 genn. 26-febr. 25); b. 46 (1680 mag. 24 e 1681 febr. 2); b. 61, c. 138 (1737 febr. 19-20).

<sup>269</sup> Cfr. ASCM, b. 36 (1650 sett. 3-7); b. 38, c. 225 (1654 ag. 22); b. 46 (1679 mag. 7-30, 1683 nov. 21 e 1683 dic. 10); b. 51 (1695 sett. 2-6); b. 52, c. 27 (1699 ag. 12), c. 153 (1700 mar. 15-20); b. 61 (1737 lu. 17 e 1737 febr. 8-mar. 7).

<sup>270</sup> Cfr. ASCM, b. 46 (1683 nov. 21, 1683 dic. 12 e 1679 mag. 7-30).

<sup>271</sup> Cfr. ASCM, b. 36 (1650 sett. 3-7); b. 46 (1679 mag. 7-30).

<sup>272</sup> In luogo della provvigione di due soldi per lira stabilita dal cap. II del decreto governativo 17 dic. 1664 (cfr. ASCM, b. 41), che ricalca l'ordinanza del magistrato delle comunità 21 dic. 1654, già nel 1659 gli esattori di Monterosso ottengono una provvigione differenziata a seconda dei periodi di riscossione (fino a Natale un soldo per lira, due soldi da Natale alla quaresima, quattro soldi per i mesi di marzo ed aprile; (cfr. ASCM, b. 39, 1659 ag. 31).

<sup>273</sup> Cfr. ASCM, b. 25 (1628 ag. 1-25).

<sup>274</sup> Cfr. ASCM, *Registro...* cit., cap. XVIII.

<sup>275</sup> *Ibid.*, capp. XIX e XX.

<sup>276</sup> *Ibid.*, cap. XVI.

<sup>277</sup> Cfr. ASCM, b. 20 (1606 febr. 6).

<sup>278</sup> Cfr. ASCM, b. 25 (1628 ag. 1-5).

e da quattro nei capitoli riformati del 1736<sup>279</sup>. Sono eletti dal parlamento in un gruppo di otto parlamentari aventi almeno trecento lire annue di rendita: di essi almeno la metà deve saper leggere e scrivere, affinché tra i quattro eletti ve ne siano almeno due non illetterati<sup>280</sup>. Hanno il compito di rivedere i conti di tutti gli amministratori pubblici, compresi i massari delle chiese e delle opere pie<sup>281</sup> ed il potere di obbligare al pagamento delle ammende e dei debiti<sup>282</sup>.

*I sindici e i procuratori della comunità.* Vengono nominati ogni qualvolta si presenti la necessità di sostenere i diritti della comunità davanti alle autorità della Repubblica<sup>283</sup>. La potestà di nomina spetta, originariamente, al parlamento il quale, di solito, la delega agli agenti e al podestà<sup>284</sup>. A causa delle spese che comporta all'erario locale, la nomina di questi rappresentanti tende ad essere limitata a casi eccezionali<sup>285</sup> e, in ogni caso, subordinati all'autorizzazione preventiva del magistrato delle comunità<sup>286</sup>.

*Il bargello.* È il funzionario preposto alla tutela dell'ordine pubblico<sup>287</sup>. Dall'inizio del sec. XVII risulta avere giurisdizione a Monterosso il bargello di Levanto<sup>288</sup>.

*Il guardiano della torre.* Nominato dagli agenti dopo «attendenza», vale a dire dopo un concorso, ha la funzione di vigilare sulle coste e sulle strade<sup>289</sup>.

*I guardiani del Mesco.* In numero variabile, oscillante tra uno

<sup>279</sup> Cfr. ASCM, *Registro...* cit., cap. V.

<sup>280</sup> *Ibidem*.

<sup>281</sup> *Ibid.*, cap. XI.

<sup>282</sup> *Ibidem*.

<sup>283</sup> Cfr. ASCM, b. 32, c. 225 (1640); b. 37, c. 171 (1652 giu. 2); b. 38, c. 269 (1656 mar. 14); b. 46 (1683 mar. 23).

<sup>284</sup> Cfr. ASCM, b. 25 (1628 lu. 15); b. 37, c. 171 (1652 giu. 11).

<sup>285</sup> Cfr. ASCM, b. 10 (1588 mag. 5-giu. 4); b. 60 (1732 mag. 2).

<sup>286</sup> Cfr. ASCM, b. 41, decreto governativo cit., 1664 dic. 17, cap. XXXVI; b. 62, ordinanza cit. del magistrato delle comunità 1703 febr. 16 confermata il 1740 dic. 7, cap. XXI.

<sup>287</sup> Cfr. ASCM, b. 29, c. 212 (1636 nov. 17-23); b. 32, c. 142 (1639 ott. 12-15).

<sup>288</sup> Cfr. ASCM, b. 47 (1684 giu. 8); b. 50, c. 52 (1691 giu. 7); b. 55, c. 104 (1709 lu. 1).

<sup>289</sup> Cfr. ASCM, b. 36, c. 2 (1650 mag. 3-16); b. 46 (1682 mag. 1-17) e *passim*.

e due membri sono nominati dal podestà e dagli agenti<sup>290</sup> per vigilare, dall'alto del promontorio del Mesco<sup>291</sup>, sulla sicurezza delle coste della navigazione<sup>292</sup>.

*Il camparo.* Nominato dai consiglieri e dal podestà<sup>293</sup>, ha il compito di vigilare sulla sicurezza delle proprietà agrarie e sul rispetto dei raccolti, di riferire sulle eventuali violazioni e di denunciare i colpevoli<sup>294</sup>.

*Il paschero.* Nominato dagli agenti<sup>295</sup>, sovrintende alla gestione e alla vigilanza dei pascoli comunali<sup>296</sup>.

*I campanari della comunità.* Nominati dal podestà e dagli agenti<sup>297</sup>, ricevono una paga di dodici lire annue<sup>298</sup>.

*Il maestro.* Questo funzionario della comunità appare solo saltuariamente<sup>299</sup> attorno alla metà del sec. XVII<sup>300</sup>. È nominato dagli agenti con uno stipendio di cento lire annue<sup>301</sup>.

*Il medico della comunità.* È nominato dagli agenti<sup>302</sup> tra coloro che godono del requisito dell'appartenenza allo Stato<sup>303</sup>, con uno stipendio variabile, ma sempre molto alto<sup>304</sup>.

*Il messo della comunità.* Appare nel distaglio del 1645 con uno stipendio di centoventi lire annue<sup>305</sup>.

*Le milizie ordinarie e scelte.* Gli abitanti validi di Monterosso sono tenuti alla prestazione di un servizio obbligatorio di sicu-

<sup>290</sup> Cfr. ASCM, b. 37, c. 196 (1653 mag. 8); b. 38 (1658); b. 45 (1677 mag. 4).

<sup>291</sup> Cfr. ASCM, b. 47 (1683 mag. 2-16 e 1684 mag. 4-7).

<sup>292</sup> Cfr. ASCM, b. 30 (1637 mag. 17).

<sup>293</sup> Cfr. ASCM, b. 38, c. 218 (1654 mag. 4-lu. 31); b. 46 (1683 mag. 2-16 e 1682 mag. 1-2).

<sup>294</sup> Cfr. ASCM, b. 61 (1738 lu. 5-1739).

<sup>295</sup> Cfr. ASCM, b. 37, c. 207 (1653 ott. 20-22); b. 38, c. 227 (1654 ott. 10).

<sup>296</sup> Cfr. ASCM, b. 16 (1599 ott. 24).

<sup>297</sup> Cfr. ASCM, b. 46 (1683 mag. 2-16 e 1682 mag. 1-2).

<sup>298</sup> Cfr. ASCM, b. 52, c. 66 (1699 ag. 4-1701 mar. 4).

<sup>299</sup> Cfr. ASCM, b. 25 (1628 lu. 9); b. 30, c. 136 (1638 febr. 16-19).

<sup>300</sup> Cfr. ASCM, b. 36, c. 142 (1650 ag. 23); b. 29 (1636 giu. 5).

<sup>301</sup> Cfr. ASCM, b. 25 (1628 lu. 9).

<sup>302</sup> Cfr. ASCM, b. 62 (1738 lu. 30-sett. 3); b. 45 (1678 sett. 27).

<sup>303</sup> Cfr. ASCM, b. 46, c. 23 (1679 lu. 22), c. 16 (1679 lu. 10 e lu. 18).

<sup>304</sup> Nel distaglio del 1728-1729 (cfr. ASCM, b. 59, 1728 sett. 7-19), lo stipendio annuo previsto per il medico assomma a L. 692 (cfr. anche b. 8, 1583 sett. 25-27).

<sup>305</sup> Cfr. ASCM, b. 34 (1645 giu. 9).

rezza civica e di vigilanza nelle milizie ordinarie e scelte della comunità<sup>306</sup>. Sia l'una che l'altra sono a carico delle finanze comunali<sup>307</sup>. L'appartenenza ai ruoli non conferisce diritto a percepire stipendio<sup>308</sup>: gli ascritti alle milizie scelte ed ordinarie devono obbedienza alle autorità comunali dalle quali direttamente dipendono<sup>309</sup> salvo la subordinazione generale al governo genovese<sup>310</sup> e, specificatamente, al magistrato della guerra<sup>311</sup>. Nel 1616 il nucleo dirigente delle milizie ordinarie risulta formato da un capitano, un alfiere, due sergenti, nove caporali, undici moschettieri<sup>312</sup>; nel 1638 da un capitano, un luogotenente, un alfiere, un sergente, sei caporali<sup>313</sup>: il ruolo delle milizie ordinarie varia secondo le variazioni della popolazione ed anche secondo le necessità militari<sup>314</sup>. Il gruppo dirigente delle milizie scelte risulta invece così costituito: nel 1638 da un luogotenente, un alfiere, un sergente, quattro caporali<sup>315</sup>, nel 1651 da un capitano, un luogotenente, un alfiere, un sergente, cinque caporali<sup>316</sup>: la forza si aggira su un valore che corrisponde a circa la metà di quello delle milizie ordinarie<sup>317</sup>.

#### Gli organi periferici di amministrazione, vigilanza, tutela e controllo

I fini politici della comunità sono realizzati in connessione organica con le autorità centrali della Repubblica, connessione

<sup>306</sup> *Ibid.*, 1644 mag. 27-31.

<sup>307</sup> Cfr. ASCM, b. 43, c. 20 (1673 giu. 20-23); b. 28 (1635 ag. 22).

<sup>308</sup> Cfr. ASCM, b. 62, ordinanza cit., 1703 febr. 16-1740 dic. 7, cap. XXIII.

<sup>309</sup> Cfr. ASCM, b. 24, c. 483 (1626 genn. 28-febr. 2).

<sup>310</sup> Cfr. ASCM, b. 43, c. 20 (1673 giu. 20-23).

<sup>311</sup> Cfr. ASCM, b. 35, c. 183 (1647 genn. 16); b. 28 (1635 ag. 22 e 1635 dic. 29-1636 genn. 9); b. 32, c. 228 (1640 mar. 30), c. 227 (1640 mar. 5) e c. 111 (1639 sett. 1); b. 36, c. 12 (1651 apr. 23).

<sup>312</sup> Cfr. ASCM, b. 21, c. 51 (1616 mag. 13).

<sup>313</sup> Cfr. ASCM, b. 31, c. 15 (1638 mag. 5).

<sup>314</sup> Nel 1638 si contano 155 militi (cfr. ASCM, b. 31, c. 15, 1638 mag. 5).

<sup>315</sup> *Ibidem.*

<sup>316</sup> Cfr. ASCM, b. 36, c. 12 (1651 apr. 23).

<sup>317</sup> Nel 1638 la forza delle milizie scelte è di 51 militi contro 155 militi della milizia ordinaria (cfr. ASCM, b. 31, c. 15, 1638 mag. 5); nel 1651 sale però a 86 (cfr. b. 36, c. 12, 1651 apr. 23).

divenuta, con l'andar del tempo, sempre più stretta. Tale rapporto si realizza sia attraverso un rafforzamento della potestà di vigilanza, di controllo, di riforma ed in genere d'ingerenza da parte delle amministrazioni centrali della Repubblica, sia attraverso il conferimento di funzioni sempre più specifiche e permanenti a magistrature intermedie, aventi per lo più giurisdizione territoriale limitata, ma più ampia di quella comunale, magistrature che vengono così a costituire una rete di competenze delegate, nelle quali si distribuisce una parte delle attribuzioni originarie del potere centrale<sup>318</sup>. Tali magistrature, perfezionate e collaudate da un'esperienza sempre maggiore, si rivelano sempre di più come strumenti costituzionalmente rilevanti dell'espressione della volontà politica della Repubblica che, altrimenti, per le difficoltà delle comunicazioni e il persistere tenace delle tradizioni comunali di autonomia<sup>319</sup>, avrebbe difficoltà più gravi ad imporre la sua volontà e la realizzazione dei suoi fini politici e amministrativi nelle più lontane località.

Sotto il profilo della struttura organizzativa e delle attribuzioni di competenze, tali organi di rappresentanza del potere centrale si distinguono in:

a) organi a competenza territoriale limitata, ma con attribuzioni generali di vigilanza, controllo, attività sostitutiva ed ingerenza (quale, ad esempio, il capitano di Levante);

b) organi a giurisdizione territoriale limitata e competenza specifica (quale, ad esempio, la magistratura dei deputati per la tassa nella riviera di Levante).

Sotto il profilo della natura, questi organi si distinguono in permanenti, quando assolvono esigenze politiche ed amministrative ordinarie e necessarie alla stessa esistenza dello Stato e temporanei e straordinari, quando assolvono funzioni limitate nel tempo, anche se rilevanti nel quadro politico dello Stato (ad esempio, i vari commissari).

<sup>318</sup> Numerosi sono i casi in cui una magistratura o autorità intermedia agisce per conto o per incarico delle autorità centrali, come si vedrà più particolarmente.

<sup>319</sup> Sul persistere di atteggiamenti di indipendenza nei confronti delle autorità genovesi, cfr. ASCM, b. 38, c. 339 (1658 nov. 3).

*Il capitano di Levanto.* Dopo essere stata per un certo periodo sotto la giurisdizione del capitano della Spezia<sup>320</sup>, la comunità di Monterosso entra definitivamente, con il nuovo ordinamento delle giurisdizioni territoriali del 17 dicembre 1664 a far parte della giurisdizione di Levanto<sup>321</sup>.

Il capitano di Levanto ha competenze generali di controllo, vigilanza politica ed amministrativa, di sollecito e di sostituzione nei confronti di qualsiasi autorità di Monterosso: a lui devono essere diretti i mandati di pagamento emessi dalla comunità<sup>322</sup>, a lui devono essere versate le imposte<sup>323</sup>, a lui spetta l'accettazione delle cariche<sup>324</sup>, l'intimazione del pagamento ai debitori<sup>325</sup>, l'intervento come arbitro per dirimere i conflitti di competenza tra le magistrature locali<sup>326</sup>. Trasmette, inoltre, gli ordini del governo e delle altre autorità centrali della Repubblica, ne cura la notifica e l'esecuzione<sup>327</sup>, convoca per propria iniziativa, o per incarico di altra autorità, dirigenti, funzionari ed abitanti di Monterosso<sup>328</sup>, sollecita iniziative amministrative alle autorità ad esso subordinate<sup>329</sup>, nonché il pagamento di tasse, imposte e gabelle<sup>330</sup>; pacifica liti e controversie tra comunità<sup>331</sup> ed esercita facoltà di ordinanza<sup>332</sup>.

*Il capitano della Spezia.* Fino alla prima metà del sec. XVII esercita potestà di vigilanza e di controllo sulla comunità di Monterosso<sup>333</sup>.

<sup>320</sup> Cfr. ASCM, b. 38, c. 339 (1658 nov. 3).

<sup>321</sup> Cfr. ASCM, b. 41, ordinanza governativa del 17 dic. 1664, allegato. La comunità di Monterosso già dal 1608, anno della fondazione del capitanato gravitava verso Levanto: cfr. *Genuensis Reipublicae leges, anni 1576*, Genova 1617, p. 70.

<sup>322</sup> Cfr. ASCM, b. 41, c. 45 (1664 lu. 7); *Registro...* cit., cap. XIII.

<sup>323</sup> Cfr. ASCM, *Registro...* cit., cap. XII.

<sup>324</sup> Cfr. ASCM, b. 52, c. 27 (1699 ag. 12).

<sup>325</sup> Cfr. ASCM, b. 39, c. 344 (1659 febr. 5); b. 47 (1684 apr. 13); b. 66, c. 44 (1775 ag. 31) e c. 45 (1775 sett. 6).

<sup>326</sup> Cfr. ASCM, b. 46 (1683 ag. 28).

<sup>327</sup> Cfr. ASCM, b. 43, c. 17 (1673 giu. 20); b. 47 (1684 giu. 8); b. 59 (1731 febr. 2); b. 66, c. 78 (1776 genn. 21).

<sup>328</sup> Cfr. ASCM, b. 10 (1587 mar. 1); b. 66, c. 43 (1775 ag. 31).

<sup>329</sup> Cfr. ASCM, b. 38, c. 298 (1656 mag. 17).

<sup>330</sup> Cfr. ASCM, b. 42, c. 115 (1673 dic. 8-10).

<sup>331</sup> Cfr. ASCM, b. 1 (1555 apr. 8).

<sup>332</sup> Cfr. ASCM, b. 49, c. 51 (1689 ott. 24-29).

<sup>333</sup> Cfr. ASCM, b. 10 (1588 mag. 26); b. 28 (1635 ott. 15-16); b. 25 (1628 sett. 22-25); b. 27 (1632 dic. 16). Cfr. anche E. MARBINGO, *op. cit.*, p. 297.

*Il colonnello della Spezia.* Nel limitato periodo in cui appare nei documenti (fino al 1621) esercita competenza sugli affari militari della comunità<sup>334</sup>.

*Il commissario della riviera di Levante.* Organo di vigilanza e di propulsione delle pubbliche amministrazioni situate nella parte orientale del dominio, sovrintende a varie attività e funzioni: all'ordinamento degli archivi<sup>335</sup>, all'ispezione sulla produzione e rifornimento di vettovaglie<sup>336</sup>, alla vigilanza nei confronti di banditi e corsari<sup>337</sup>, al rafforzamento della difesa<sup>338</sup>, alla leva straordinaria in caso di necessità<sup>339</sup>.

*I deputati per la tassa nella riviera di Levante.* Organo straordinario, sorto nel 1636 per la migliore riscossione della tassa straordinaria sul reddito<sup>340</sup>.

*Il commissario generale delle armi per la riviera di Levante.* Magistratura posta in essere nel 1684 nel tentativo di far fronte alle drammatiche vicende politico-militari di quell'anno<sup>341</sup>.

*I commissari sindacatori.* Questa magistratura, nei documenti monterossini, risulta attiva per i secc. XVI e XVII. Vigila sull'ordinamento dell'archivio<sup>342</sup>, sulla compilazione dell'elenco di coloro che sono tenuti a pagare l'avaria<sup>343</sup> e mitiga alcune condanne pecuniarie<sup>344</sup>.

*Il commissario generale.* Compare nelle vesti di ispettore per la vigilanza sui banditi<sup>345</sup>.

*Il magistrato straordinario di pesi e misure per la Serenissima*

<sup>334</sup> Cfr. ASCM, b. 11 (1592 lu. 4-6); b. 21, c. 130 (1616 giu. 22) e c. 51 (1616 mag. 16); b. 23, c. 279 (1621 genn. 17).

<sup>335</sup> Cfr. ASCM, b. 42, c. 24 (1671 ag. 17).

<sup>336</sup> Cfr. ASCM, b. 25 (1628 mag. 8).

<sup>337</sup> Cfr. ASCM, b. 23, c. 155 (1620 sett. 3).

<sup>338</sup> Cfr. ASCM, b. 31, c. 15 (1638 mag. 27).

<sup>339</sup> Cfr. ASCM, b. 34 (1642 lu. 19-20).

<sup>340</sup> Cfr. ASCM, b. 29, c. 126 (1636 ott. 10-11).

<sup>341</sup> Cfr. ASCM, b. 47, c. 119 (1684 mag. 18), c. 123 (1684 mag. 23), c. 124 (1684 mag. 26), c. 135 (1684 giu. 28).

<sup>342</sup> Cfr. ASCM, b. 42 (1671 giu. 1).

<sup>343</sup> Cfr. ASCM, b. 38 (1655 giu. 11); b. 51 (1696 mag. 27).

<sup>344</sup> Cfr. ASCM, b. 10 (1587 mag. 29).

<sup>345</sup> Cfr. ASCM, b. 24, c. 447 (1627 genn. 10-21).

*Repubblica di Genova.* Nel 1672 è inviato in ispezione presso la comunità<sup>346</sup>.

*Capitano delle guardie.* Di natura non ben specificata, appare nella drammatica crisi del 1684, quando appare imminente l'invasione delle coste da parte di flotte straniere<sup>347</sup>.

### Gli organi centrali della Serenissima Repubblica in relazione con la comunità di Monterosso

Con la comunità di Monterosso entrano in rapporto le più importanti magistrature della Repubblica, delle quali esamineremo le attribuzioni che entrano appunto in tali rapporti.

*Doge, governatori, procuratori della Serenissima Repubblica di Genova.* Nei suoi rapporti con la comunità di Monterosso, questa magistratura collegiale, che configura il potere esecutivo ed il governo dello Stato, cura la notifica e l'applicazione delle leggi e dei decreti<sup>348</sup>, impartisce direttive politiche ed amministrative di carattere generale, cui si riferiscono, ad esempio, l'annuale disciplina del commercio delle vettovaglie di prima necessità<sup>349</sup>, le questioni ecclesiastiche<sup>350</sup>, la vigilanza sul podestà<sup>351</sup>, la competenza in materia di legislazione criminale<sup>352</sup>, l'avocazione al proprio giudizio dei conflitti tra le autorità centrali e locali<sup>353</sup>, la concessione di salvacondotti a rei e banditi<sup>354</sup>, la vigilanza sui costumi e giochi<sup>355</sup>, il giudizio in ul-

<sup>346</sup> Cfr. ASCM, b. 42 (1672 dic. 14-1673 genn. 13).

<sup>347</sup> Cfr. ASCM, b. 47, c. 116 (1684 mag. 14).

<sup>348</sup> Cfr. ASCM, b. 44, c. 157 (1674 dic. 1-13) e c. 154 (1674 ott. 28).

<sup>349</sup> Cfr. ASCM, b. 6 (1582 nov. 7); b. 12 (1593 nov.-dic.) e *passim*; b. 4 (1573 ott. 21); b. 36, c. 205 (1650) e *passim*.

<sup>350</sup> Cfr. ASCM, b. 39, c. 17 (1660 giu. 14); b. 64, c. 41 (1768 ag. 3-4), c. 107 (1769 mag. 13); c. 71 (1768 ott. 15); b. 72 (1779 dic. 25).

<sup>351</sup> Cfr. ASCM, b. 5 (1574 febr. 24); b. 18, c. 110 (1601 lu. 23) e *passim*.

<sup>352</sup> Cfr. ASCM, b. 12 (1594 genn. 31-febr. 22); b. 39, c. 100 (1660 ott. 12); b. 47, c. 188 (1684 ott. 10); b. 50, c. 158 (1693 mar. 5-febr. 17).

<sup>353</sup> Cfr. ASCM, b. 23, c. 33 (1620 mag. 23); b. 59 (1730 nov. 14-29).

<sup>354</sup> Cfr. ASCM, b. 13 (1594 febr. 29); b. 47, c. 118 (1684 mag. 15); b. 68, c. 52 (1785 mar. 22).

<sup>355</sup> Cfr. ASCM, b. 40, c. 92 (1660 ott. 14).

tima istanza sulle liti e controversie tra comunità<sup>356</sup> e le questioni generali sulle avarie, tasse ed imposte<sup>357</sup>. A differenza di altre magistrature, il governo non possiede competenza esclusiva su alcuna materia, ma interviene dove e quando si presentino problemi di natura prevalentemente politica.

*I Procuratori della Serenissima Repubblica.* Assieme ai coadiutori camerale costituiscono la «Camera della Serenissima Repubblica». Essi possiedono competenza esclusiva in materia finanziaria, perciò è loro compito esigere l'elenco dei debiti contratti dalla comunità<sup>358</sup>, autorizzare preventivamente le spese comunali<sup>359</sup>, sovrintendere alla concessione della tonnara<sup>360</sup>, all'appalto delle gabelle della macina<sup>361</sup>, della carne<sup>362</sup>, della grascia<sup>363</sup>, disciplinare e all'occorrenza impedire l'ingresso nel dominio del vino proveniente dall'estero<sup>364</sup>, sollecitare il pagamento delle avarie<sup>365</sup>, vigilare sull'integrità dei beni demaniali<sup>366</sup>, reprimere e perseguire frodi fiscali e contrabbandi<sup>367</sup>, applicare le norme sulla carta bollata<sup>368</sup>, vigilare sull'esazione dei diritti di donazioni, testamenti e lasciti in favore del pubblico erario<sup>369</sup>, controllare gli esattori della comunità<sup>370</sup>, condo-

<sup>356</sup> Cfr. ASCM, b. 59 (1730 nov. 14-29).

<sup>357</sup> Cfr. ASCM, b. 51, c. 61 (1699 febr. 14).

<sup>358</sup> Cfr. ASCM, b. 37, c. 122 (1652 dic. 30).

<sup>359</sup> Cfr. ASCM, b. 29, c. 112 (1636 lu. 31).

<sup>360</sup> Cfr. ASCM, b. 34, c. 16 (1646 mag. 30); b. 48, c. 269 (1685 apr. 16-mag.); b. 49, c. 13 (1689 giu. 6-13).

<sup>361</sup> Cfr. ASCM, b. 38, c. 17 (1658 mar. 18); b. 53 (1704 giu. 27).

<sup>362</sup> Cfr. ASCM, b. 32, c. 226 (1640 mar. 23), c. 219 (1639 sett. 16), c. 221 (1639 nov. 21), c. 31 (1639 mag. 31-giu. 6), c. 78 (1639 lu. 19); b. 33 (1640 sett. 3); b. 37, c. 55 (1652 apr. 30 e 1653 mag. 16); b. 38, c. 16 (1658 apr. 5); b. 39, c. 270 (1660 lu. 15); b. 43, c. 57 (1673 ag. 30); b. 44, c. 145 (1674 ag. 27); b. 52, c. 157 (1700 apr. 16); b. 56, c. 18 (1714 lu. 4).

<sup>363</sup> Cfr. ASCM, b. 45, c. 3 (1675 mag. 30).

<sup>364</sup> Cfr. ASCM, b. 48, c. 262 (1684 mar. 26-31) e c. 288 (1685 giu. 8).

<sup>365</sup> Cfr. ASCM, b. 18, c. 87 (1601 lu. 6-12); b. 38, c. 68 (1658 lu. 20); b. 52, c. 155 (1700 apr. 5); b. 55 (1710 giu. 20); b. 63 (1749 sett. 10).

<sup>366</sup> Cfr. ASCM, b. 51 (1697 sett. 16-dic. 8).

<sup>367</sup> Cfr. ASCM, b. 32, c. 221 (1639 nov. 21); b. 48, c. 229 (1685 genn. 8-28).

<sup>368</sup> Cfr. ASCM, b. 45, c. 14 (1677 febr. 4 e 1677 ag. 23), c. 66 (1677 lu. 11-12); b. 55 (1709 ag. 9-27); b. 56 (1711 mar. 18). La carta bollata è introdotta nello Stato con legge 9 mar. 1675 (cfr. ASCM, b. 45, c. 14 1677 febr. 4).

<sup>369</sup> ASCM, b. 55, c. 20 (1709 mag. 10).

<sup>370</sup> Cfr. ASCM, b. 48, c. 314 (1685 ag. 1-9); b. 59, c. 48 (1728 mar. 9-16); cfr. anche b. 27 (1632 dic. 4).



nare le pene pecuniarie in materia finanziaria<sup>371</sup>. Esercitano inoltre, direttamente, con le relative potestà repressive, i monopoli del tabacco<sup>372</sup>, dell'acquavite<sup>373</sup>, del gioco del « seminario »<sup>374</sup>.

*Il magistrato sopra i negozi delle comunità.* Incaricata della sorveglianza e propulsione delle iniziative e dei doveri delle comunità, questa magistratura intrattiene rapporti intensissimi e di varia natura con le autorità di Monterosso. Non è semplice elencare la somma delle competenze di cui appare investita: ad essa spetta la presentazione alla comunità del « distaglio » annuale cioè del bilancio preventivo e tassativo<sup>375</sup>, l'autorizzazione ad ogni alienazione di beni comunali<sup>376</sup>, la facoltà di modificare il tasso d'interesse dei censi contratti dalla comunità<sup>377</sup>; l'avocazione in seconda istanza di alcune cause<sup>378</sup>, l'approvazione delle nomine e delle elezioni locali<sup>379</sup>, la vigilanza contabile ed amministrativa sugli esattori<sup>380</sup> e sulla tonnara<sup>381</sup>. Il magistrato decide poi in materia di debiti e crediti comunali<sup>382</sup>, sollecita il pagamento dei debiti nei confronti della comunità<sup>383</sup>, impone a questa il rispetto degli impegni finanziari as-

<sup>371</sup> Cfr. ASCM, b. 41, c. 165 (1688 ott. 16); b. 43, c. 191 (1674 apr. 30); cfr. anche b. 36 (1649 sett. 13 e 1651 apr. 4); b. 41, c. 165 (1688 ott. 16).

<sup>372</sup> Cfr. ASCM, b. 39, c. 178 (1659 mar. 15) e c. 187 (1659 mar. 28).

<sup>373</sup> ASCM, b. 61, c. 25 (1739 nov. 14); b. 52, c. 162 (1700 mar. 8-mag. 28); b. 55 (1709 lu. 12); cfr. anche b. 43 (1673 mag. 14).

<sup>374</sup> Sul gioco del « seminario », che è simile al gioco del lotto dei nostri tempi, cfr. ASCM, b. 41, c. 189 (1669 apr. 14-28); b. 45 (1675 lu. 29-ag. 15); b. 47 (1683 nov. 16-22).

<sup>375</sup> Cfr. ASCM, *Registro...* cit., cap. XII; b. 39 (1660 apr. 6); b. 55 (1709 mag. 24-giu. 23); b. 61 (1738 nov. 20); b. 63 (1757 sett. 23).

<sup>376</sup> Cfr. ASCM, *Registro...* cit., cap. XIV.

<sup>377</sup> Cfr. ASCM, b. 58, lista dei debitori e dei creditori per il 1725-1726.

<sup>378</sup> Cfr. ASCM, b. 61 (1737 febr. 15).

<sup>379</sup> ASCM, b. 46 (1679 mag. 5); b. 59 (1728 ott. 26-30); b. 60 (1734 mag. 20); b. 64, c. 26 (1768 giu. 27); b. 65, c. 19 (1769 ag. 14).

<sup>380</sup> Cfr. ASCM, *Registro...* cit., cap. XII; b. 26 (1631 nov. 17-21); b. 28 (1635 genn. 26-febr. 25); b. 38, c. 273 (1656 mar. 10-26); b. 46 (1680 mag. 24 e 1681 febr. 2); b. 61, c. 138 (1737 febr. 19-20) e c. 145 (1737 febr. 15); b. 68, c. 11 (1785).

<sup>381</sup> Cfr. ASCM, b. 38, c. 12 (1658 mar. 22); b. 40, c. 501 (1663 giu. 27).

<sup>382</sup> Cfr. ASCM, *Registro...* cit., cap. XI; b. 35, c. 184 (1647 genn. 14); b. 37, c. 194 (1653 mar. 31); b. 38, c. 15 (1658 apr. 8-mag. 5); b. 41, c. 29 (1668 lu. 4-12); b. 46 (1680 lu. 26-29); b. 47, c. 101 (1684 mar. 29-apr. 2), b. 49, c. 45 (1689 sett. 5-nov. 21); b. 53 (1701 febr. 4-18); b. 58 (1725 mar. 22-apr. 4 e 1725 giu. 23); b. 64, c. 45 (1768 ag. 18) e c. 14 (1768 giu. 11).

<sup>383</sup> Cfr. ASCM, b. 38, c. 337 (1658 sett. 2-22); b. 43, c. 142 (1674 giu. 6); b. 47, c. 100 (1684 mar. 8); b. 50, c. 163 (1693 genn. 21).

sunti<sup>384</sup>, interviene nelle cause tra privati e comunità<sup>385</sup>, sollecita la nomina dei magistrati locali<sup>386</sup>, decide in materia di imposizione di avarie, per la parte formale<sup>387</sup>, approva le deliberazioni del parlamento e degli altri organi di Monterosso<sup>388</sup>, autorizza le missioni dei « sindici » e procuratori<sup>389</sup>, decide sulla rinuncia alle cariche locali<sup>390</sup>, ordina il pagamento delle gabelle, per la parte formale<sup>391</sup>, reprime e persegue le irregolarità amministrative<sup>392</sup>, esercita potestà sostitutiva nelle nomine di cariche sociali<sup>393</sup>, sollecita il rispetto delle scadenze statutarie<sup>394</sup>, approva, per la parte finanziaria, le spese per il riordinamento dell'archivio<sup>395</sup>, impartisce istruzioni per la procedura da osservarsi nelle elezioni e nelle nomine degli uffici<sup>396</sup>, riceve i conti e i rapporti finali dei podestà alla scadenza della carica<sup>397</sup>, riceve e decide sulle lamentele e suppliche dei privati contro le autorità locali<sup>398</sup>, dirime le controversie tra privati<sup>399</sup>. Il magistrato delle comunità è, in sostanza, l'organo della repubblica incaricato dei rapporti con le amministrazioni locali e, come tale, ha il potere di emanare ordinanze e decreti sull'ordinamento e l'organizzazione di esse<sup>400</sup> e di incamerare una parte dei proventi comunitari.

<sup>384</sup> Cfr. ASCM, b. 43, c. 142 (1674 giu. 6).

<sup>385</sup> Cfr. ASCM, b. 59 (1730 nov. 14-19).

<sup>386</sup> Cfr. ASCM, b. 64, c. 5 (1768 mag. 21).

<sup>387</sup> Cfr. ASCM, b. 39, c. 269 (1660 febr. 21-mar. 9); b. 43, c. 26 (1673 giu. 15); b. 46 (1681 sett. 12); b. 54, c. 91 (1707 mar. 28); c. 127 (1707 mar. 28); b. 72, c. 30 (1792 mar. 24).

<sup>388</sup> Cfr. ASCM, b. 47 (1684 genn. 11); b. 56, c. 33 (1716 sett. 17-1717 giu. 23).

<sup>389</sup> Cfr. ASCM, b. 32, c. 225 (1640) e c. 12 (1639 mag. 17); b. 60 (1732 mag. 2); b. 62 (1703 febr. 16, cap. XXI).

<sup>390</sup> Cfr. ASCM, b. 50, c. 164 (1693 apr. 27); b. 61 (1737, febr. 8-mar. 10 e 1737 lu. 17).

<sup>391</sup> Cfr. ASCM, b. 32, c. 224 (1640 genn. 30); b. 39, c. 269 (1660 febr. 21-mar. 9); b. 59 (1731 febr. 3).

<sup>392</sup> Cfr. ASCM, b. 41, c. 64 (1668 ag. 27); b. 57 (1723 giu. 21-lu. 26), b. 65 (1770 apr. 15-21); b. 66 (1774 ag. 12).

<sup>393</sup> Cfr. ASCM, b. 72, c. 10 (1791 ag. 27).

<sup>394</sup> Cfr. ASCM, b. 64, c. 5 (1768 mag. 21).

<sup>395</sup> Cfr. ASCM, b. 42, c. 24 (1671 ag. 17).

<sup>396</sup> Cfr. ASCM, b. 36, c. 133 (1648 apr. 29); b. 54 (1707 mag. 8-10); b. 58 (1726 genn. 21); b. 59 (1728 ott. 26-30 e 1730 ag. 3); b. 65, c. 55 (1770 apr. 15-21).

<sup>397</sup> Cfr. ASCM, b. 62 (1703 febr. 16, cap. XI).

<sup>398</sup> Cfr. ASCM, b. 54 (1707 mag. 8-10).

<sup>399</sup> Cfr. ASCM, b. 45, c. 165 (1675 mar. 22).

<sup>400</sup> Dfr. ASCM, b. 62, ordinanza del magistrato sopra i negozi delle comunità 1703 febr. 16 confermata il 1740 dic. 7; b. 41, decreto governativo che riporta una ordinanza dello stesso magistrato del 21 dic. 1654.

*Il magistrato di terraferma.* Magistratura estinta nel sec. XVII, interamente sostituita dal magistrato delle comunità che ne raccoglie l'eredità<sup>401</sup>.

*I censori della Serenissima Repubblica.* Hanno competenza in materia di prezzi e di calmieri dei vini<sup>402</sup>, in materia di uva<sup>403</sup>, di coralli<sup>404</sup> di pane<sup>405</sup>, di pesci salati<sup>406</sup> e di tonni<sup>407</sup>. In queste materie sono superiori gerarchici dei censori della comunità e come tali ne possono riformare le sentenze in seconda istanza<sup>408</sup>. Sovrintendono alla regolare e scrupolosa compilazione, da parte delle autorità locali, dei «responsali», sorta di bollette di accompagnamento delle merci in uscita<sup>409</sup>, e alla regolare commestibilità dei generi alimentari<sup>410</sup>.

*Il presidente e i conservatori di sanità della Serenissima Repubblica.* Come superiori gerarchici dell'ufficio di sanità di Montessoro, ne approvano le nomine<sup>411</sup> e ne disciplinano le attribuzioni<sup>412</sup>. Come organo avente competenza generale ed esclusiva in materia di salute, segnala le malattie contagiose che si manifestino in qualsiasi stato<sup>413</sup>, conduce inchieste<sup>414</sup>, de-

<sup>401</sup> Cfr. ASCM, b. 11 (1592 febr. 21 e 1593 mar. 9); b. 18, c. 88 (1601 lu. 3); b. 23, c. 104 (1620 lu. 15); b. 50 (1692 apr. 22).

<sup>402</sup> Cfr. ASCM, b. 8 (1583 sett. 28); b. 9 (1585 ott. 7-11); b. 22, c. 211 (1616 sett. 5-13); b. 29, c. 98 (1636 lu. 27).

<sup>403</sup> Cfr. ASCM, b. 25 (1628 sett. 6-13); b. 29, c. 143 (1636 sett. 4).

<sup>404</sup> Cfr. ASCM, b. 44, c. 48 (1674 sett. 5).

<sup>405</sup> Cfr. ASCM, b. 33 (1640 ag. 3); b. 64, c. 3 (1768 apr. 23).

<sup>406</sup> Cfr. ASCM, b. 16 (1599 sett. 1-23); b. 33 (1640 ag. 13); b. 45 (1675 ag. 23-sett. 19); b. 49, c. 78 (1689 febr. 1); b. 56, c. 54 (1711).

<sup>407</sup> Cfr. ASCM, b. 18, c. 112 (1601 lu. 30-ag. 4); b. 28 (1635 ag. 27 e 1635 dic. 5-18); b. 31, c. 55 (1638 ag. 13-25).

<sup>408</sup> Cfr. ASCM, b. 13 (1594 ag. 26); b. 19, c. 174 (1602 dic. 20-1603 genn. 5); b. 27 (1634 nov. 14); b. 28 (1636 genn. 2-6); b. 47 (1684 giu. 8). Cfr. anche b. 9 (1584 giu. 12-30).

<sup>409</sup> Cfr. ASCM, b. 21, c. 207 (1616 lu. 29).

<sup>410</sup> Cfr. ASCM, b. 26 (1630 apr. 20-mag. 14); b. 53, c. 36 (1706 ag. 19).

<sup>411</sup> Cfr. ASCM, b. 13 (1594 febr. 19-24); b. 55 (1708 mag. 24); b. 60, c. 62 (1735); b. 64, c. 10 (1768 mag. 28); b. 66, c. 41 (1775 ag. 29).

<sup>412</sup> Cfr. ASCM, b. 36, ordinanza del presidente e conservatori di sanità della Serenissima Repubblica di Genova 1650 mag. 19; legge del 1661, in b. 53 (1706 giu. 1); b. 43, c. 139 (1661 apr. 2-1674 mar. 16).

<sup>413</sup> Cfr. ASCM, b. 20, c. 130 (1605 ott. 10-26 e 1605 dic. 30-1606 genn. 7); b. 32, c. 135 (1639 ott. 5); b. 45, c. 19 (1675 lu. 24); b. 56 (1714 sett. 1-6).

<sup>414</sup> Nel 1720 l'ufficio apre una severa inchiesta per gravi tumulti e disordini contro una nave francese sospetta di contagio: cfr. ASCM, b. 57 (1720, ag. 28-sett. 14).

nuncia il transito o la presenza di navi sospette di contagio<sup>415</sup>.

*I provvisori dei vini della Serenissima Repubblica.* Ad essi è attribuita la competenza esclusiva in materia di vendemmia<sup>416</sup>, vinificazione<sup>417</sup>, commercio di vini e mosti<sup>418</sup>.

*I provvisori dell'olio della Serenissima Repubblica.* Regolano e disciplinano il commercio dell'olio per l'intero territorio della Repubblica<sup>419</sup>.

*I provvisori delle galere.* Hanno competenza esclusiva in materia di equipaggi marittimi<sup>420</sup> e relativa in materia di pesca<sup>421</sup>. Ricevono una tassa annua di ventiquattro lire dai «tavernari» e dagli osti della comunità, dei quali sorvegliano l'attività<sup>422</sup>.

*Il magistrato della guerra.* Ha attribuzioni di vigilanza e di controllo sull'organizzazione delle milizie comunali, sia scelte che ordinarie<sup>423</sup>, nonché potestà sostitutiva nei confronti dei loro ufficiali<sup>424</sup>. Tutto ciò che concerne materia bellica è in genere affidato alla competenza di quest'ufficio: porto d'armi e

<sup>415</sup> Cfr. ASCM, b. 4 (1573 lu. 8); b. 36, ordinanza del presidente e dei conservatori di Sanità della Serenissima Repubblica di Genova, 1650 mag. 19; b. 43, c. 53 (1673 ag. 28); b. 45 (1675 lu. 3-5); b. 57 (1721 mar. 1-4); b. 68, c. 18 (1785 ag. 5).

<sup>416</sup> Cfr. ASCM, b. 21, c. 208 (1616 sett. 6-10).

<sup>417</sup> Cfr. ASCM, b. 42, c. 47 (1669 ag. 9-ott. 2) e c. 82 (1671 nov. 9); b. 43, c. 67 (1673 ott. 2-10) e c. 150 (1674 sett. 8); b. 44, c. 67 (1674 ott. 17); b. 45, c. 65 (1676 sett. 28); b. 47, c. 183 (1684 sett. 27); b. 49, c. 53 (1689 sett. 17); b. 51 (1697 sett. 7-13); b. 52, c. 147 (1699 sett. 21).

<sup>418</sup> Cfr. ASCM, b. 28 (1635 nov. 24); b. 28, c. 176 (1636 sett. 24-ott. 11); b. 30, c. 72 (1637 sett. 30); b. 40 (1662 ott. 7).

<sup>419</sup> Cfr. ASCM, b. 25 (1628 sett. 1-4 e 1628 ott. 16-21); b. 26 (1631 genn. 27); b. 34 (1642 apr. 25); b. 35 (1647 febr. 6); b. 40, c. 178 (1662 dic. 1-5); b. 52, c. 89 (1699 nov. 12).

<sup>420</sup> Cfr. ASCM, b. 10 (1587 mar. 8, 1587 febr. 1-mar. 14, 1587 mar. 8-14); b. 23, c. 322 (1621 genn. 21).

<sup>421</sup> ASCM, b. 36 (1651 mar. 16-apr. 2); b. 63, c. 114 (1766 nov. 14-19).

<sup>422</sup> Cfr. ASCM, b. 5 (1576 mag. 27); b. 10 (1588 nov. 10); b. 16 (1599 ott. 30); b. 32, c. 217 (1639 giu. 17); b. 39 (1659 febr. 25-apr. 2); b. 42, c. 36 (1672 sett. 9-14); b. 46, c. 8 (1683 giu. 4-8); b. 50, c. 165 (1693 apr. 6-27); b. 52, c. 146 (1699 lu. 29); b. 55 (1709 lu. 11); b. 60, c. 50 (1734-1735); b. 61, c. 137 (1736 ag. 29); b. 64, c. 54 (1768 ag. 8-nov. 3); b. 66, c. 43 (1775 ag. 4); b. 72, c. 5 (1791 giu. 18), c. 23 (1792 genn. 14) e c. 34 (1792 apr. 25).

<sup>423</sup> Cfr. ASCM, b. 27 (1633 ott. 26); b. 28 (1635 ag. 22, 1635 dic. 29-1636 genn. 9, 1636 genn. 7-20); b. 32, c. 228 (1640 mar. 30), c. 227 (1640 mar. 5); b. 35, c. 183 (1647 genn. 16).

<sup>424</sup> Cfr. ASCM, b. 28 (1635 ag. 22 e 1635 dic. 29-1636 genn. 9).

relativi abusi<sup>425</sup>, munizioni<sup>426</sup>, vigilanza sulle fortezze e sui luoghi fortificati<sup>427</sup>.

*Il magistrato dei poveri.* Questa magistratura sovrintende non soltanto al rimedio e alla soluzione dei problemi del pauperismo e della mendicizia, allora assai gravi in tutto il territorio della Repubblica<sup>428</sup>, ma anche alle provvidenze da adottare in favore degli ecclesiastici, secolari o regolari, che non abbiano il necessario per vivere<sup>429</sup>.

*I supremi indicatori della Serenissima Repubblica.* Suprema magistratura di controllo con estese attribuzioni nei settori più svariati regola una somma di attività tra loro talvolta non omogenee: suggerisce pareri in materia di procedura civile<sup>430</sup>, modifica le condanne inflitte dal podestà di Monterosso<sup>431</sup>, disciplina la compilazione degli estimi<sup>432</sup>, possiede la facoltà di citare abitanti della comunità<sup>433</sup>, sovrintende talora all'ordinamento e alla tenuta degli archivi<sup>434</sup>, riceve le «relationes» dei chirurghi<sup>435</sup>, vigila sull'opera del notaro attuario<sup>436</sup>, vigila sull'osservanza delle norme relative alla procedura criminale<sup>437</sup> e alla concessione dei salvacondotti<sup>438</sup>.

*Ufficio delle monete della Serenissima Repubblica.* Possiede

<sup>425</sup> Cfr. ASCM, b. 40, c. 177 (1662 sett. 25); cfr. anche b. 36 (1650 ag. 2).

<sup>426</sup> Cfr. ASCM, b. 35 (1646 lu. 23).

<sup>427</sup> Cfr. ASCM, b. 28 (1636 genn. 7-20); b. 32, c. 64 (1639 giu. 21); b. 34 (1644 giu. 3); b. 37 (1652 giu. 12); b. 42, c. 14 (1669 mag. 30).

<sup>428</sup> Cfr. ASCM, b. 38, c. 11 (1658 febr. 1-mar. 22); b. 45, c. 132 (1675 mar. 28-apr. 7); b. 66, c. 78 (1776 genn. 21).

<sup>429</sup> Cfr. ASCM, b. 42, c. 124 (1672 dic. 7); c. 142 (1679 mar. 16); b. 51, c. 123 (1698 nov. 29).

<sup>430</sup> Cfr. ASCM, b. 8 (1583 mag.); b. 20 (1606 genn. 31-febr. 24); b. 38, c. 14 (1658 mar. 29). Cfr. V. VITALE, *Breviario della storia di Genova*, I, Genova 1955, p. 239.

<sup>431</sup> Cfr. ASCM, b. 5 (1579 sett. 5). Questa competenza non appare più esercitata in seguito; cfr. anche b. 10 (1588 mar. 30-apr. 5).

<sup>432</sup> Cfr. ASCM, b. 17, c. 40 (1601 lu. 16); b. 18, c. 287 (1602 genn. 28); b. 20, c. 170 (1605 nov. 28-dic. 5).

<sup>433</sup> Cfr. ASCM, b. 28 (1635 lu. 3); b. 36 (1650 ag. 12); b. 48, c. 265 (1685 mar. 12); b. 49, c. 66 (1689 apr. 22-nov. 16).

<sup>434</sup> Cfr. ASCM, b. 64, c. 33 (1768 lu. 6); b. 72, c. 20 (1791 dic. 14).

<sup>435</sup> Cfr. ASCM, b. 64, c. 56 (1768 ag. 7-11), c. 27 (1768 lu. 4).

<sup>436</sup> Cfr. ASCM, b. 51, c. 17 (1694 lu. 21); b. 60, c. 66 (1735 ott. 14); b. 64, c. 6 (1768 mag. 18) e c. 7 (1768 mag. 27); b. 69, c. 12 (1786 mar. 24).

<sup>437</sup> Cfr. ASCM, b. 42, c. 128 (1671 dic. 14-1672 genn. 31).

<sup>438</sup> Cfr. ASCM, b. 62, c. 291 (1740 mag. 25-giu. 27).

competenze esclusiva in materia di fabbricazione, spaccio e circolazione di monete nazionali ed estere<sup>439</sup>.

*L'ufficio d'abbondanza della Serenissima Repubblica.* Ha il compito di sovrintendere alla distribuzione delle vettovaglie nei vari luoghi e comunità della Repubblica secondo le necessità<sup>440</sup>.

*Gli ufficiali delle vettovaglie della Serenissima Repubblica.* Appaiono nei documenti solo una volta, probabilmente come predecessori degli ufficiali di abbondanza della Serenissima Repubblica<sup>441</sup>.

*L'ufficio del sale delle Compere di S. Giorgio.* Titolare del monopolio del sale<sup>442</sup>, ne difende i relativi privilegi con minuziosa tenacia e con una serie di provvedimenti restrittivi, quali il divieto di importare sale tra Marsiglia (e poi Barcellona) e Porto Argentario<sup>443</sup>, e perfino l'obbligo imposto alla comunità di consumare una determinata quantità prefissata di sale, onde evitare il danno di numerose frodi ed evasioni<sup>444</sup>.

*Gli inquisitori di Stato.* Per quel che riguarda la comunità, tale magistratura ha giurisdizione su ogni questione relativa a cittadini stranieri<sup>445</sup>.

*I padri del comune della Serenissima Repubblica.* Superiori gerarchici dei padri del comune di Monterosso<sup>446</sup>, hanno competenza in materia urbanistica<sup>447</sup> in modo esclusivo e,

<sup>439</sup> Cfr. ASCM, b. 9 (1585 sett. 18-ott. 23); b. 51, c. 137 (1699 mag. 8); b. 72, c. 33 (1792 apr. 13).

<sup>440</sup> Cfr. ASCM, b. 10 (1588 ott. 12-25 e 1587 ott. 7-11); b. 25 (1628 nov. 16); b. 45 (1678 mag. 20).

<sup>441</sup> Cfr. ASCM, b. 2 (1556 sett. 11).

<sup>442</sup> Cfr. ASCM, b. 9 (1585 giu. 29); b. 72, c. 29 (1792 mar. 26).

<sup>443</sup> Cfr. ASCM, b. 14 (1594 nov. 15).

<sup>444</sup> Nel 1593 era stato prefissato per la comunità di Monterosso il quantitativo minimo di consumo in 23 mine di sale bianco (cfr. ASCM, b. 12, 1593 giu. 30). Nel 1694 l'ufficio lamenta che i pescatori e gli abitanti di Monterosso frodino sistematicamente il monopolio del sale (cfr. ASCM, b. 51, 1694 mag. 7), ma riconosce assai problematica la ricerca di un più efficace sistema di prevenzione e repressione (cfr. ASCM, b. 55, 1696 genn. 24). Nel 1653 anche ai cappuccini viene sequestrato un carico di sale di provenienza sospetta (cfr. ASCM, b. 37, c. 249 (1653 sett. 22-30)).

<sup>445</sup> Cfr. ASCM, b. 55 (1706 giu. 26); b. 56, c. 73 (1719 giu. 2-10); b. 61, c. 157 (1737 mag. 14); b. 72, c. 167 (1779 sett. 8).

<sup>446</sup> Cfr. ASCM, b. 5 (1574 genn. 12-febr. 18). Sui padri del comune di Genova, cfr. C. DE SIMONI, *Statuto dei padri del Comune della Repubblica di Genova*, Genova 1885.

<sup>447</sup> Cfr. ASCM, b. 5 (1574 genn. 12-febr. 18); b. 13 (1594 apr. 27 e 1594 apr. 20-26).

in sede derivata, anche nell'organizzazione degli studi superiori di medicina e chirurgia <sup>448</sup>.

*I conservatori del mare della Serenissima Repubblica.* Tale ufficio, oltre ad avere la potestà di regolare ogni questione relativa ai naufragi <sup>449</sup>, sembra abbia anche goduto, per un certo periodo, di alcuni privilegi sulla produzione e sul commercio della canapa <sup>450</sup>.

*Il magistrato di Corsica.*

*I residenti di Palazzo.* Tra le loro competenze, nei confronti delle comunità, emergono la potestà di riforma sulle deliberazioni delle autorità locali <sup>451</sup>, la decisione in appello di ricorsi di privati <sup>452</sup>, la convocazione e citazione di privati <sup>453</sup>. Molto notevole appare il loro intervento per la costituzione della tonnara <sup>454</sup>.

*Gli auditori di rota della Serenissima Repubblica.* Assistono con pareri tecnico-giuridici le attività giurisdizionali della comunità sia in materia di procedura civile sia in quella criminale <sup>455</sup>

*Il magistrato della caratata.* Presiede alla compilazione e alla pubblicazione degli estimi o « caratate » <sup>456</sup>.

*Il magistrato delle nuove mura.* Magistratura temporanea, posta in essere tra il 1632 e il 1635 con poteri speciali per esigere le somme necessarie alla costruzione delle nuove mura della città di Genova <sup>457</sup>, esercita la sua pressione anche sulla comunità di Monterosso.

<sup>448</sup> Cfr. ASCM, b. 51, c. 19 (1694 giu. 28-ag. 14); b. 72, c. 3 (1791 mag. 11).

<sup>449</sup> Cfr. ASCM, b. 69, c. 18 (1791 febr. 6) e c. 17 (1786 genn. 24); b. 72, c. 165 (1779 ag. 31) e c. 169 (1779 sett. 14).

<sup>450</sup> Cfr. ASCM, b. 72 (1791 dic. 7).

<sup>451</sup> Cfr. ASCM, b. 34 (1644 ott. 12): i residenti di palazzo parzialmente riformano le deliberazioni del locale parlamento sull'organizzazione del locale ufficio di abbondanza.

<sup>452</sup> Cfr. ASCM, b. 67, c. 19 (1776 apr. 1).

<sup>453</sup> Cfr. ASCM, b. 46, c. 43 (1683 ott. 30-dic. 14).

<sup>454</sup> Cfr. ASCM, b. 23 (1619 lug. 15).

<sup>455</sup> Cfr. ASCM, b. 5 (1574 febr. 22); b. 55 (1710 lu. 13); b. 72, c. 162 (1779 ag. 17-23).

<sup>456</sup> Cfr. ASCM, b. 22, c. 325 (1616 nov. 24-dic. 13).

<sup>457</sup> Cfr. ASCM, b. 27 (1632 dic. 16); b. 28 (1635 sett. 17-27).

*I protettori dell'ospedale di Pammatone.* Riscuotono tutte le somme loro dovute in qualsiasi luogo o comunità della Repubblica in seguito a lasciti e donazioni <sup>458</sup>.

*I protettori del riscatto degli schiavi* <sup>459</sup>.

*Il presidente e governatori della gabella del vino* <sup>460</sup>.

*Il presidente e governatori della gabella del grano* <sup>461</sup>.

*Il presidente e governatori della gabella della censerìa.* Esigono dai notari la denuncia dei contratti da loro effettuati <sup>462</sup>.

*I procuratori della gabella della carne* <sup>463</sup>.

*Il magistrato della gabella della macina della Serenissima Repubblica.* L'attività di questo ufficio suscita a Monterosso molte insofferenze in quanto riscuote 170 scudi annui, dei quali solo una parte sono impiegati per l'acquisto di grano in favore della comunità <sup>464</sup>.

*Le due governatori della gabella della grascia.* Nel 1588 esigono la denuncia della produzione e del commercio del formaggio grasso <sup>465</sup>.

*I governatori della gabella di S. Giorgio* <sup>466</sup>.

*I governatori delle gabelle delle rive minute* <sup>467</sup>.

*I protettori delle compere di S. Giorgio.* Vigilano, in generale, sulla struttura mercantile dello Stato <sup>468</sup>.

<sup>458</sup> Cfr. ASCM, b. 25 (1628 lu. 10); b. 36 (1650 ag. 12 e 1651 genn. 20); b. 44, c. 28 (1674 lu. 10-23); b. 52, c. 156 (1700 apr. 5).

<sup>459</sup> Cfr. ASCM, b. 43, c. 56 (1673 ag. 19).

<sup>460</sup> Cfr. ASCM, b. 39, c. 270 (1659 giu. 30).

<sup>461</sup> Cfr. ASCM, b. 35, c. 50 (1647).

<sup>462</sup> Cfr. ASCM, b. 45 (1677 giu. 9).

<sup>463</sup> Cfr. ASCM, b. 58, c. 3 (1725 giu. 8).

<sup>464</sup> Cfr. ASCM, b. 22, c. 378 (1617 genn. 25-febr. 8); b. 23 (1621 genn. 14) e c. 110 (1620 lu. 27); b. 34 (1644 lu. 27); b. 38 (1658 mar. 18); b. 53 (1704 giu. 27).

<sup>465</sup> Cfr. ASCM, b. 10 (1588 mag. 19-21).

<sup>466</sup> Cfr. ASCM, b. 44, c. 155 (1674 ott. 20).

<sup>467</sup> Cfr. ASCM, b. 16 (1596 mar. 4-lu. 12).

<sup>468</sup> Cfr. ASCM, b. 32, c. 166 (1639 nov. 9-10) e c. 80 (1639 lu. 19); b. 38 (1658 ag. 17 e 1658 sett. 12); b. 49, c. 49 (1689 ott. 3).

*I caratti della Casa di S. Giorgio.* Sovrintendono alla gestione delle gabelle <sup>469</sup>.

*Il commissario sopra le soldatesche della Serenissima Repubblica* <sup>470</sup>.

*Il pretore di Genova.* È superiore gerarchico del podestà di Monterosso nei suoi rapporti con i privati <sup>471</sup>, e impartisce pareri in materia di procedura civile <sup>472</sup>.

*La deputazione dei tredici per la Serenissima Repubblica.* Nel 1769 si occupa dell'appalto del vino <sup>473</sup>.

*La giunta di giurisdizione.* Istituita nel sec. XVIII, regola gli affari ecclesiastici <sup>474</sup>.

*La giunta deputata per il nuovo regolamento della gabella dei pesci.* Nel 1709 ingiunge alle autorità di Monterosso di concedere al miglior offerente l'appalto dello « ius piscandi » <sup>475</sup>.

*La giunta deputata per gli affari della pesca.* Istituita nel primo decennio del sec. XVIII, nel 1712 redige un nuovo capitolo per l'esercizio della pesca <sup>476</sup>.

*La giunta contro i banditi.* Operante nel 1672 <sup>477</sup>.

<sup>469</sup> Cfr. ASCM, b. 29, c. 297 (1637 apr. 8); b. 45, c. 158 (1677); b. 46, c. 40 (1683 ott. 15-nov. 20); b. 49, c. 43 (1685), b. 72 (1779 nov. 27).

<sup>470</sup> Cfr. ASCM, b. 24, c. 516 (1626 febr. 18).

<sup>471</sup> Cfr. ASCM, b. 31, c. 6 (1638 mag. 13); cfr. anche b. 6 (1582 nov. 30).

<sup>472</sup> Cfr. ASCM, b. 6 (1582 nov. 30); b. 18, c. 297 (1602 mar. 13-18).

<sup>473</sup> Cfr. ASCM, b. 65, c. 12 (1769 lu. 22-27).

<sup>474</sup> Cfr. ASCM, b. 64, c. 71 (1768 ott. 15) e c. 53 (1768 sett. 24); b. 69 (1785 nov. 24-1786 febr. 15); b. 72, c. 174 (1779 febr. 5-1780 febr. 16).

<sup>475</sup> Cfr. ASCM, b. 55 (1709 giu. 9).

<sup>476</sup> Cfr. ASCM, b. 56, c. 134 (1712 ag. 9).

<sup>477</sup> Cfr. ASCM, b. 42 (1672 lu. 22-25).

## L'ARCHIVIO DELLA COMUNITÀ: SUA STORIA E SUA CONSISTENZA

L'archivio del comune di Monterosso al Mare, in conseguenza di un bombardamento subito dalla sede comunale nel gennaio 1945, ha patito gravissime perdite. Sono andati quasi totalmente dispersi o distrutti i documenti dei secc. XIX-XX (con pochissime eccezioni), mentre si sono salvati, pur con perdite e guasti spesso gravissimi, i documenti che riflettono la vita amministrativa della comunità durante la Repubblica di Genova. Il nostro lavoro riguarda esclusivamente i documenti anteriori al 6 gennaio 1945.

Anche se non è più possibile ricostruire la serie organica degli avvenimenti e degli atti emanati dall'amministrazione attraverso le corrispondenti serie organiche dei documenti, non c'è dubbio che l'archivio storico del comune di Monterosso fornisce le fonti più numerose e più qualificate per la comprensione della storia amministrativa, economica, giuridica e sociale della comunità per il periodo più antico, vale a dire per i secoli XVI, XVII e XVIII.

Le carte più antiche dell'archivio storico del comune di Monterosso risalgono ai primi anni del sec. XVI, per raggiungere però una certa consistenza e continuità soltanto verso la metà dello stesso secolo: poiché negli altri archivi liguri, anche nei più antichi, ben difficilmente si rinvenivano documenti anteriori al sec. XVI, è legittimo pensare che agli inizi di quel secolo risalga una più precisa ed efficace politica archivistica del governo genovese il quale attribuisce maggior importanza alla conservazione degli archivi delle comunità che, dal canto loro, oberate da mille problemi di carattere immediato e da gra-

vose preoccupazioni finanziarie, tendono a trascurare tali compiti <sup>478</sup>.

La vigilanza sugli archivi delle comunità, nei secoli XVII e XVIII, spetta ai « supremi sindacatori della Serenissima Repubblica » <sup>479</sup>, che possono delegare tale facoltà ai commissari e sindacatori della Riviera di Levante <sup>480</sup>.

Sembra che la comunità di Monterosso non osservi con molto impegno e convinzione i suoi doveri nei confronti dell'archivio, se nel 1671 i commissari della Riviera di Levante, con il consenso, per la parte finanziaria, del magistrato sopra i negozi delle comunità, impongono alle autorità di Monterosso il riordinamento e l'inventario dell'archivio comunitario a sue spese e fino alla concorrenza di centocinquanta lire <sup>481</sup>.

Secondo le precise disposizioni dei commissari, le carte devono essere ordinate e munite del relativo inventario a cura del notaro attuario e quindi devono essere depositate, con cura particolare, nelle stanze più riposte del castello, sotto la formale responsabilità del priore degli agenti, del cancelliere della comunità e del notaro attuario che ne custodisce le chiavi <sup>482</sup>.

Parimenti, sono impartite istruzioni, del massimo interesse archivistico, atte a distinguere i documenti in almeno tre gruppi (civili, criminali, sanitari), fondati sulla diversità di competenza <sup>483</sup>.

Probabilmente, il riordinamento dell'archivio procede con una certa lentezza, perché appare condotto a termine soltanto tra il 1704 e il 1705 <sup>484</sup>: d'altra parte la regolare tenuta dei documenti non deve essere compito facile per gli amministratori di Monterosso se, ancora nel 1768, i « supremi sindacatori » ingiungono alla comunità di tenere in ordine il proprio archivio <sup>485</sup>,

<sup>478</sup> Sulla politica archivistica della Repubblica di Genova, cfr. D. GIOFFRÈ, *Alcuni aspetti della legislazione archivistica della Repubblica di Genova*, in *Bullettino dell'archivio paleografico italiano*, n.s., a. II-III (1956-1957), parte I, pp. 369-381.

<sup>479</sup> Cfr. ASCM, b. 64, c. 33 (1768 lu. 6); b. 69, c. 20 (1791 dic. 14).

<sup>480</sup> Cfr. ASCM, b. 42, c. 24 (1671 ag. 17 e 1671 giu. 1).

<sup>481</sup> Cfr. ASCM, b. 42, c. 24 (1671 ag. 17).

<sup>482</sup> Cfr. ASCM, b. 42 (1671 giu. 1).

<sup>483</sup> *Ibidem*.

<sup>484</sup> Cfr. ASCM, b. 56, c. 95 (1704 mag. 18 e ss.).

<sup>485</sup> Cfr. ASCM, b. 64, c. 33 (1768 lu. 6). Nel 1791 la stessa autorità preannuncia una prossima visita d'ispezione agli archivi e ai protocolli notarili (cfr. ASCM, b. 69, c. 20 cit.).

benché l'obbligo della sua buona conservazione sia stato sancito da un'apposita norma dei capitoli riformati nel 1736 da Giacomo Veneroso, commissario della Repubblica <sup>486</sup>.

Caduta nel 1797 la Serenissima Repubblica, vengono meno molte delle ragioni che avevano indotto l'antico regime ad una così vigile cura degli archivi, come la necessità di controllare con certezza i molteplici statuti delle comunità, città e « luoghi » che componevano lo Stato, di verificarne i rispettivi titoli di autonomia e di vigilare sull'attività politica ed amministrativa delle classi dirigenti locali: né, d'altra parte, tra la fine del sec. XVIII e l'inizio del XIX, emergono con precisione quelle ragioni culturali che oggi prevalgono per giustificare la conservazione degli archivi. Così si spiega per Monterosso la massa minore dei documenti relativi alla Repubblica ligure (a parte le distruzioni della guerra): bisogna attendere la fine del sec. XIX perché la prevalenza della cultura positivista, riscoprendo il valore dell'erudizione e della conoscenza fondata sulle testimonianze dirette, attirasse l'attenzione della pubblica opinione sull'importanza della conservazione degli archivi: frutto di questo movimento culturale è la circolare del ministero dell'Interno del 1896 che oggi tutti noi riconosciamo essere stato il primo contributo normativo efficace per la migliore conservazione degli archivi degli enti locali.

Il materiale documentario prodotto dalle pubbliche autorità dalle origini fino al 1815 consta nel 1923, secondo una ricognizione di padre Zaverio, di 105 filze e 200 registri <sup>487</sup>. Dopo le distruzioni belliche, esso risulta ridotto di circa la metà: il residuo materiale, per un totale di 56 filze e 163 registri, trovava una provvisoria sistemazione, in attesa di un definitivo ordinamento. L'ordinatore si è trovato così di fronte a gravi problemi di restauro delle carte, molto spesso in condizioni di deperimento e addirittura, in qualche caso, di sfacelo e sbriciolamento, per essere state a lungo esposte alle intemperie e sotto le macerie della sede comunale. In un secondo tempo, l'ordinatore ha prov-

<sup>486</sup> Cfr. cap. XXIV degli statuti riformati di Giacomo Veneroso del 3 giu. 1736, in ASCM, *Registro...* citato.

<sup>487</sup> F. ZAVERRIO, *op. cit.*, p. 144.

veduto ad estrarre i singoli documenti dalle custodie provvisorie e ad assegnarli alla loro destinazione originaria, dopo non sempre facile esame. Solo in questo modo è stato possibile restituire i documenti residui alla loro provenienza originaria e alla loro fungibilità scientifica. Il metodo seguito nel presente ordinamento e relativo inventario si compendia nel rispetto il più possibile pieno della destinazione e della struttura originaria. Dovunque è stato possibile, è stata ricostruita l'originaria integrità delle serie, valendosi, per le filze, della cartulazione interna originale. Sempre nei limiti del possibile, si è cercato di ricostruire, all'interno della serie originale, i fascicoli, con operazioni sempre piene di gravi difficoltà data l'estrema dispersione delle carte<sup>488</sup>. Solo un piccolo numero di documenti, rimasto non datato, è stato collocato nella busta 1. Per lo stato particolarmente precario dei registri e dei volumi, non è stato possibile collocarli in inventario con un proprio numero nella serie: essi sono stati collocati nelle buste per gruppi, in numero sempre variabile. Tuttavia, sono stati distinti secondo la serie originaria, sempre individuata e rispettata.

Particolarmente grave ed irrimediabile risulta la dispersione dei documenti della seconda metà del secolo XVIII e dell'intera epoca napoleonica, della quale sono restati solo pochissimi documenti. Scarse già in origine erano le carte della prima metà del secolo XVI: naturalmente, gli eventi bellici hanno contribuito all'ulteriore dispersione e a nuove perdite.

Il secolo XIX è rappresentato da pochissimi documenti: pochi frammenti di fascicoli, raccolte incomplete di deliberazioni consiliari (fino al 1849), mandati di pagamento sparsi per gli anni dal 1818 al 1826, alcuni registri di fogli d'avviso dell'intendenza, di lettere della vice-intendenza e di autorità diverse che non vanno al di là del 1851.

<sup>488</sup> Il lavoro materiale di riordinamento è consistito, in prevalenza, nella cernita e nella separazione dei documenti.

#### FILZE « DIVERSORUM »

Costituiscono le raccolte archivistiche tipiche della Serenissima Repubblica, particolarmente usate nelle amministrazioni comunitarie. I documenti, man mano che vengono prodotti o ricevuti dalla stessa amministrazione, vengono sovrapposti e, a partire dalla fine del sec. XVI, spesso anche numerati, per essere poi cuciti e legati con la stessa corda per mezzo della quale i documenti sono progressivamente infilzati. In questo modo sono legati e conservati i documenti amministrativi redatti in fogli e non registrati.

Il rispetto del metodo storico impone la conservazione o la ricostruzione della filza, perché i documenti nascono preordinati, numerati e siglati per essere introdotti in essa. La filza è dunque tenuta assieme da un criterio non puramente materiale, ma cronologico, per il quale una filza contiene i documenti prodotti o ricevuti durante uno o più anni amministrativi: in tal modo, questo nucleo archivistico, per tanti aspetti insoddisfacente e imperfetto, finisce per riflettere unitariamente tutto un ciclo amministrativo<sup>489</sup>. Nell'assenza, propria dell'archiviazione per filza, di qualsiasi distinzione per competenza, quella, nella sua materiale disposi-

<sup>489</sup> Questo criterio ha avuto applicazione nell'indicazione cronologica d'inventario, che corrisponde alla struttura originaria della filza, la quale riflette l'attività di uno o più anni amministrativi. Qualora, per l'esiguità e per il deterioramento dei documenti superstiti, non sia stato possibile ricostruire la filza originaria, si è data indicazione in inventario sostituendo la lineetta — che normalmente divide gli anni che appartengono al medesimo periodo amministrativo — con un punto e virgola. Così, l'indicazione d'inventario «1597-1598» sta ad indicare che i documenti corrispondenti appartengono all'attività esplicata durante il periodo amministrativo maggio 1597-aprile 1598, mentre l'indicazione «1568», sta a indicare che i corrispondenti documenti si riferiscono all'attività amministrativa che può essere stata esercitata sia durante il periodo 1567-1568 (limitatamente a gennaio-aprile 1568) sia durante il periodo 1568-1569 (limitatamente a maggio-dicembre 1568), non essendo stato possibile, per la scarsa quantità di documenti superstiti, ricostruire la filza secondo l'ordine originario.

zione, costituisce anche la ragione stessa della collocazione dei documenti, sia che siano costituiti da una sola carta, nella quale si esaurisce l'affare trattato, sia che siano riuniti in fascicoli. In quest'ultimo caso i documenti che compongono il medesimo fascicolo e quindi si riferiscono alla trattazione del medesimo affare sono contrassegnati da un medesimo numero di cartulazione, quando esiste, che si ripete per tutti i documenti del fascicolo e sta a indicare la loro posizione nella filza, e da una diversa lettera dell'alfabeto maiuscolo, che sta a indicare la loro posizione all'interno del fascicolo. Quest'ultimo, perciò, può essere costituito da documenti compresi fra date diverse, di cui la più recente, che chiude l'affare, costituisce di solito il titolo per l'archiviazione nella filza corrispondente all'anno amministrativo suo proprio: di qui la necessità di citare gli estremi della datazione del documento o del gruppo di documenti per individuarli anche nel caso che manchi la cartulazione, come avviene di solito nei documenti del XVI secolo o nel caso che tale cartulazione non sia più facilmente individuabile a causa delle dispersioni e delle lacune che oggi si lamentano nella compagine della filza originaria <sup>490</sup>.

Gli atti relativi all'amministrazione della comunità ricordati nei documenti che costituiscono questa serie sono di varia natura giuridica ed amministrativa. Ricordiamo in primo luogo le lettere ricevute dalle autorità superiori, poi le « constitutiones », (citazioni delle parti implicate in liti civili o in processi criminali), i « responsalia », permessi di importazione e di esportazione dei vini, le « petitiones », i « debita confessa », vale a dire le pubbliche dichiarazioni di stipulazione di debiti e crediti, gli editti del podestà e di altre autorità della Repubblica e di Monterosso.

Il criterio comune che unisce la serie è quello cronologico che ripete l'anno amministrativo che, a Monterosso, corre dal 1 maggio, giorno dell'insediamento del podestà, al 30 aprile, giorno della sua scadenza: talvolta una filza è costituita da documenti relativi a più di un anno amministrativo.

Il documento più antico è datato 1512, ma la serie inizia ad

<sup>490</sup> Cfr. anche note 1, 12 e 491.

avere una certa continuità e consistenza solo a partire dal 1552. Si notano lacune particolarmente gravi negli anni 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1566, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, ognuno dei quali è rappresentato da pochissimi documenti. Manca addirittura l'anno 1565. Trascurabili lacune presentano invece i documenti che vanno dal maggio 1582 al 1585, ma molto incompleti si presenta la serie dei documenti relativi al 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593 (fino al maggio). Ritorna la pienezza documentaria per il periodo dal maggio 1593 al 1595, per poi perdersi dal 1595-1596 al 1600-1601. Sono complete le raccolte documentarie dal 1601-1602 al 1604-1605: viceversa, sono assai lacunosi i gruppi di documenti del 1606, 1607 e 1608. Mancano le carte del 1609, 1610, 1611, 1613 e 1614: gravemente incompleto è il materiale archivistico per il 1612 e il 1615. Dopo la completezza documentaria del periodo 1616-1617, si nota l'assenza di documenti per gli anni 1618 e 1622, associata alle gravi lacune per gli anni 1619-1621, 1623, 1624, 1625-1626, 1626-1627, 1627-1628, 1629-1630, 1630-1631: mentre relativamente numeroso, anche se non completo, è il gruppo documentario per il 1628-1629.

Assai scarso di documentazione si presenta pure il periodo amministrativo 1632-1634: è addirittura assente ogni documentazione per il periodo 1634-1635. Una grande abbondanza di documentazione, anche se la completezza è andata perduta, si ha per il periodo 1635-1641, ma non per quello 1642-1646 e 1648-1651. Abbastanza numerosi sono i documenti del 1646-1647, gravi lacune si riscontrano invece per gli anni 1652-1653 e ancor di più per gli anni 1654-1658. Si notano lacune per gli anni 1659-1661 e ancor di più per gli anni 1661-1662, 1662-1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668-1669, 1669-1670, 1671-1672, 1672-1673. L'anno amministrativo 1670-1671 non è rappresentato da alcun documento.

Abbastanza numerosi sono i documenti per gli anni 1673-1674, 1674-1675 e 1675-1676: ma le lacune rimangono gravi fino al maggio 1683. Si presenta invece completo il materiale documentario relativo al 1683-1684 e 1684-1685: manca invece gran parte dei documenti degli anni 1685-1686 e specialmente 1686-1687, 1687-1688, 1688-1689, 1689-1690, 1690-1691, 1692-



1693, 1693-1694, 1694-1695, 1695-1696, 1696-1697, 1697-1698.

Riprende una certa continuità per gli anni 1699-1700, per perdersi poi fino al maggio 1706. Completo si presenta l'anno amministrativo 1706-1707: lacune sensibili si riscontrano invece per gli anni 1708-1709 e 1709-1710, lacune che si fanno sempre più gravi dal 1711 al 1722, periodo rappresentato da un esiguo gruppo di documenti, che addirittura manca per l'anno 1713. Non molto numerose sono le carte relative agli anni 1723-1724, 1724-1725, 1725-1726, 1726-1727, 1727-1728, 1728-1729, 1729-1730, 1730-1731: scarsissima quelle dal 1732 al maggio 1735. La completezza ritorna per l'anno amministrativo 1735-1736, ma si perde per i due anni successivi: si riacquista nel 1738-1739 e 1739-1740. Un solo mazzo di documenti è tutto quello che rimane per il periodo 1741-1747: addirittura mancanti risultano le carte degli anni 1743, 1745, 1746, 1751, 1752, 1756, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765. Completo è invece il materiale archivistico per il periodo 1768-1770. Incolmabili lacune si presentano per il 1770 (da maggio in poi), 1771, 1774, 1774-1775. Assente ogni documento per gli anni 1772 e 1773. Una parziale raccolta per gli anni 1775-1776, 1776-1777, 1777-1778, 1778-1779 non compensa le perdite pressoché totali per gli anni 1781, 1784, 1785, 1786, 1788-1789, 1790-1791 e totali per gli anni 1779-1780, 1782, 1783, 1786-1787, 1787-1788, 1789-1790. Completa si presenta invece la documentazione per gli anni 1791-1793. Da quel momento, e fino al 1798, abbiamo una dispersione quasi totale dei documenti, dei quali si salva un discreto numero per il 1794, 1795, 1796. Dal 1779 i documenti relativi alla materia criminale cominciano ad essere separati da quelli propriamente amministrativi; dei primi si sono salvati soltanto i gruppi relativi al 1779-1780 e 1791-1792.<sup>491</sup>

|   |   |         |
|---|---|---------|
| 1 | 1512; 1521; 1530; 1534; 1539; 1540; 1547; 1552; 1553; 1554; 1555. Segue un fascicolo di documenti senza data. | cc. 229 |
| 2 | 1556; 1557.   | cc. 198 |
| 3 | 1558-1559.  | cc. 196 |

<sup>491</sup> Il numero complessivo delle carte, in questo come negli inventari delle altre serie dell'archivio, si riferisce ai documenti effettivamente esistenti nella busta, mentre le citazioni in nota nel testo si riferiscono alla cartulazione originaria, quando esiste.

|    |   |         |
|----|---|---------|
| 4  | 1560; 1561; 1562; 1563; 1564; 1566; 1570; 1571; 1572; 1573. | cc. 128 |
| 5  | 1574; 1575; 1576; 1577; 1578; 1579; 1580; 1581.             | cc. 216 |
| 6  | 1582; 1582-1583 (prima parte)                               | cc. 286 |
| 7  | 1582-1583 (seconda parte).                                  | cc. 293 |
| 8  | 1583-1584.  | cc. 271 |
| 9  | 1584-1585.  | cc. 290 |
| 10 | 1586; 1587; 1588.   | cc. 355 |
| 11 | 1589; 1590; 1591; 1592; 1593.                               | cc. 172 |
| 12 | 1593-1594 (prima parte).                                    | cc. 241 |
| 13 | 1593-1594 (seconda parte).                                  | cc. 249 |
| 14 | 1594-1595 (prima parte).                                    | cc. 262 |
| 15 | 1594-1595 (seconda parte).                                  | cc. 223 |
| 16 | 1595; 1596; 1597; 1598; 1599; 1600.                         | cc. 306 |
| 17 | 1601-1602 (prima parte).                                    | cc. 212 |
| 18 | 1601-1602 (seconda parte).                                  | cc. 227 |
| 19 | 1603-1604.  | cc. 90  |
| 20 | 1605; 1606; 1607; 1608.                                     | cc. 213 |
| 21 | 1612; 1615; 1616-1617 (prima parte).                        | cc. 230 |
| 22 | 1616-1617 (seconda parte)                                   | cc. 245 |
| 23 | 1619; 1619-1621; 1623.                                      | cc. 238 |
| 24 | 1624; 1625-1626; 1626-1627; 1627-1628.                      | cc. 410 |
| 25 | 1628-1629.  | cc. 387 |
| 26 | 1629-1630; 1630-1631.                                       | cc. 433 |
| 27 | 1632-1633; 1633-1634.                                       | cc. 296 |
| 28 | 1635-1636.  | cc. 402 |
| 29 | 1636-1637.  | cc. 257 |
| 30 | 1637-1638.  | cc. 248 |
| 31 | 1638-1639.  | cc. 305 |
| 32 | 1639-1640.  | cc. 331 |
| 33 | 1640-1641.  | cc. 232 |
| 34 | 1642; 1643; 1644; 1645; 1646.                               | cc. 337 |
| 35 | 1646-1647.  | cc. 374 |
| 36 | 1648; 1649; 1650; 1651.                                     | cc. 357 |
| 37 | 1652; 1653.   | cc. 323 |
| 38 | 1654; 1655-1656; 1657; 1658.                                | cc. 298 |
| 39 | 1659-1660; 1660-1661 (prima parte).                         | cc. 272 |

|    |   |         |
|----|---|---------|
| 40 | 1660-1661 (seconda parte); 1661-1662<br>1662-1663.  | cc. 314 |
| 41 | 1664-1665; 1666; 1667; 1668-1669.   | cc. 329 |
| 42 | 1669; 1670; 1671-1672; 1672-1673  | cc. 337 |
| 43 | 1673-1674.  | cc. 301 |
| 44 | 1674-1675.  | cc. 316 |
| 45 | 1675-1676; 1676; 1677-1678.   | cc. 200 |
| 46 | 1679; 1680; 1681; 1682; 1683-1684 (prima<br>parte).   | cc. 320 |
| 47 | 1683-1684 (seconda parte).  | cc. 297 |
| 48 | 1684-1685.  | cc. 285 |
| 49 | 1685-1686; 1687; 1688; 1689-1690  | cc. 171 |
| 50 | 1690-1691; 1692-1693; 1693-1694.  | cc. 235 |
| 51 | 1694-1695; 1695-1696; 1697; 1698-1699.  | cc. 248 |
| 52 | 1699-1700.  | cc. 162 |
| 53 | 1701; 1702; 1703; 1704-1705; 1706-1707<br>(prima parte).  | cc. 184 |
| 54 | 1706-1707 (seconda parte).  | cc. 157 |
| 55 | 1708-1709; 1709-1710.   | cc. 197 |
| 56 | 1711; 1712; 1714; 1715; 1716; 1717; 1718;<br>1719.  | cc. 159 |
| 57 | 1720; 1721; 1722; 1723-1724.  | cc. 175 |
| 58 | 1724-1725; 1725-1726; 1726-1727.  | cc. 138 |
| 59 | 1727-1728; 1728-1729; 1729-1730; 1730-<br>1731.   | cc. 144 |
| 60 | 1732; 1733; 1734; 1735-1736 (prima parte).  | cc. 195 |
| 61 | 1735-1736 (seconda parte); 1737; 1738-1739<br>(prima parte).                                    | cc. 167 |
| 62 | 1738-1739 (seconda parte); 1739-1740; 1741.   | cc. 119 |
| 63 | 1742; 1744; 1747; 1748; 1749; 1750; 1753;<br>1754; 1755; 1757; 1758; 1759; 1760; 1766;<br>1767. | cc. 129 |
| 64 | 1768-1769.  | cc. 152 |
| 65 | 1769-1770; 1770; 1771.  | cc. 76  |
| 66 | 1774; 1775-1776.  | cc. 173 |
| 67 | 1776-1777; 1777-1778.   | cc. 143 |
| 68 | 1778-1779; 1781; 1784; 1785.  | cc. 164 |
| 69 | 1786; 1788-1789; 1790-1791; 1791-1793.  | cc. 152 |

68

|    |  |         |
|----|--|---------|
| 70 | 1791-1793 (prima parte).                                 | cc. 147 |
| 71 | 1791-1793 (seconda parte); 1794; 1795; 1796.             | cc. 159 |
| 72 | 1779-1780; 1791-1792 (« Criminalium et<br>litterarum »). | cc. 119 |

#### REGISTRI « DIVERSORUM »

Sono conservati 69 registri che, nell'ordinamento, sono stati distribuiti in tredici buste. In questi registri sono trascritti atti di varia natura giuridica, che sono i seguenti:

*debita confessa*: pubbliche dichiarazioni dell'esistenza di crediti e debiti;

*sequestra et relationes pignorum*: provvedimenti amministrativi voluti dal podestà contro i debitori, ad istanza dei creditori;

*petitiones*;

*accusationes et denunciationes*; formali denunce effettuate dal « campario » o altre autorità comunali a carico di privati responsabili di trasgressioni in materia di proprietà agraria.

*praecepta*: istruzioni del podestà;

*licentiae generales*: concessioni e permessi in materie diverse.

Il registro più antico risale al 1517-1518, quello più recente al 1799-1800: lacune si notano per gli anni 1519-1536; 1539-1541; 1545-1547; 1550-1564; 1578-1585; 1600-1601; 1603-1605; 1609-1614; 1618-1619; 1624-1625; 1631-1635; 1638-1640; 1647-1649; 1664; 1668-1669; 1672-1673; 1678; 1682; 1685-1686; 1690; 1700-1702; 1705-1706; 1715-1716; 1719-1722; 1725-1726; 1733-1737; 1741-1754; 1758-1759; 1762-1775; 1777-1778; 1780-1781; 1783-1784; 1787-1788; 1791-1794.

|   |           |         |
|---|-----------|---------|
| 1 | 1517-1518 | cc. 297 |
|   | 1537-1538 | cc. 48  |
|   | 1542-1544 | cc. 115 |
|   | 1548-1549 | cc. 114 |
| 2 | 1565-1566 | cc. 120 |
|   | 1567-1568 | cc. 141 |

69

|   |           |         |
|---|-----------|---------|
|   | 1568-1575 | cc. 215 |
|   | 1570-1573 | cc. 84  |
|   | 1576-1577 | cc. 24  |
| 3 | 1596      | cc. 47  |
|   | 1597      | cc. 22  |
|   | 1598-1599 | cc. 70  |
|   | 1601-1602 | cc. 74  |
|   | 1606      | cc. 57  |
|   | 1606-1607 | cc. 104 |
|   | 1607-1608 | cc. 58  |
|   | 1615-1617 | cc. 96  |
|   | 1620-1623 | cc. 111 |
|   | 1626-1627 | cc. 45  |
| 4 | 1627-1628 | cc. 77  |
|   | 1629-1630 | cc. 116 |
|   | 1636-1637 | cc. 125 |
|   | 1641-1643 | cc. 122 |
|   | 1643-1644 | cc. 142 |
| 5 | 1645-1646 | cc. 186 |
|   | 1650-1651 | cc. 95  |
|   | 1652-1653 | cc. 232 |
|   | 1654-1657 | cc. 287 |
| 6 | 1658-1659 | cc. 120 |
|   | 1659-1661 | cc. 164 |
|   | 1661-1662 | cc. 74  |
|   | 1662-1663 | cc. 63  |
|   | 1665-1666 | cc. 139 |
| 7 | 1666-1667 | cc. 135 |
|   | 1670-1671 | cc. 56  |
|   | 1671-1672 | cc. 101 |
|   | 1673-1674 | cc. 59  |
|   | 1674-1675 | cc. 70  |
|   | 1675-1676 | cc. 117 |
| 8 | 1676-1677 | cc. 92  |
|   | 1679-1681 | cc. 115 |
|   | 1683-1684 | cc. 62  |
|   | 1687-1688 | cc. 124 |
|   | 1688-1689 | cc. 180 |

|    |                          |         |
|----|--------------------------|---------|
|    | 1691-1693                | cc. 173 |
| 9  | 1693-1695                | cc. 110 |
|    | 1695-1696                | cc. 95  |
|    | 1696-1698                | cc. 182 |
|    | 1698-1699                | cc. 140 |
|    | 1703-1704                | cc. 71  |
| 10 | 1707-1708                | cc. 189 |
|    | 1709-1714                | cc. 42  |
|    | 1717-1718                | cc. 247 |
| 11 | 1723-1724                | cc. 273 |
|    | 1727-1732                | cc. 224 |
|    | 1738-1739                | cc. 28  |
|    | 1740                     | cc. 40  |
|    | 1755-1756                | cc. 81  |
| 12 | 1757-1758                | cc. 70  |
|    | 1759-1760                | cc. 96  |
|    | 1760-1761                | cc. 95  |
|    | 1776-1777                | cc. 127 |
|    | 1778-1779                | cc. 95  |
| 13 | 1779-1780                | cc. 130 |
|    | 1781-1782                | cc. 95  |
|    | 1785-1786                | cc. 85  |
|    | 1789-1790                | cc. 73  |
|    | 1795-1798 <sup>492</sup> | cc. 105 |

## REGISTRI « CRIMINALIUM »

Sono in tutto 51 registri (raccolti in 10 buste), dove si annotavano gli atti in materia penale. Il registro più antico risale al 1564, quello più recente al 1793. Lacune per gli anni: 1565-1566; 1570-1573; 1574-1583; 1584-1586; 1587-1589; 1590-1591; 1592-1594; 1595-1598; 1598-1602; 1603-1604; 1605-1607; 1607-1610; 1612-1624; 1625-1626; 1627-1630; 1632-1635; 1636-1638; 1639-1641; 1643-1654; 1657-1662; 1663-1665; 1666-1670; 1671-1678;

<sup>492</sup> In quest'ultimo volume, le registrazioni sono effettuate senza soluzione di continuità e senza riguardo alla mutata situazione politica.

1679-1683; 1684-1686; 1687-1690; 1696-1697; 1698-1702; 1703-1705; 1709-1723; 1732-1733; 1736-1739; 1740-1741; 1759-1768; 1770-1773; 1775-1776; 1777-1783; 1784-1785; 1786-1788; 1790-1792.

|   |           |         |
|---|-----------|---------|
| 1 | 1564-1565 | cc. 46  |
|   | 1567-1568 | cc. 48  |
|   | 1569-1570 | cc. 145 |
|   | 1573      | cc. 70  |
|   | 1583-1584 | cc. 68  |
| 2 | 1586-1587 | cc. 180 |
|   | 1589-1590 | cc. 137 |
|   | 1591-1592 | cc. 286 |
| 3 | 1594-1595 | cc. 171 |
|   | 1598      | cc. 95  |
|   | 1602-1603 | cc. 184 |
|   | 1604-1605 | cc. 43  |
|   | 1607      | cc. 119 |
| 4 | 1610-1611 | cc. 117 |
|   | 1611-1612 | cc. 119 |
|   | 1624-1625 | cc. 145 |
|   | 1626-1627 | cc. 109 |
|   | 1631      | cc. 31  |
|   | 1635-1636 | cc. 63  |
|   | 1638      | cc. 24  |
| 5 | 1641-1643 | cc. 100 |
|   | 1654-1655 | cc. 139 |
|   | 1655-1657 | cc. 110 |
|   | 1662-1663 | cc. 129 |
|   | 1665-1666 | cc. 111 |
|   | 1670-1671 | cc. 97  |
| 6 | 1678-1679 | cc. 77  |
|   | 1683-1684 | cc. 137 |
|   | 1686-1687 | cc. 107 |
|   | 1690-1693 | cc. 169 |
|   | 1693-1695 | cc. 83  |
|   | 1695-1696 | cc. 133 |
| 7 | 1697-1698 | cc. 86  |

|    |           |         |
|----|-----------|---------|
|    | 1702-1703 | cc. 49  |
|    | 1705-1706 | cc. 39  |
|    | 1706-1707 | cc. 80  |
|    | 1707-1709 | cc. 95  |
|    | 1723-1732 | cc. 384 |
| 8  | 1734-1736 | cc. 149 |
|    | 1739-1740 | cc. 40  |
|    | 1741-1742 | cc. 58  |
|    | 1742-1750 | cc. 195 |
|    | 1751-1757 | cc. 143 |
|    | 1758-1759 | cc. 56  |
| 9  | 1768-1770 | cc. 129 |
|    | 1773-1775 | cc. 171 |
|    | 1776-1777 | cc. 95  |
|    | 1783-1784 | cc. 71  |
| 10 | 1785-1786 | cc. 71  |
|    | 1788-1790 | cc. 120 |
|    | 1792-1793 | cc. 92  |

REGISTRI « COMMUNITATIS »

La tenuta dei registri « communitatis » è tassativamente prevista dal citato decreto governativo 17 dic. 1664, cap. III, in ASCM, b. 41.

In questi registri sono segnate le entrate, le spese, i redditi, i debiti, i crediti della comunità. Nell'archivio comunale ne rimangono otto:

|                                   |           |         |
|-----------------------------------|-----------|---------|
|                                   | 1596-1601 | cc. 58  |
|                                   | 1629-1631 | cc. 132 |
|                                   | 1682-1709 | cc. 155 |
|                                   | 1699-1701 | cc. 55  |
|                                   | 1700-1709 | cc. 47  |
|                                   | 1725-1727 | cc. 44  |
| Libro delle proprietà comunitarie | 1727      | cc. 23  |
| Libro della tonnara               | 1673-1727 | cc. 16  |

REGISTRI DELLA « CARATATA »

Istruzioni e chiarimenti sulla redazione delle « caratate » sono date in lettera dai procuratori della Serenissima Repubblica del 27 nov. 1636 (in ASCM, b. 29, c. 230): nella « caratata », infatti, devono essere indicati i beni posseduti da persone obbligate al pagamento dell'avaria, beni non precedentemente descritti.

Nell'archivio comunale di Monterosso si trovano quattro grossi registri appartenenti a questa serie:

|            |         |
|------------|---------|
| 1646       | cc. 263 |
| 1687-1698  | cc. 427 |
| sec. XVIII | cc. 413 |
| 1759-1797  | cc. 584 |

REGISTRI DEL MAGISTRATO DI ABBONDANZA DELLA COMUNITÀ DI MONTEROSSO <sup>493</sup>.

Rimangono tre registri:

|           |         |
|-----------|---------|
| 1664-1678 | cc. 138 |
| 1719      | cc. 185 |
| 1719-1734 | cc. 46  |

REGISTRI DEGLI ORDINI DEI CENSORI DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA E DEI CENSORI DELLA COMUNITÀ DI MONTEROSSO

Rimangono due registri:

|           |         |
|-----------|---------|
| 1659-1678 | cc. 173 |
| 1681-1716 | cc. 262 |

REGISTRI DEGLI ORDINI E DELLE DELIBERAZIONI DEGLI UFFICIALI DI SANITÀ.

Secondo le disposizioni del cap. XXVI dell'ordinanza del presidente e conservatori di sanità della Serenissima Repubblica (in ASCM, b. 36, 1650 mag. 19), essi si compongono di due sezioni.

<sup>493</sup> Cfr. ASCM, b. 47 (1683 ag. 28).

Nella prima sezione sono raccolti i « capitoli », le ordinanze e le lettere delle autorità superiori: di questa parte restano tre registri:

|           |         |
|-----------|---------|
| 1600-1624 | cc. 137 |
| 1637-1655 | cc. 92  |
| 1661-1714 | cc. 142 |

Nella seconda sezione sono raccolti i registri dove sono trascritte le « patenti » di sanità rilasciate dalle autorità locali: ci resta un registro:

|           |         |
|-----------|---------|
| 1662-1697 | cc. 148 |
|-----------|---------|

REGISTRI DELLE DELIBERAZIONI E DEI CAPITOLI DELLA MAGNIFICA COMUNITÀ DI MONTEROSSO.

Ci restano tre registri:

|           |         |
|-----------|---------|
| 1614      | cc. 8   |
| 1646-1714 | cc. 109 |
| 1736-1743 | cc. 149 |

REGISTRI E FASCICOLI DELLE CONTESTAZIONI TRA GLI ABITANTI DI MONTEROSSO E QUELLI DI CASALE E PIGNONE.

Rimangono quattro registri:

|              |        |
|--------------|--------|
| 1482 (copia) | cc. 42 |
| 1516         | cc. 74 |
| 1648         | cc. 37 |
| 1711         | cc. 90 |

REGISTRO DEI CENSI STIPULATI DALLA COMUNITÀ DI MONTEROSSO

Resta il registro:

|           |        |
|-----------|--------|
| 1618-1685 | cc. 78 |
|-----------|--------|

REPUBBLICA LIGURE: FILZE « DIVERSORUM »

Ancora fino a tutto il periodo della Repubblica Ligure viene continuato l'antico metodo archivistico dell'infilzatura,

nonostante l'introduzione del protocollo e della distribuzione delle pratiche in fascicoli.

I documenti di questo periodo sono stati raccolti in due buste:

|   |  |         |
|---|--|---------|
| 1 | 1798-1799 (prima parte).                             | cc. 127 |
| 2 | 1798-1799 (seconda parte); 1800-1801;<br>1802; 1803. | cc. 104 |

#### REPUBBLICA LIGURE: REGISTRI « DIVERSORUM ».

Fino a tutto il 1800 vengono utilizzati gli antichi registri già in vigore presso l'antica comunità. Ne rimangono due:

|           |         |
|-----------|---------|
| 1798      | cc. 52  |
| 1799-1800 | cc. 100 |

#### IMPERO FRANCESE.

Dell'amministrazione napoleonica (1805-1813) non rimangono che poche e frammentarie testimonianze archivistiche.

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 1808; 1810; 1811; 1812. | cc. 19 |
|-------------------------|--------|

#### REGNO DI SARDEGNA.

Anche delle carte dell'epoca sarda (1815-1861) sono rimasti pochi e disorganici frammenti.

|  |        |
|--|--------|
| 1815; 1816; 1840; 1849; 1850; 1851; 1852;<br>1854; 1855; 1858; 1859. | cc. 24 |
|--|--------|

#### REGNO DI SARDEGNA: PATENTI ED EDITTI.

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| 1815-1816 | un fascicolo per complessive cc. 133 |
|-----------|--------------------------------------|

#### REGNO DI SARDEGNA: DELIBERAZIONI CONSILIARI.

Sono conservati i registri per gli anni 1818, 1819, 1820, 1827-1835, 1846-1849, per complessive 698 carte.

#### REGNO DI SARDEGNA: MANDATI DI PAGAMENTO.

Sono raccolti in due volumi per gli anni 1819-1822 e 1824-1826, per cc. rispettivamente 142 e 387.

#### REGNO DI SARDEGNA: REGISTRI DEI FOGLI D'AVVISO DELL'INTENDENZA DEL LEVANTE.

Un fascicolo per gli anni 1825-1827, per complessive cc. 181

#### REGNO DI SARDEGNA: LETTERE DELL'INTENDENZA DEL LEVANTE E DI ALTRE AUTORITÀ.

Tre fascicoli di lettere per gli anni:

|           |         |
|-----------|---------|
| 1829-1840 | cc. 412 |
| 1845-1851 | cc. 118 |

#### REGNO D'ITALIA.

Frammenti residui di una documentazione dispersa.

|  |        |
|--|--------|
| 1861; 1862; 1865; 1869; 1870; 1872; 1886;<br>1898. | cc. 15 |
| 1859; 1874 (Congregazione di carità).              | cc. 6  |
| 1882 (Giudice conciliatore)                        | cc. 16 |

APPENDICE

Si avverte che l'archivio storico del comune di Monterosso è costituito da 111 buste, legate da una continuità di numerazione, nel seguente ordine:

|         |   |           |
|---------|---|-----------|
| 1-72    | Filze «Diversorum »   | 1512-1796 |
| 73-74   | Filze « Diversorum »  | 1798-1803 |
| 75      | Impero e Regno di Sardegna  | 1808-1859 |
| 76      | Regno d'Italia  | 1861-1882 |
| 77-89   | Registri « Diversorum »   | 1517-1798 |
| 90-99   | Registri « Criminalium »  | 1564-1793 |
| 100     | Registri delle deliberazioni e dei capitoli della Comunità di Monterosso.                             | 1614-1743 |
|         | Registro dei censi  | 1618-1685 |
|         | Registri e fascicoli delle contestazioni tra gli abitanti di Monterosso e quelli di Casale e Pignone. | 1482-1711 |
| 101     | Registri degli ordini e delle deliberazioni degli ufficiali di sanità.                                | 1600-1714 |
| 102     | Registri del magistrato di abbondanza della comunità di Monterosso.                                   | 1664-1734 |
| 103     | Registri degli ordini dei censori.  | 1659-1716 |
| 104     | Registri « communitatis ».  | 1596-1727 |
| 105-108 | Registri della « caratata ».  | 1646-1797 |
| 109     | Regno di Sardegna - Deliberazioni consiliari.   | 1818-1849 |
| 110     | Regno di Sardegna - Mandati di pagamento.   | 1819-1826 |
| 111     | Regno di Sardegna - Patenti ed editti.  | 1815-1816 |
|         | Regno di Sardegna - Registri dei fogli d'avviso dell'Intendenza del Levante.                          | 1825-1827 |
|         | Regno di Sardegna - Lettere dell'Intendenza del Levante e di altre autorità.                          | 1829-1851 |

INDICE DEI NOMI DI PERSONA E DI LUOGO

|   |  |
|---|--|
| <i>Albenga</i> , 16, 17 n.  | <i>Luni</i> , 23 n.  |
| <i>Barcellona</i> , 55  | <i>Lunigiana</i> , 23 n.   |
| <i>Bastia</i> , 18 n.   | Mangiamarchi Lorenzo, 18 n., 19 n.   |
| <i>Cadice</i> , 19 n.   | Mangiamarchi Simone, 9   |
| Capellini Giovanni, 23 n.   | Marengo Emilio, 8 n., 37 n.  |
| <i>Casale</i> , 12 n., 75, 78   | <i>Marinasco</i> (Frazione della Spezia), 23 n.                                  |
| <i>Ceula</i> , 23 n.  | <i>Marsiglia</i> , 55  |
| <i>Cinque Terre</i> (territorio), 22 n.   | <i>Mesco</i> (località di Monterosso), 22, 23, 23 n., 42, 43                     |
| Clemente XIII (Rezzonico Carlo), papa, 25 n.  | <i>Milano</i> , 18 n.  |
| Conti Mario Nicolò, 23 n.   | Molfino Francesco Zaverio, v. Francesco Zaverio.                                 |
| <i>Cornigliano</i> , 11 n.  | Montesquieu, v. Secondat Charles Louis de, barone de La Brède et de Montesquieu. |
| <i>Corsica</i> , 56   | Morando Michelangelo, 17 n., 18 n., 19 n.  |
| De Simoni, Cornelio, 55 n.  | Pallavicini Giacomo Maria, 9   |
| Dolera Antonio, 17 n.   | <i>Pignone</i> , 12 n., 23, 23 n., 75, 78  |
| Doria Lazzaro Maria, 11 n.  | Pistarino Geo, 23 n.   |
| Durant, 19 n.   | <i>Porto Argentario</i> , 55   |
| <i>Fegina</i> (fraz. di Monterosso), 9, 10 n.   | <i>Portogallo</i> , 25   |
| Ferrari Angelo Maria, 19 n.   | <i>Recco</i> , 8 n.  |
| Fonzi Fausto, 25 n., 26 n.  | Rezzonico Carlo, v. Clemente XIII.   |
| Formentini Ubaldo, 23 n.  | <i>Roma</i> , 25 n., 35  |
| Francesco Zaverio (Molfino, da S. Lorenzo della Costa), cappuccino, 18 n., 19 n., 21 n., 23, 23 n., 24 n., 25 n., 30 n., 41, 41 n., 61                      | Rosso Francesco, 11 n.   |
| <i>Francia</i> , 22 n., 25  | Rotta Salvatore, 25 n.   |
| Frisi Paolo, 25 n.  | Sabino Giovanni Maria, 11 n.   |
| Gando Giovanni Battista, 23 n.  | <i>Sampierdarena</i> , 8 n.  |
| <i>Genova</i> , 8 n., 9, 10 n., 11 n., 13, 13 n., 15, 16, 17 n., 18 n., 25 n., 26 n., 30, 37, 38, 48, 52 n., 53 n., 54 n., 55 n., 56, 58, 59, 60, 60 n., 74 | Saporiti Domenico, 18 n., 21 n.  |
| Germi Giovanni, 21 n.   | <i>Savona</i> , 16   |
| Gioffrè Domenico, 60 n.   | Secondat Charles Louis de, barone de La Brède et de Montesquieu, 25 n.           |
| Gotta Isabella, 11 n.   | <i>Soviore</i> (frazione di Monterosso), 18, 19 n., 23, 23 n., 24, 24 n.         |
| Guidi Francesco, 18 n., 21 n., 23 n.  | <i>Spagna</i> , 25   |
| Ivani Isidoro, 23 n.  | Veneroso Giacomo, 14 n., 20 n., 24, 27, 31, 32, 40, 61, 61 n.                    |
| <i>La Spezia</i> , 19, 19 n., 23 n., 46, 47   | <i>Verona</i> , 18 n.  |
| <i>Levanto</i> , 11 n., 12 n., 17 n., 19, 19 n., 20, 23, 33, 40, 42, 45, 46, 46 n.  | <i>Vernazza</i> , 12 n.  |
| <i>Liguria</i> , 25 n.  | Vitale Vito, 54 n.   |
| Lomellini Agostino, 25 n.   |  |

## RASSEGNA DEGLI ARCHIVI DI STATO

Ministero dell'Interno, Direzione generale degli Archivi di Stato

Ufficio Studi e Pubblicazioni

*Direttore responsabile:* GIULIO RUSSO, direttore generale degli Archivi di Stato.

*Comitato di redazione:* GIOVANNI ANTONELLI, ELIO CALIFANO, GIORGIO COSTAMAGNA, ELIO LODOLINI, ANTONINO LOMBARDO, CLAUDIO PAVONE, ANTONIO SALADINO

*Segretaria di redazione:* MAURA PICCIALUTI.

---

### QUADERNI DELLA RASSEGNA DEGLI ARCHIVI DI STATO

1. *Carteggi diplomatici della Repubblica Fiorentina nell'Archivio di Stato di Firenze: Signoria, Dieci di Balìa, Otto di Pratica, Legazioni e Commissarie, missive e responsive. Inventario sommario*, a cura di MARCELLO DEL PIAZZO, Roma 1960, pp. 83, L. 500.
2. *L'archivio del Dipartimento della Stura nell'archivio di Stato di Cuneo (1799-1814). Inventario*, a cura di GIOVANNI FORNASERI, Roma 1960, pp. 133, L. 500.
3. SALVATORE CARBONE, *Gli Archivi francesi*, Roma 1960, pp. 127, L. 500.
4. ARNALDO D'ADDARIO, *L'organizzazione archivistica italiana al 1960*, Roma 1960, pp. 79, L. 500.
5. ELIO CALIFANO, *La fotoreproduzione dei documenti e il servizio microfilm negli Archivi di Stato italiani*, Roma 1960, pp. 80, L. 500.
6. SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER IL LAZIO, L'UMBRIA E LE MARCHE, *Gli archivi storici dei comuni delle Marche*, a cura di ELIO LODOLINI, Roma 1960, pp. 129, L. 500.
7. G. COSTAMAGNA-M. MAIRA-L. SAGINATI, *Saggi di manuali e cartolari notarili genovesi (secoli XIII e XIV)*, Roma 1960, pp. 107, L. 500.
8. LEONARDO MAZZOLDI, *L'archivio dei Gonzaga di Castiglione delle Stiviere*, Roma 1961, pp. 103, L. 500.
9. ARMANDO LODOLINI, *Il cinquantenario del Regolamento 2 ottobre 1911, n. 1163, per gli Archivi di Stato*, Roma 1961, pp. 81, L. 500.
10. ANTONINO LOMBARDO, *Guida alle fonti relative alla Sicilia esistenti negli Archivi di Stato per il periodo 1816-1870*, Roma 1961, pp. 53, L. 500.
11. BRUNO CASINI, *L'archivio del Dipartimento del Mediterraneo nell'Archivio di Stato di Livorno*, Roma 1961, pp. 98, L. 500.
12. BRUNO CASINI, *L'archivio del Governatore ed Auditore di Livorno (1550-1838)*, Roma 1962, pp. 182, L. 500.



13. VIRGILIO GIORDANO, *Il diritto archivistico preunitario in Sicilia e nel Meridione d'Italia*, Roma 1962, pp. 219, L. 500.
14. CATELLO SALVATI, *L'Azienda e le altre Segreterie di Stato durante il primo periodo borbonico (1734-1806)*, Roma 1962, pp. 125, L. 500.
15. GIUSEPPE PLESSI, *Lo stemmiario Alidosi nell'Archivio di Stato di Bologna. Indice-Inventario*, Roma 1962, pp. 71, L. 500.
16. GIOVANNI MONGELLI, *L'archivio dell'Abbazia di Montevergine*, Roma 1962, pp. 182, L. 1000.
17. UBALDO MORANDI, *I giurisdicenti dell'antico Stato senese*, Roma 1962, pp. 80, L. 1000.
18. RAFFAELE DE FELICE, *Guida per il servizio amministrativo contabile negli Archivi di Stato*, Roma 1962, pp. 106, L. 1000.
19. BENEDETTO BENEDINI, *Il carteggio della Signoria di Firenze e dei Medici coi Gonzaga*, Roma 1962, pp. 43, L. 1000.
20. GIUSEPPE RASPINI, *L'archivio vescovile di Fiesole*, Roma 1962, pp. 191, L. 1000.
21. SALVATORE CARBONE, *Provveditori e Sopraprovveditori alla Sanità della Repubblica di Venezia. Carteggio coi rappresentanti diplomatici e consolari all'estero e con Uffici di Sanità di Città e Stati Esteri*, Roma 1962, pp. 92, L. 1000.
22. SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA TOSCANA, *Gli archivi storici dei comuni della Toscana*, a cura di GIULIO PRUNAL, Roma 1963, pp. 389, L. 1000.
23. DANILO VENERUSO, *L'archivio storico del comune di Portovenere. Inventario*, Roma 1962, pp. 41, L. 1000.
24. RENATO PERRELLA, *Bibliografia delle pubblicazioni italiane relative all'archivistica. Rassegna descrittiva e guida*, Roma 1963, pp. 207, L. 1000.
25. FRANCESCO PERICOLI, *Titoli nobiliari pontifici riconosciuti in Italia*, Roma 1963, pp. 76, L. 1000.
26. FAUSTO MANCINI, *Le carte di Andrea Costa conservate nella Biblioteca Comunale di Imola*, Roma 1964, pp. 267, L. 1000.
27. ANNA MARIA CORBO, *L'archivio della Congregazione dell'Oratorio di Roma e l'archivio dell'Abbazia di S. Giovanni in Venere. Inventario*, Roma 1964, pp. LXXIV-234, L. 1000.
28. DORA MUSTO, *La Regia Dogana della mena delle pecore di Puglia*, Roma 1964, pp. 114, tavv. 8, L. 1000.
29. BRUNO CASINI, *Archivio della Comunità di Livorno*, Roma 1964, pp. 87, L. 1000.
30. ORAZIO CURCURIUTO, *Archivio dell'Intendenza di Catania (1818-1860). Inventario*, Roma 1964, pp. 86, L. 1000.
31. PIETRO D'ANGIOLINI, *Ministero dell'Interno. Biografie (1861-1869)*, Roma 1964, pp. 249, L. 1000.
32. PASQUALE DI CICCO, *Censuazione ed affrancazione del Tavoliere di Puglia (1789-1865)*, Roma 1964, pp. 127, tavv. 8, L. 1000.
33. CATELLO SALVATI, *L'Archivio notarile di Benevento, 1401-1850 (Origini - formazione - consistenza)*, Roma 1964, pp. 135, L. 1000.
34. MARCELLO DEL PIAZZO, *Il carteggio «Medici-Este» dal secolo XV al 1531. Regesti delle lettere conservate negli Archivi di Stato di Firenze e di Modena*, Roma 1964, pp. 156, L. 2000.

## PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO

- I. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Archivio medico del Principato. Inventario sommario*, Roma 1951, pp. xxxiii-290, L. 2000 (ristampa xerografica, 1966, L. 5000).
- II. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Archivio medico avanti il Principato. Inventario*, I, Roma 1951, pp. xxix-413, L. 2500 (ristampa xerografica, 1966, L. 5000).
- III. ARCHIVIO DI STATO DI PALERMO, *R. Cancelleria di Sicilia. Inventario sommario (secc. XIII-XIX)*, Roma 1950, pp. lxxxiii-76, L. 1500.
- IV. ARCHIVIO DI STATO DI TRENTO, *Archivio del Principato vescovile. Inventario*, Roma 1951, pp. xxxii-243, L. 1500.
- V. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Guida-inventario dell'Archivio di Stato*, I, Roma 1951, pp. xxiii-308, L. 1500.
- VI. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Guida-inventario dell'Archivio di Stato*, II, Roma 1951, pp. 298, L. 1500.
- VII. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Regesto della Cancelleria Aragonesa di Napoli*, Napoli 1951, pp. xxii-343, L. 2500.
- VIII. ARCHIVIO DI STATO DI MASSA, *Inventario sommario dell'Archivio di Stato*, Roma 1952, pp. xii-131, L. 1000.
- IX. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio del Consiglio generale del Comune di Siena. Inventario*, Roma 1952, pp. xxiii-156, L. 1500.
- X. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio del Concistoro del Comune di Siena. Inventario*, Roma 1952, pp. xxviii-526, L. 2000.
- XI. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Archivi privati. Inventario sommario*, I, *Archivio Sanseverino di Bisignano. Archivio Giudice Caracciolo*, Roma 1953, pp. xv-307, L. 2500.
- XII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio della Biccherna del Comune di Siena. Inventario*, Roma 1953, pp. xxx-234, L. 1500.
- XIII. ARCHIVIO DI STATO DI MODENA, *Archivio segreto estense. Sezione « Casa e Stato »*. Inventario, Roma 1953, pp. li-318, L. 2500.
- XIV. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Archivi privati. Inventario sommario*, II, *Archivio Caracciolo di Santo Bono. Archivio Caracciolo di Brienza. Archivio Masola di Trentola. Archivio Serra di Gerace. Archivio Carafa di Castel S. Lorenzo*, Roma 1954, pp. xi-295, L. 2500.
- XV. ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Gli uffici economici e finanziari del Comune dal XII al XV secolo*, I, *Procuratori del Comune. Difensori dell'Avere. Tesoreria e Controllore di Tesoreria. Inventario*, Roma 1954, pp. xlvi-202, L. 2000.
- XVI. ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Le Insignie degli Anziani del Comune dal 1530 al 1796. Catalogo-inventario*, Roma 1954, pp. xxiv-327, tavv. 16, L. 4000.
- XVII. ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, *Serie di Nizza e Savoia. Inventario*, I, Roma 1954, pp. xviii-578, L. 3500.
- XVIII. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Archivio medico avanti il Principato. Inventario*, II, Roma 1955, pp. viii-547, L. 3000.

- XIX. ANTONIO PANELLA, *Scritti archivistici*, Roma 1955, pp. xxix-321, L. 2200.
- XX. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *L'archivio della S. Congregazione del Buon Governo (1592-1847). Inventario*, Roma 1956, pp. clxxvi-471, L. 5000.
- XXI. ARCHIVIO DI STATO DI PERUGIA, *Archivio storico del Comune di Perugia. Inventario*, Roma 1956, pp. xlii-474, tavv. 20, L. 4000.
- XXII. ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA, *Cartolari notarili genovesi (1-149). Inventario*, I, parte I, Roma 1956, pp. xxxiii-251, L. 2000.
- XXIII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Le sale della mostra e il museo delle tavolette dipinte. Catalogo*, Roma 1956, pp. xviii-163, tavv. 42, L. 4000.
- XXIV. UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI DI STATO, *Vita mercantile italiana. Rassegna di documenti degli Archivi di Stato d'Italia* (in occasione del III Congresso internazionale degli Archivi; Firenze, 25-29 settembre 1956), Roma 1956, pp. xix-117, tavv. 32, L. 2000.
- XXV. ABBAZIA DI MONTEVERGINE, *Regesto delle pergamene*, a cura di GIOVANNI MONGELLI O. S. B., I (secc. X-XI), Roma 1956, pp. 351, tavv. 11, L. 4000.
- XXVI. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio di Balìa. Inventario*, Roma 1957, pp. lxxxi-471, L. 5000.
- XXVII. ABBAZIA DI MONTEVERGINE, *Regesto delle pergamene*, a cura di GIOVANNI MONGELLI O. S. B., II (1200-1249), Roma 1957, pp. 298, tavv. 10, L. 4000.
- XXVIII. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Archivio medico avanti il Principato. Inventario*, III, Roma 1957, pp. 558, L. 3000.
- XXIX. ABBAZIA DI MONTEVERGINE, *Regesto delle pergamene*, a cura di GIOVANNI MONGELLI O. S. B., III (1250-1299), Roma 1957, pp. v-299, tavv. 15, L. 4000.
- XXX. SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER IL LAZIO, L'UMBRIA E LE MARCHE, *Gli Archivi dell'Umbria*, Roma 1957, pp. 202, tavv. 27, L. 2500.
- XXXI. ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Dispacci degli Ambasciatori al Senato. Indice*, Roma 1959, pp. 408, L. 5000.
- XXXII. ABBAZIA DI MONTEVERGINE, *Regesto delle pergamene*, a cura di GIOVANNI MONGELLI O. S. B., IV (sec. XIV), Roma 1958, pp. 607, tavv. 20, L. 5000.
- XXXIII. ABBAZIA DI MONTEVERGINE, *Regesto delle pergamene*, a cura di GIOVANNI MONGELLI O. S. B., V (secc. XV-XVI), Roma 1958, pp. 617, tavv. 24, L. 5000.
- XXXIV. ABBAZIA DI MONTEVERGINE, *Regesto delle pergamene*, a cura di GIOVANNI MONGELLI O. S. B., VI (secc. XVII-XX), Roma 1958, pp. 439, tavv. 19, L. 5000.
- XXXV. JOSEPH ALEXANDER VON HÜBNER, *La Monarchia austriaca dopo Villafranca (Résumé de l'an 1859 dal Journal, XIV)*, a cura di MARIA CESSI DRUDI, Roma 1959, pp. viii-184, L. 2000.
- XXXVI. ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Le Insignia degli Anziani del Comune dal 1530 al 1796. Appendice araldica*, Roma 1960, pp. xii-281, L. 4000.
- XXXVII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio dell'Ospedale di Santa Maria della Scala. Inventario*, I, Roma 1960, pp. lxxx-319, L. 5000.
- XXXVIII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio dell'Ospedale di Santa Maria della Scala. Inventario*, II, Roma 1962, pp. xi-199, tavv. 3, L. 5000.

- XXXIX. ARCHIVIO DI STATO DI LIVORNO, *Guida-inventario dell'Archivio di Stato*, I, Roma 1961, pp. 277, L. 3000.
- XL. ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, *Serie di Nizza e della Savoia. Inventario*, II, Roma 1962, pp. xcix-511, L. 5000.
- XLI. ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA, *Cartolari notarili genovesi (1-149). Inventario*, I, parte II, Roma 1961, pp. 254, L. 3000.
- XLII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Libri dell'entrata e dell'uscita del Comune di Siena detti della Biccherna. Reg. 26 (1257 secondo semestre)*, a cura di SANDRO DE' COLLI, Roma 1961, pp. xlix-232, L. 4000.
- XLIII. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Archivio Borbone. Inventario sommario*, I, Roma 1961, pp. lvi-303, tavv. 22, L. 5000.
- XLIV. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Archivio Borbone. Inventario sommario*, II (in corso di preparazione).
- XLV. *Gli archivi dei Governi provvisori e straordinari, 1859-1861*, I. Lombardia, Provincie parmensi, Provincie modenesi. *Inventario*, Roma 1961, pp. xxvii-390, L. 4000.
- XLVI. *Gli archivi dei Governi provvisori e straordinari, 1859-1861*, II. Romagna, Provincie dell'Emilia. *Inventario*, Roma 1961, pp. xiii-377, L. 4000.
- XLVII. *Gli archivi dei Governi provvisori e straordinari, 1859-1861*, III. Toscana, Umbria e Marche. *Inventario*, Roma 1962, pp. xii-481, L. 4000.
- XLVIII. ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Riformazioni e provvigioni del Comune di Bologna dal 1248 al 1400. Inventario*, Roma 1961, pp. xlvi-383, L. 5000.
- XLIX. ABBAZIA DI MONTEVERGINE, *Regesto delle pergamene*, a cura di GIOVANNI MONGELLI O. S. B., VII. *Indice generale*, Roma 1962, pp. 387, L. 5000.
- L. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Archivio medico avanti il Principato. Inventario*, IV, Roma 1963, pp. 498, L. 5000.
- LI. ARCHIVIO DI STATO DI LIVORNO, *Guida-inventario dell'Archivio di Stato*, II, Roma 1963, pp. 185, L. 3000.
- LII. ARCHIVIO DI STATO DI LUCCA, *Regesto del carteggio privato dei principi Elisa e Felice Baciocchi (1803-1814)*, Roma 1963, pp. 302, L. 5000.
- LIII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *I Libri dell'entrata e dell'uscita del Comune di Siena detti della Biccherna. Reg. 27 (1258, primo semestre)*, a cura di UBALDO MORANDI, Roma 1963, pp. xlviii-237, L. 4000.
- LIV. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I regesti dell'Archivio*, I (aula III: capsule I-VII), a cura di TOMMASO LECCISOTTI, Roma 1964, pp. lxvii-312, L. 5000.
- LV. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Aspetti della Riforma cattolica e del Concilio di Trento. Mostra documentaria. Catalogo* a cura di EDVIGE ALEANDRI BARLETTA, Roma 1964, pp. viii-278, tavv. 32, L. 2000.
- LVI. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I regesti dell'Archivio*, II (aula III: capsule VII-XXIII), a cura di TOMMASO LECCISOTTI, Roma 1965, pp. lxiv-352, L. 5000.
- LVII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Libri dell'entrata e dell'uscita del Comune di Siena detti della Biccherna. Reg. 28 (1258, secondo semestre)*, a cura di SANDRO DE' COLLI, Roma 1965, pp. xliii-179, L. 4000.
- LVIII. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I Regesti dell'Archivio*, III (aula II: capsule I-VII). *Fondo di S. Spirito del Morrone (parte I: secc. XI-XV)*, a cura di TOMMASO LECCISOTTI, Roma 1966, pp. xix 452, L. 6.000.

ALTRE PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO

MINISTERO DELL'INTERNO, DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE,  
UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI DI STATO, *Gli Archivi di Stato al 1952*, 2<sup>a</sup> ediz.,  
Roma 1954, pp. VII-750, L. 2000.

MINISTERO DELL'INTERNO, DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE,  
UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI DI STATO, *La legislazione sugli Archivi di Stato*,  
Roma 1954, pp. 133, L. 450.

MINISTERO DELL'INTERNO, DIREZIONE GENERALE DEGLI ARCHIVI DI STATO, *La legge  
sugli Archivi*, Roma 1963, pp. 411, L. 3000.